

CCXIX.

2ª TORNATA DI DOMENICA 3 LUGLIO 1910

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE CAPPELLI

INDI

DEL PRESIDENTE MARCORA.

INDICE.

Commemorazioni:

del deputato Scaglione	Pag. 9664
FACTA, ministro	9665
LARIZZA	9664
PRESIDENTE	9664-65
TURCO	9665
dell'ex deputato Villanova	9666
GALLI	9666
PRESIDENTE	9666
ROMUSSI	9666
SACCHI, ministro	9666

Dichiarazioni di voto dei deputati Canevari, Meda e Miliani 9664

Disegni di legge (Approvazione):

Tombola a favore della Lega Navale Italiana (d'iniziativa del Senato)	9667
Sistemazione di crediti del tesoro verso le provincie di Campobasso e Chieti	9691
Approvazione di maggiori assegnazioni di fondi per completare la costruzione di una nuova sede per il Ministero di agricoltura, industria e commercio	9692
RAINERI, ministro	9692
Modificazione alla tabella A annessa alla legge 14 luglio 1904, n. 467 (ufficiali ammiragli) (Modificata dal Senato).	9695
Mantenimento del Liceo musicale di Santa Cecilia in Roma (Discussione)	9667
COLONNA DI CESARÒ	9667
CREDARO, ministro	9667-70
RAVA, relatore	9670
Tassa di soggiorno a favore dei comuni centri di cure climatiche, balneari o termali (Id.)	9670
BELTRAMI	9671
BRUNIALTI	9670
FACTA, ministro	9671-72-73
QUEIROLO	9672-73

Costruzione ed acquisto di edifici ad uso dei servizi postali ed elettrici a Mantova, Padova, Perugia, Pesaro, Brescia, Siena e Verona (Discussione)	Pag. 9673
CIRMEI	9674
CIUFFELLI, ministro	9673
DA COMO, presidente della Commissione	9674
MANCINI ETTORE	9674
MONTÙ, relatore	9674
ROSADI	9674

Regificazione dell'istituto e scuola tecnica di Spoleto (Id.)	9690
CREDARO, ministro	9690
LUCIFERO	959)

Provvedimenti per promuovere l'irrigazione (Idem)	9692
CANEPA	9692-94
GIUSSO, presidente e relatore	9694
NUVOLONI	9693
RAINERI, ministro	9694
SAMOGGIA	9693

Istruzione elementare e popolare (Seguito della discussione)	9695
BASLINI	9697
BERTOLINI	9715-16
BIANCHI LEONARDO, presidente della Commissione	9695-96, 9711-15
CANNAVINA	9711
CAVAGNARI	9710
COMANDINI	9705
CREDARO, ministro	9696, 9711-17
DANEO	9701-16
DE NAVA	9716
DI CAMBIANO	9701
LUZZATTI, presidente del Consiglio	9696
LUZZATTO ARTURO	9717
MARGARIA	9710
RUBINI	9707
SCHANZER	9709
PRESIDENTE	9696
TORRE, relatore	9717

Osservazioni e proposte:

Lavori parlamentari	9720-21-22
-------------------------------	------------

Relazione (Presentazione):

Interpretazione autentica dell'articolo 16 della legge 2 luglio 1903, n. 259, concernente le promozioni dei funzionari di cancellerie e segreterie giudiziarie (Riccio). Pag. 9722

Sorteggio di una Commissione 9666

Votazione segreta (Risultamento):

Concessione di pensione agli eredi del professore Camillo Ghelli 9714

Pensione vitalizia alla vedova del professore P. R. Trojano 9714

Tassa di soggiorno a favore dei comuni centri di cure climatiche, balneari o termali. 9714

Autorizzazione a convertire in tombola la lotteria di lire 1,500,000 a favore della Lega Navale Italiana, autorizzata con legge 16 giugno 1907, n. 345 9714

Per il mantenimento del Liceo musicale di Santa Cecilia in Roma 9714

Costruzione ed acquisto di edifici ad uso dei servizi postali ed elettrici a Mantova, Padova, Perugia, Pesaro, Siena, Brescia e Verona 9714

Concessione delle ferrovie di Basilicata e Calabria all'industria privata 9717

Sistemazione di crediti del tesoro verso le provincie di Campobasso e di Chieti . . 9717

Conversione in scuole regie dell'istituto e della scuola tecnica di Spoleto, sede dell'istituto nazionale per gli orfani degli impiegati civili dello Stato 9717

Studio di provvedimenti per promuovere l'irrigazione 9718

Modificazione alla tabella A annessa alla legge 14 luglio 1907, n. 467 (ufficiali ammiragli) 9718

Approvazione di maggiori assegnazioni di fondi per completare la costruzione di una nuova sede per il Ministero di agricoltura, industria e commercio 9718

La seduta comincia alle 15.

CAMERINI, *segretario*, legge il processo verbale della seduta pomeridiana precedente.

PRESIDENTE. Sul processo verbale ha chiesto di parlare l'onorevole Miliani. Ne ha facoltà.

MILIANI. Dichiaro che ieri, se fossi stato presente, avrei risposto sì nella votazione nominale; avrei cioè votato per il passaggio alla discussione degli articoli del disegno di legge sull'istruzione elementare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Canevari.

CANEVARI. Dichiaro che, se ieri mi fossi trovato presente, avrei risposto sì nella votazione nominale.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Meda.

MEDA. Se ieri fossi stato presente, avrei risposto *no*.

PRESIDENTE. Si terrà conto di queste dichiarazioni nel processo verbale della seduta di oggi.

Non essendovi altre osservazioni, s'intenderà approvato il processo verbale testè letto.

(È approvato).

Commemorazione del deputato Gaetano Scaglione.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi! Compio il triste dovere di annunziarvi che stamane moriva improvvisamente il nostro collega Gaetano Scaglione, che pur ieri sorreggeva a sostenere una idea, della quale era convinto propugnatore: l'avocazione allo Stato dell'istruzione primaria.

Nato a Gerace Marina da cospicua famiglia il 31 ottobre 1852, egli dedicò l'intelletto, con intenso amore, alla pubblica cosa; e ciò gli cattivò l'affetto e la stima dei suoi conterranei, che nella precedente legislatura lo vollero loro rappresentante, confermandogli il mandato nella presente.

Ed egli se ne mostrò veramente degno: era tra i più assidui ai nostri lavori, non lasciando occasione di caldeggiare ogni proposta che conferisse alla elevazione morale ed economica della sua regione.

Ed ognuno sa con quanto interessamento egli si adoperò a lenire il terribile disastro che richiede pur sempre le nostre incessanti sollecitudini; sostenendo con grande vigoria le più idonee provvidenze!

Egli non è più. Alla sventurata famiglia, cui non fu concesso di raccogliere l'estremo suo respiro, siano di conforto il generale rimpianto per la immatura sua perdita, ed il dolore di tutta la Camera.

Noi mandiamo alla sua memoria un mesto, riverente saluto. (*Vive approvazioni*).

Ha facoltà di parlare l'onorevole Larizza.

LARIZZA. Onorevoli colleghi! Parlo anche a nome dei colleghi della mia provincia. Un senso profondo di dolore invade l'animo nostro in quest'ora che ci annuncia la scomparsa di un altro collega, Gaetano Scaglione, mentre è ancor vivo e palpitante il quadro funesto e sublime del soldato che muore sulla breccia: Pilade Mazza, che esalava l'ultimo sospiro in quest'aula, ove si va logorando la nostra esistenza nel lavoro e nella lotta.

Ieri Gaetano Scaglione era tra noi, e, sebbene sofferente, era al suo posto di combattimento e prendeva parte alla discussione del disegno di legge per la scuola primaria; ed ora non è più; è morto improvvisamente, lontano dai suoi cari, senza poter dare l'ultimo bacio ai suoi figliuoli.

La commozione mi turba la mente. Io, unito a Gaetano Scaglione da vincoli di fraterna amicizia, potrò solo commemorarlo col pianto, col pianto del mio cuore, colpito come all'annuncio della morte di un fratello.

Con lui ho diviso le ansie e le gioie di battaglie combattute e vinte nel mio collegio, ove egli avea amici e parenti forti e autorevoli: con lui ho diviso l'inenarrabile dolore della tragica alba del 28 dicembre, che a me rapiva le persone più care, e a lui una gentile figliuola, per cui egli non ha potuto più sorridere; e chi lo sa che il suo cuore non sia stato minato da quell'ineffabile sventura!

Gaetano Scaglione era uno degli uomini più colti ed autorevoli della mia provincia. Aveva tenuto degnamente il posto di sindaco del comune importantissimo di Gerace per molti anni, prodigando alla sua città natale tutte le premure, tutti i vantaggi di una amministrazione sagace, illuminata. Era consigliere benemerito della provincia; ma io soprattutto devo oggi ricordare le sue elette doti di cuore, per cui tutti lo amavamo; e voi, onorevoli colleghi, vi sentivate tutti a lui uniti da sincero sentimento di affetto, per la sua squisita cortesia, per il tratto, nobile e signorile, che distingueva il nostro povero amico, sempre buono, sempre mite, sempre benevolo e deferente verso tutti. (*Vive approvazioni*).

E che dovrei dire di Gaetano Scaglione padre e sposo? È una famiglia ove tramonta il sole della felicità!

Ed io, interprete del sentimento della Camera, nel dare al caro Estinto il reverente saluto del mio cuore, riboccante di affetto e di rimpianto, propongo che s'invino telegrammi di vivissime condoglianze alla desolata consorte in Gerace, al presidente del Consiglio provinciale di Reggio Calabria e al sindaco della sua città natale, la nobile Gerace, che piange oggi la dipartita del suo più degno e amato figlio. (*Vive approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Turco.

TURCO. Debbo anch'io aggiungere una parola di vivo rimpianto per la improvvisa morte di Gaetano Scaglione, io, che ho di-

viso con lui le ansie di una vita agitata in questo ramo del Parlamento, e che ho potuto vederlo ed assisterlo ieri nella sua ultima giornata parlamentare, poichè su questo banco a me daccanto Gaetano Scaglione trepidò lungamente ieri per poter degnamente riaffermare quello, che era stato uno degli scopi nobilissimi della sua azione di deputato, l'incitamento al Governo per l'avvocazione della scuola allo Stato. (*Benissimo!*)

Degnamente di lui hanno detto l'illustre Presidente e, con accento commosso e trepido, il suo comprovinciale, onorevole Larizza. Sia lecito a me di esprimere alla memoria sventurata di Gaetano Scaglione la solidarietà dolorosa di quanti altri, senza essere della provincia nobilissima di Reggio, appartengono a quelle disgraziate regioni calabresi, che lo hanno avuto compagno valido e propugnatore delle più sante lotte per la redenzione di quelle regioni, così gravemente toccate dai recenti indimenticabili disastri tellurici del 1905 e del 1908.

Onorevoli colleghi, io voglio lasciare negli animi vostri una impressione dolorante, l'ultima impressione dolorante, che resterà perenne nell'animo mio, il ricordo dell'ultimo abbraccio, che Gaetano Scaglione, nell'uscire ieri sera dall'aula sonante, dava al figlioletto, che l'attendeva in queste nostre sale di scrittura.

Il povero piccino non poteva pensare che l'alba di stamane doveva essere foriera per lui e per la sua famiglia di una sventura così tragicamente fatale!

All'orfano vada la nostra parola di conforto, e vada pure alla famiglia nobilissima Scaglione, alla nobilissima Gerace, alla Calabria tutta, che si era abituata a vedere in lui uno dei suoi più forti e più validi e più assidui difensori in questo agone parlamentare! (*Approvazioni*).

FACTA, ministro delle finanze. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FACTA, ministro delle finanze. In nome del Governo mi associo alle parole di compianto per la morte dell'onorevole amico Gaetano Scaglione. La morte ha voluto ancora questa mattina spezzare uno degli anelli di quella catena di amicizie, che ci unisce tutti al di sopra di ogni partito, così nell'aula parlamentare, come in altri consessi. E noi quest'oggi, dovendo piangere un amico, che modestamente, ma tenacemente e con fermezza di propositi e nobiltà di carattere ha onorato i lavori del nostro

Parlamento, ci sentiamo profondamente commossi. A nome del Governo mi unisco alle parole pronunciate dall'onorevole Presidente e dagli onorevoli Larizza e Turco, ed esprimo vivi sensi di rimpianto alla sua città natale ed alla famiglia di lui.

Alla memoria di Gaetano Scaglione, modesto, ma volenteroso e prode soldato del nostro Parlamento, mando reverente il saluto del Governo. (*Vive approvazioni*).

PRESIDENTE. Pongo a partito la proposta dell'onorevole Larizza, di inviare le condoglianze della Camera alla famiglia del compianto collega Gaetano Scaglione, al sindaco di Gerace Marina ed al presidente del Consiglio provinciale di Reggio Calabria.

(*È approvata*).

La Camera sarà rappresentata ai funerali dell'onorevole Scaglione da una delegazione della Presidenza e da una Commissione di nove deputati da sorteggiarsi. (*Si procede al sorteggio*).

Tale Commissione è composta degli onorevoli Bizzozero, Fusinato, Gaudenzi, Auteri-Beretta, Dentice, Attilio Rota, Talamo, Caccialanza e Giovanni Amici.

Dichiaro vacante il collegio di Gerace Marina.

In memoria dell'ex-deputato Villanova.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Galli.

GALLI. Onorevoli colleghi, mentre mi associo con animo commosso al lutto per il carissimo amico, debbo annunciare alla Camera un altro lutto di altra cara persona che fu nostro compagno, l'ex-deputato Enrico Villanova.

Nel 1866, per la liberazione del Veneto, combattè nel Trentino con Garibaldi; poi, finiti gli studi legali, venne in Venezia e si distinse subito come avvocato di alto ingegno, di eloquente parola.

Dal collegio di Rovigo venne mandato alla Camera nella XVI legislatura e sedette sui banchi dell'estrema coi radicali.

Per la libertà e per i progressi del Veneto mi fu costante compagno in quei tempi in cui una agitazione gagliarda e tenace faceva considerare gli uomini della Sinistra ed i radicali come nemici pubblici, per quanto avessero lealmente servito e lealmente servissero il paese. Eppure egli seppe acquistare le simpatie generali, perchè aveva il carattere franco, e perchè il pensiero e l'a-

zione dell'uomo politico erano, per così dire, circumfusi dall'immensa bontà dell'animo generoso. A Venezia egli avrà larghissimo rimpianto. Per me, che gli fui costante amico, tanto più è aspro il dolore; mi pare di vedere più limpida la sua cara figura e la salute commosso in mezzo a voi; ed a voi, cortesi ed egregi colleghi, raccomando di unirvi alla preghiera mia, chiedendo che il Presidente nostro illustre mandi un saluto alla desolata famiglia, perchè Enrico Villanova fu non solo nostro collega, ma fu un valoroso soldato dell'indipendenza, fu un pioniere gagliardo, ardito, nobile della difesa di tutte le libertà e di tutti i progressi. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. La Camera si unisce alle espressioni di compianto che l'onorevole Galli ha pronunziato in memoria del nostro antico collega onorevole Enrico Villanova. (*Approvazioni*).

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dei lavori pubblici.

SACCHI, ministro dei lavori pubblici. Con vivo dolore ho appreso or ora la perdita dell'antico nostro collega Enrico Villanova. La profonda amicizia che mi legava a lui, l'aver militato nello stesso partito, poichè quando egli era alla Camera noi siedevamo nello stesso settore, i comuni sentimenti democratici che avvivavano gli animi nostri, mi fanno doppiamente rimpiangere questa perdita.

Egli grandemente onorò la Camera, con discorsi forti ed efficaci. Era un avvocato assai valoroso, un ingegno forte, equilibrato, e un animo gentile. A Enrico Villanova da molte parti d'Italia si rivolgerà un sincero sentimento di rimpianto; onde io, a nome del Governo, mi associo alle nobili parole dette dall'onorevole Galli, e dall'onorevole Presidente della Camera, e chiedo anch'io che alla desolata famiglia di lui siano espresse le condoglianze dell'Assemblea. (*Approvazioni*).

ROMUSSI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMUSSI. Superflua è ogni parola per deplorare la perdita dell'antico amico nostro Enrico Villanova.

Se io non ebbi, come il ministro Sacchi, la ventura di esser loro compagno nelle lotte che furono allora combattute qui nella Camera, ebbi però l'onore di combattere insieme con lui parecchie battaglie sotto il duce Cavallotti in nome della libertà, in nome della moralità politica, in un momento triste in cui pareva che il sole della

morale si fosse estinto. Permettete dunque, onorevoli colleghi, che anche da questo banco vada a lui il compianto sincero e commosso di quelli che con lui hanno combattuto. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. L'onorevole Galli propone che siano inviate le condoglianze della Camera alla famiglia del compianto ex-deputato Enrico Villanova. Non essendovi osservazioni, questa proposta s'intende approvata.

(*È approvata*).

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedi: per motivi di famiglia, l'onorevole Callaini di giorni 2 e l'onorevole Cesaroni di 5; per ufficio pubblico, l'onorevole Ginòri-Conti di giorni 5 e l'onorevole Giulio Alessio di 8.

(*Sono conceduti*).

Approvazione del disegno di legge: Autorizzazione a convertire in tombola la lotteria di un milione e 500 mila lire a favore della Lega Navale Italiana autorizzata con legge 16 giugno 1907, n. 345.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Autorizzazione a convertire in tombola la lotteria di un milione 500 mila lire a favore della Lega Navale Italiana autorizzata con legge 16 giugno 1907, n. 345 ».

Se ne dia lettura.

CAMERINI, *segretario*, legge: (V. *Stampato* n. 555-A).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo alla discussione dell'articolo unico di cui do lettura:

« La concessione della lotteria nazionale di lire 1,500,000 a favore della Lega Navale Italiana, approvata con legge 16 giugno 1907, n. 345, viene mutata in concessione di una o più tombole per la medesima complessiva somma, da smaltirsi nell'epoca in che avrebbe dovuto volgersi la lotteria ».

Nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge per il mantenimento del Liceo musicale di Santa Cecilia in Roma.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge per il mantenimento del Liceo musicale di Santa Cecilia in Roma.

Onorevole ministro, consente che la discussione si faccia sul testo della Commissione?

CREVARO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Consento.

PRESIDENTE. Se ne dia lettura.

CAMERINI, *segretario*, legge: (V. *Stampato* n. 443-A).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta su questo disegno di legge.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Colonna Di Cesarò.

COLONNA DI CESARÒ. Dalla relazione presentata dal Governo si rileva che uno degli scopi dell'aumento della dotazione del Liceo musicale di Santa Cecilia è quello di migliorare le condizioni del corpo insegnante che sono abbastanza tristi. Basta pensare che maestri come lo Sgambati e il Pinelli percepiscono appena duemila lire all'anno, e che ci sono maestri i quali da più di dieci anni prestano l'opera loro amorevole e zelante e non hanno che uno stipendio di 320 lire all'anno.

Io vorrei dal Governo l'affidamento che l'aumento di dotazione che oggi votiamo, andrà veramente a beneficio del corpo insegnante; e che anzi il Governo stesso vigilerà l'impiego della dotazione.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro dell'istruzione pubblica ha facoltà di parlare.

CREVARO, *ministro dell'istruzione pubblica*. L'onorevole Colonna Di Cesarò sa che l'Istituto di Santa Cecilia è autonomo. Non so fino a qual punto possa spingersi l'ingerenza del Governo; l'assicuro tuttavia che, nei limiti delle attribuzioni del ministro dell'istruzione pubblica, terrò presente la sua autorevole raccomandazione.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora alla discussione degli articoli:

Art. 1.

È approvata l'annessa convenzione per il mantenimento del Liceo musicale di Santa Cecilia in Roma, stipulata in Roma il 17 feb-

braio 1910 fra il Governo, rappresentato dai ministri della pubblica istruzione e del tesoro, la provincia di Roma rappresentata dal presidente della Deputazione provinciale, il comune di Roma, rappresentato dal sindaco, e l'Accademia di Santa Cecilia in Roma rappresentata dal suo presidente.

Si dia lettura della convenzione annessa a questo disegno di legge.

CAMERINI, segretario, legge:

ALLEGATO.

Convenzione per il mantenimento del Liceo musicale di Santa Cecilia in Roma.

Fra le Loro Eccellenze il commendatore avvocato Edoardo Daneo, ministro dell'istruzione pubblica, ed il commendatore professor Antonio Salandra, ministro del tesoro, per conto dell'amministrazione dello Stato;

ed i signori: conte Alberto Cencelli, presidente della Deputazione provinciale di Roma, in rappresentanza della Provincia di Roma;

commendatore Ernesto Nathan, sindaco di Roma, in rappresentanza del comune di Roma;

conte Enrico di San Martino e di Valperga, presidente della reale Accademia di Santa Cecilia in Roma, in rappresentanza dell'Accademia stessa; i quali hanno dichiarato di intervenire per conto della provincia di Roma, del comune di Roma e della reale Accademia di Santa Cecilia, giusta la preventiva approvazione data alla seguente convenzione dai rispettivi Consigli provinciali e comunali e dal Consiglio direttivo dell'Accademia di Santa Cecilia, si è convenuto e si conviene quanto appresso:

Art. 1.

Lo Stato, la Provincia e il Comune di Roma provvedono, come è stabilito negli articoli seguenti, al mantenimento del Liceo musicale di Santa Cecilia in Roma.

Il liceo sarà eretto in ente morale.

Art. 2.

A decorrere dal 1° gennaio 1910 lo Stato aumenta da lire 52,000 a lire 92,000 l'assegno annuo iscritto nel bilancio passivo del Ministero della pubblica istruzione per il mantenimento del Liceo musicale di Santa Cecilia in Roma.

La Provincia e il Comune di Roma si obbligano da parte loro a concorrere alla spesa di mantenimento del Liceo, inscri-

vendo nei relativi bilanci, con pari decorrenza dal 1° gennaio 1910, le quote del loro concorso, giusta la presente convenzione, e cioè un contributo annuo di lire quindicimila la Provincia e un contributo annuo di lire quarantacinquemila il Comune.

Art. 3.

Col complessivo fondo annuale di lire 152,000, costituito dal contributo dello Stato, della provincia e del comune di Roma, come all'articolo precedente, oltrechè con il provento delle tasse scolastiche stabilite dallo statuto del liceo, sarà provveduto:

a) alla spesa di tutto il personale, sia di ruolo sia straordinario, del liceo, fermo restando quanto è disposto dal regio decreto 7 luglio 1887, numero 4754 (serie 3ª), che pone lo stipendio del direttore a carico del bilancio dello Stato, e del regio decreto 26 luglio 1896, n. 360, che approva il ruolo organico della regia Scuola di recitazione annessa al liceo;

b) alla dotazione annua per le spese di materiale occorrente al liceo in una somma adeguata all'importanza dell'istituto;

c) alla assegnazione di una somma di lire 10,000 a favore della regia Accademia di Santa Cecilia affinché essa provveda alla spesa del proprio personale distinto da quello del liceo, e all'adempimento dei fini che essa si propone;

d) a tutte le altre spese previste dalla presente Convenzione o stabilite dallo statuto del liceo.

Art. 4.

La provincia di Roma ha un proprio rappresentante nella Commissione amministrativa del liceo, della quale fanno parte due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione e due del comune di Roma, un rappresentante del Ministero del tesoro, due rappresentanti della regia Accademia di Santa Cecilia e il direttore dell'istituto.

Art. 5.

Il sindacato del comune e della provincia di Roma sull'andamento del liceo si esercita per mezzo dei rispettivi rappresentanti nella Commissione amministrativa.

Art. 6.

Come corrispettivo del loro contributo al mantenimento del liceo, è riconosciuto alla provincia ed al comune di Roma il diritto di ottenere l'esonero dal pagamento delle tasse scolastiche, rispettivamente, per

n. 15 e n. 40 alunni poveri appartenenti alla provincia e al comune, che siano stati regolarmente ammessi alle scuole del liceo (escluse quelle di pianoforte) secondo le norme prescritte dal regolamento.

La provincia di Roma avrà inoltre il diritto di conferire a giovani poveri regolarmente ammessi nelle scuole del liceo tre borse di studio di lire 800 ciascuna a carico del bilancio dell'istituto.

Presso il liceo musicale continuerà a funzionare la scuola normale di canto corale istituita per l'istruzione degli insegnanti elementari del comune di Roma.

Art. 7.

Il ruolo organico del personale e lo statuto del liceo sono approvati dal Governo del Re.

Il Governo avrà facoltà di introdurvi, sentita la Commissione amministrativa, quelle successive modificazioni che potranno essere richieste dallo sviluppo dell'istituto e dal progresso degli studi.

Art. 8.

I regolamenti del liceo sono approvati dal Ministero dell'istruzione pubblica.

Sono soggetti all'approvazione del Ministero dell'istruzione le nomine del personale, i bilanci preventivi e i conti consuntivi del liceo, gli storni da un capitolo all'altro del bilancio, e in generale ogni atto eccedente i limiti della ordinaria amministrazione.

Art. 9.

Al liceo è annessa la Biblioteca musicale governativa di Santa Cecilia.

Sarà in facoltà della regia Accademia di conservare la Biblioteca accademica negli stessi locali della Biblioteca governativa; ma essa dovrà formare una sezione a parte, pur essendone affidato il funzionamento agli stessi impiegati.

Art. 10.

La regia Scuola di recitazione annessa al liceo musicale di Santa Cecilia, con regio decreto 26 luglio 1896, n. 360, è considerata come una sezione del liceo stesso.

Art. 11.

La regia Accademia e il liceo hanno sede, con ingressi distinti, nella parte che occupano presentemente dell'edificio demaniale dell'ex-convento delle Orsoline, e che sarà determinata con apposito verbale di consegna.

L'uso della grande sala sarà regolato da accordi fra la presidenza della regia Accademia di Santa Cecilia e la Commissione amministrativa del liceo, tenendo conto che essa dovrà servire principalmente per le esercitazioni, i saggi, le premiazioni, ecc., del liceo, ed anche per i concerti e le tornate solenni della regia Accademia.

Della suppellettile del liceo, organi ed altri strumenti, mobili, biblioteca scolastica, ecc., sarà redatto regolare inventario e ne sarà fatta consegna alla Commissione amministrativa del liceo.

Art. 12.

La presente convenzione avrà la durata di anni trenta e sarà approvata per legge.

Le parti contraenti, nel caso intendessero denunziare la convenzione al suo termine, dovranno darsene reciproco avviso tre anni prima.

Qualora non intervenga denuncia nel termine suindicato, la convenzione vincolerà le parti per altri dieci anni.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 13.

I professori ed impiegati, pei quali il ruolo organico del liceo portasse una diminuzione di stipendio, seguiranno a ricevere la differenza a titolo di assegno personale a carico del bilancio del liceo stesso.

Art. 14.

Per venire in aiuto di quei professori ed impiegati, in servizio del liceo musicale al momento dell'approvazione di questa convenzione, i quali, divenuti inabili per età o per malattia debbano lasciare il posto, è costituito un fondo di assegni che sarà iscritto in ciascun anno nel bilancio del liceo.

Fatta a Roma questo giorno diciassette febbraio milenovecentodieci (1910).

Il ministro della pubblica istruzione

EDOARDO DANELO.

Il ministro del tesoro

ANTONIO SALANDRA.

Il presidente

della Deputazione provinciale di Roma

ALBERTO CENCELLI.

Il sindaco di Roma

ERNESTO NATHAN.

Il presidente

della regia accademia di Santa Cecilia

ENRICO DI SAN MARTINO.

CORRADO RICCI, teste.

NICOLA D'ATRI, teste.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, metto a partito l'articolo 1 con la convenzione annessa di cui si è data lettura. (È approvato).

Art. 2.

In aumento al capitolo 118 del bilancio del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio 1909-1910 è stanziata la somma di lire 20,000, la quale sarà corrisposta al liceo musicale di Santa Cecilia in Roma, insieme con la metà dello stanziamento di lire 52,000, già iscritto nello stesso capitolo a favore della regia Accademia di Santa Cecilia in Roma per il liceo musicale, che è costituito in ente morale autonomo.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

RAVA, *relatore*. Non ho bisogno dopo le cose dette nella relazione, di raccomandare ai colleghi questa legge. Raccomando all'onorevole ministro quel che già è scritto nella relazione a proposito della regia Biblioteca musicale raccolta nelle sale di Santa Cecilia.

Dal momento che il Governo ha concentrato in questa biblioteca tutto il ricco materiale musicale che si trovava sparso nelle varie biblioteche di Roma, è stato necessario provvedere ai locali ed anche alla buona custodia, perchè si tratta di un notevole patrimonio dello Stato, di una ricchezza grande e specialissima.

La Biblioteca è composta di due parti: quella dell'Accademia di Santa Cecilia e quella del Ministero. A quella del Ministero sta a capo un bibliotecario. Io raccomando all'onorevole ministro due cose: sono scritte nella relazione, ma mi piace di richiamare qui pubblicamente la sua attenzione su di esse, cioè che il personale di questa biblioteca sia completato d'accordo col Liceo di Santa Cecilia, e che per i locali si provveda con opere di assicurazione. L'anno scorso erogai, se non erro, seimila lire per rifare stanze, per costruire scaffali, per premuovere i locali dagli incendi. Ora bisogna completare quest'opera. Si tratta di spendere pochissime migliaia di lire e credo che vi siano i fondi nel bilancio. È necessario.

Onorevole Credaro, la responsabilità che incombe sul ministro sarebbe ben grave, se un incendio potesse distruggere o danneggiare quella ricca collezione di cimeli rarissimi, di manoscritti di grandi maestri, quei veri tesori di bibliografia musicale. La prego quindi di rivolger le sue cure alla Biblioteca e di sollecitare quest'opera di riparazione e di difesa contro il pericolo di un

incendio, tanto più che nei locali che circondano quella casa vi sono stalle, fienili e magazzini di legnami. Il palazzo è del demanio; e lo Stato cura una proprietà sua.

CRE DARO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRE DARO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Assicuro l'onorevole amico Rava che delle considerazioni assai sagge esposte nella sua pregevole relazione, il Ministero terrà conto, e nei limiti della finanza provvederà.

PRESIDENTE. Non esserdovi altre osservazioni, metto a partito l'articolo 2.

(È approvato).

Art. 3.

Nel bilancio del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio 1910-1911 e nei successivi, allo stanziamento di lire 52,000, che era iscritto nei bilanci precedenti col titolo di assegno alla Regia Accademia di Santa Cecilia in Roma per il liceo musicale, sarà sostituito uno stanziamento di lire 92,000 come assegno fisso al liceo musicale di Santa Cecilia in Roma.

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: Tassa di soggiorno a favore dei comuni centri di cure climatiche, balneari o termali.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Tassa di soggiorno a favore dei comuni centri di cure climatiche, balneari o termali.

Se ne dia lettura.

DA COMO, *segretario*, legge: (V. Stampato n. 495-A).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta. Ha facoltà di parlare l'onorevole Brunialti.

BRUNIALTI. Rinunzio a parlare su questo disegno di legge, ma ho il dovere di dire i motivi della mia rinunzia.

Anzitutto non desidero provocare, come potrei e forse dovrei, su questo disegno di legge una discussione che ritarderebbe l'approvazione di tutto quello che vi è di buono nella legge sulla istruzione elementare del popolo, posto che il Governo voglia a questo riuscire.

Non ho potuto dare ieri il mio voto al passaggio alla discussione degli articoli, è

vero, dopo che il presidente del Consiglio francamente e onestamente dichiarava che con questa legge si faceva un gran passo per dare la scuola elementare in mano allo Stato.

Io sono stato sempre contrario a queste estensioni dell'azione di Stato. Come mi sono fatto schiacciare con una piccola minoranza quando si discusse l'esercizio di Stato delle ferrovie, così ho fatto nella votazione di ieri, senza discorsi, senza ordini del giorno, senza neanche dichiarare il mio voto. Ma non desidero ritardare di una sola ora la discussione di quella legge per tutto quello che vi è di buono per i maestri, per gli edifici scolastici, per la civiltà, mentre spero ne siano tolti i maggiori difetti.

Il secondo motivo per cui rinunzio a parlare è che la Giunta generale del bilancio ha quasi completamente trasformato il primitivo progetto del Governo.

Il primo disegno di legge si poteva applicare a quasi tutte le città italiane, perchè quasi tutte sono luoghi di cura dove corrono numerosi forestieri; ma in questa maniera la legge avrebbe racchiuso un serio pericolo per coloro che maggiormente frequentano il nostro paese.

Su questo punto la Giunta generale del bilancio ha saggiamente limitata la legge.

La seconda importante modificazione introdotta è stata quella di costringere i comuni che chiedevano l'applicazione di questa legge a devolvere i proventi, che da essa verranno, esclusivamente ad opere di abbellimento.

Non sarà una nuova tassa che andrà ad accrescere o a perturbare le altre tasse del comune; sarà pagata da coloro che hanno il beneficio, e che ne avranno qualche corrispettivo.

Avrei desiderato qualche altra modificazione; il comune di San Remo ha dato esempio di approfittare di questa tassa, ma l'ha lasciata completamente facoltativa, ed avrei desiderato che fosse lasciata facoltativa a tutti i comuni.

Ma poichè il nuovo disegno di legge contiene almeno qualche garanzia, e cioè che si dovrà sentire il parere del Consiglio di Stato e quello dei ministri dell'interno e delle finanze, non aggiungerò altre parole.

Solamente, se la Commissione e il Governo accederanno alla mia preghiera, trattandosi di una tassa di luoghi climatici e di cura, desidererei che fosse sentito prima del Consiglio di Stato anche il Consiglio superiore di sanità.

Comunque non insisterò, per quanto convinto che la legge meriterebbe più serio esame e più matura discussione, e non ha alcuna urgenza.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Beltrami.

BELTRAMI. A nome anche di altri colleghi, desidero che l'onorevole ministro abbia a fare una dichiarazione, la quale tolga ogni dubbio sull'interpretazione dell'articolo uno di questa legge; la quale fu da noi invocata, egli se lo ricorderà, non solo per i luoghi di cura propriamente detti, ma per le stazioni termali, balneari e climatiche in genere.

Il dubbio è causato dall'inciso *per cure*, contenuto nell'articolo uno, il quale dice appunto: « I comuni sedi di stabilimenti idroterapici o comunque stazioni per cure climatiche, balneari, termali, ecc. ». Ed è rafforzato il dubbio dall'allegata tabella, nella quale si parla di certe località, per esempio, con fanghi termali per le artriti, con acque sulfuree per malattie del ricambio, ecc., senza mai indicare località di semplice soggiorno climatico, indipendentemente da mali e rimedii propriamente detti.

Ora, il soggiorno, per esempio, al lago Maggiore ed ai laghi lombardi, in genere, non è sempre per speciali cure, ma è anche e soprattutto per i benefici in genere della villeggiatura e del diporto. E le località del lago Maggiore, come Pallanza, Stresa, ecc., del pari che le città degli altri nostri laghi di Como, di Garda ed altri siti importanti di villeggiatura, debbono sopportare anch'esse, al pari delle stazioni di cura propriamente detta, delle spese non indifferenti: per fornire tutte quelle comodità che procurano un ottimo soggiorno ai forestieri. E non è giusto che si faccia fronte a queste spese, per esempio, col dazio consumo; che grava essenzialmente sul popolo, e colla tassa esercizio che grava anche su piccoli esercenti; i quali non sentono il beneficio della grande industria del forestiero.

Il titolo della legge è abbastanza largo e comprensivo, parlando puramente e semplicemente di tassa di soggiorno; ma l'articolo uno, parlando di stazioni per cure, potrebbe prestarsi a degli equivoci. Chiedo quindi all'onorevole ministro, a nome anche di altri onorevoli colleghi, che voglia, con una sua dichiarazione, rimuovere qualsiasi dubbio ed equivoco.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

FACTA, ministro delle finanze. Animato,

come l'onorevole Brunialti, dal desiderio di far approvare sollecitamente questo disegno di legge, risponderò soltanto alla parte speciale alla quale ha accennato, cioè alla raccomandazione che egli fa di sentire anche il Consiglio di sanità. Credo che una determinazione in questo senso sarebbe superflua perchè, con l'articolo chiedendosi pure l'intervento del Ministero dell'interno dal quale dipende la Direzione generale di sanità, sono soddisfatte le garanzie richieste dall'onorevole Brunialti.

All'onorevole Beltrami faccio poi osservare che l'articolo 1 parla, in genere, di stazioni climatiche o balneari; la dizione di esso è larghissima da non poter dare luogo al dubbio espresso dall'onorevole collega.

PRESIDENTE. Non essendovi altre osservazioni, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo alla discussione degli articoli:

Art. 1.

I comuni, a cui conferisce importanza essenziale nell'economia locale l'esistenza di stabilimenti idroterapici o il carattere di stazione climatica o balneare, hanno facoltà di promuovere con deliberazione dei propri Consigli domanda al Ministero degli interni per essere autorizzati ad applicare una *tassa di soggiorno* a carico di coloro che si recano nel comune per dimorarvi a scopo di cura.

Uguale facoltà è accordata ad una frazione del comune, in cui avessero sede i predetti stabilimenti o stazioni quando non vi provvedesse il Consiglio comunale. La domanda relativa potrà essere presa in considerazione ogniquale volta fosse presentata da due terzi degli elettori appartenenti alla frazione.

(È approvato).

Art. 2.

Il prodotto della tassa di soggiorno dovrà essere devoluto esclusivamente, sia nel conto di competenza, sia in quelli dei residui, alle spese ritenute necessarie allo sviluppo delle stazioni climatiche o balneari, vuoi con opere di miglioramento o di ampliamento, vuoi anche di semplice abbellimento.

A tal fine si costituirà una contabilità speciale, separata dal bilancio comunale, registrandovi annualmente la previsione del prodotto della tassa e quella delle sue erogazioni, nè sarà lecito alcuno storno o trasporto di fondi alle partite del bilancio generale.

D'ufficio o su domanda dei contribuenti la tassa, che ne giustifichino l'avvenuto pagamento, la Giunta provinciale amministrativa ha facoltà di provvedere a termini dell'articolo 214 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 21 maggio 1908, n. 269.

(È approvato).

Art. 3.

L'importo della tassa non dovrà essere superiore a lire dieci per ogni persona e sarà ridotta almeno alla metà per i domestici e per i fanciulli al disotto dei dodici anni. Essa non potrà esigersi a carico di coloro, la cui dimora nel comune fosse inferiore a cinque giorni.

La riscossione della tassa potrà essere assunta direttamente dal comune o affidata ai proprietari degli stabilimenti, ai loro direttori ed agli albergatori.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Queirolo.

QUEIROLO. La tassa di dieci lire non è certamente eccessiva, ma costituisce un certo aggravio per famiglie alquanto numerose, specialmente nelle stazioni climatiche dove in generale vanno famiglie con molti bambini. È vero che la tassa sui bambini è già ridotta alla metà, ma a me pare che converrebbe, per i fanciulli al disotto dei dodici anni, di sopprimerla interamente. Le famiglie numerose si trovano eccessivamente aggravate, tanto più che varie località indicate nella relazione sono le stazioni termali e climatiche più frequentate, nelle quali molte famiglie vanno per godere semplicemente del clima.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

FACTA, ministro delle finanze. Non credo che la tassa di dieci lire sia eccessiva. Del resto la legge stabilisce che l'importo della tassa non potrà essere superiore alle lire dieci per ogni persona. Ma non esclude che possa essere imposta in misura minore, spettando ai comuni la facoltà di determinare la tariffa relativa.

Evidentemente se un comune crede che questa tassa possa essere troppo gravosa, può applicarla in misura più mite; e questo mi pare costituisca una sufficiente garanzia contro eccessive gravanze.

Quanto all'abolizione della tassa per i fanciulli al di sotto dei dodici anni, prego l'onorevole Queirolo di non insistere. Non è possibile stabilire che in un comune accedano gratuitamente solo coloro che hanno

una certa età e non quelli che hanno una età superiore.

Del resto anche in questa materia possono i comuni prendere le determinazioni che credono.

PRESIDENTE. Non essendovi altre osservazioni, pongo a partito l'articolo 3.

(È approvato).

Art. 4.

Spetta al ministro dell'interno di concerto col Ministero delle finanze di autorizzare l'applicazione della tassa di soggiorno e di introdurre ogni limitazione o condizione ritenesse necessaria nei regolamenti speciali approvati dal Consiglio comunale sottoposti alla sua omologazione.

Ove ritenesse di accogliere le domande avanzate dalle frazioni provvederà d'ufficio in quanto fosse necessario a mezzo della Giunta provinciale amministrativa, inserendo la contabilità speciale nel bilancio del comune, a cui si riferisce.

Ogni provvedimento sarà dato per decreto reale, sentito il Consiglio di Stato.

Nei regolamenti speciali dovranno dichiararsi, oltre le esenzioni particolari inerenti all'indole della tassa, quelle necessarie per gli indigenti, pei sanitari e per le loro famiglie, come pure per le spedalità sia a favore anche d'altri comuni, sia dei militari di truppa dell'esercito, dell'armata e dei corpi assimilati.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Queirolo.

QUEIROLO. In questo articolo tra coloro a cui è accordata la esenzione dalla tassa sono indicati gli indigenti. Ora se tra gli indigenti sono compresi anche coloro che appartengono ad istituti di beneficenza nessuna aggiunta occorre; ma, se così non è, propongo che all'articolo sia aggiunta una disposizione nel senso di esonerarli dalle tasse.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

FACTA, *ministro delle finanze.* Si è usata appunto una dizione amplissima per potersi riferire a coloro che in qualunque modo siano indigenti. Evidentemente il fatto di appartenere ad un istituto di beneficenza è prova di indigenza.

QUEIROLO. Quindi coloro i quali appartengono ad istituti di beneficenza sono compresi nella esenzione.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, metto a partito l'articolo 4.

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: Costruzione ed acquisto di edifici ad uso dei servizi postali ed elettrici a Mantova, Padova, Perugia, Pesaro, Siena, Brescia e Verona.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Costruzione ed acquisto di edifici ad uso dei servizi postali ed elettrici a Mantova, Padova, Perugia, Pesaro, Siena, Brescia e Verona. Se ne dia lettura.

CAMERINI, *segretario,* legge: (V. *Stampato, n. 510-A*).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

CIUFFELLI, *ministro delle poste e dei telegrafi.* Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIUFFELLI, *ministro delle poste e dei telegrafi.* Per evitare una discussione inutile e rimuovere qualunque dubbio, credo opportuno rendere conto di un emendamento concordato con la Commissione, relativo alla convenzione col municipio di Pesaro per la costruzione di quel palazzo ad uso delle poste e dei telegrafi. Il progetto di questo edificio era stato redatto dall'architetto Colamarini per incarico avuto dallo stesso municipio di Pesaro, e poichè il Ministero delle poste doveva credere che il più interessato e geloso custode delle bellezze artistiche e delle memorie storiche di quella città fosse lo stesso municipio, così non ebbe nessuna difficoltà di accettare in massima, come base della convenzione, il progetto Colamarini.

Ma, poichè in seguito sorse questione intorno a questo progetto, perchè alcuni dubitavano che si demolisse per la sua esecuzione il portale gotico di San Domenico, il che non è, ed altri volevano che non si demolisse neppure il prospetto recente disegnato dall'architetto Poletti, così a rimuovere ogni difficoltà credo conveniente non solo subordinare la approvazione del progetto al parere del Consiglio superiore delle belle arti, ma di non mettere nella convenzione l'indicazione dell'area.

Così se noi, dopo esaminato il progetto presentato dal municipio, col sussidio del

parere del Consiglio superiore delle belle arti, ci convinceremo che sia eseguibile senza offesa delle ragioni dell'arte e della storia, potremo eseguirlo; se no, sceglieremo un'altra area, d'accordo col municipio.

L'onorevole presidente della Commissione potrà render conto alla Camera di questi emendamenti concordati.

DA COMO, *presidente della Commissione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DA COMO, *presidente della Commissione*. La Commissione si è occupata di questa questione, ed ha voluto che la soluzione relativa fosse presa, sentito il parere dei corpi competenti.

Essa ha quindi concordato col ministro la seguente modificazione del capoverso dell'articolo 2:

« È pure approvata la convenzione col comune di Pesaro, a condizione che all'articolo 1 di essa sia sostituito il seguente: Il comune di Pesaro s'obbliga a costruire un palazzo per uso dei servizi della posta e del telegrafo, secondo un progetto compilato a cura del Comune, che dovrà essere approvato dai Ministeri delle poste e dei telegrafi e dei lavori pubblici, nonchè dal Ministero dell'istruzione pubblica, dopo sentito l'avviso del Consiglio superiore delle belle arti ».

E all'articolo 2 della convenzione, ha pure concordato che esso venga sostituito dal seguente:

« La spesa complessiva a carico dello Stato per la costruzione del detto palazzo, compresi gli impianti del riscaldamento, dell'acqua e dell'illuminazione, viene stabilito in lire 200.000 », togliendovi le parole: « giusta il progetto precitato ». « L'area sarà dal Comune ceduta gratuitamente; e sarà pure ceduto gratuitamente un ambiente di circa metri quadrati 80, esistente al primo piano dell'attiguo palazzo in via Branca ».

Così saranno tutelati tutti i diritti, che somamente ci stanno a cuore, dell'arte e della storia. (*Bene! — Bravo!*)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Toscanelli.

(*Non è presente*).

Ha facoltà di parlare l'onorevole Rosadi.

ROSADI. Avevo chiesto di parlare, per interloquire sull'edificio di Pesaro, che minacciava una manomissione, un sacrilegio, ad un tesoro dell'arte.

Ma la proposta del Ministero e della Commissione mi toglie ogni dubbio, cosicché non

mi resta che raccomandare a tutti l'approvazione di questo disegno di legge, il quale favorisce giustamente sette nobilissime città, tra cui Pesaro, patria di Gioacchino Rosini. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ettore Mancini.

MANCINI ETTORE. Avrei rinunciato volentieri a parlare, se la parola dell'onorevole Rosadi non m'avesse trascinato in campo.

Egli ha detto che il municipio di Pesaro minacciava la manomissione di monumenti d'arte; e così ha rievocato una polemica che si era fatta in questi ultimi tempi.

Ora debbo dire... (*No! no!*), brevemente, che la polemica è una montatura e che quel municipio non minacciava nessuna manomissione. Il progetto non tocca nessun diritto dell'arte, perchè la facciata polettiana è di trascurabile valore artistico.

Posso affermare qui, con la testimonianza di documenti sicurissimi, che la chiesa non giustifica affatto gli scrupoli degli amatori d'arte: perchè essa non è più la chiesa malatestiana, la quale fu distrutta e rifatta, senza nessuna pretesa artistica, al principio del secolo scorso. (*Interruzioni*). Ed il portale non soltanto non viene manomesso, nè toccato, ma rimane al suo posto nella facciata completata secondo le linee quattrocentesche.

Del resto il saggio suggerimento della Commissione, di subordinare l'esecuzione di questo progetto al parere del Consiglio superiore di belle arti, è una garanzia per tutti.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cirmeni.

CIRMENI. Pienamente sodisfatto della presentazione dell'emendamento da parte della Commissione e delle dichiarazioni fatte dall'onorevole ministro, dichiaro che ritiro l'interrogazione, che avevo presentato su questo argomento, e mi unisco completamente alle brevi considerazioni fatte dall'onorevole Rosadi, nella speranza che il palazzo delle poste e dei telegrafi di Pesaro sia costruito in un'altra area. Non ho altro da dire. (*Commenti*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Montù.

MONTU', *relatore*. La Commissione, oltre ciò che ha proposto per bocca del suo presidente, propone pure che fra le condizioni per l'approvazione della convenzione col comune di Pesaro sia posta quella che nell'articolo 8 della convenzione

medesima, invece di dire: « tre anni dal giorno in cui sarà promulgata la legge di approvazione », si dica: « tre anni dal giorno in cui sarà reso esecutorio il progetto ».

PRESIDENTE. Non essendovi altre osservazioni, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo alla discussione degli articoli:

Art. 1.

È autorizzata l'assegnazione straordinaria di lire 2,450,000 per la costruzione di edifici ad uso dei servizi postali ed elettrici a

Mantova, Padova, Perugia, Pesaro e Siena; per l'acquisto ed adattamento — allo stesso uso — del palazzo già Bettoni, ora di proprietà comunale, a Brescia; e per l'acquisto dei sotterranei del fabbricato demaniale adibito a sede dei detti servizi a Verona.

La detta somma sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi, a carico degli esercizi indicati nell'annesso allegato A e con le erogazioni in essa specificate.

Si dia lettura dell'allegato A.

CAMERINI, segretario, legge:

Assegnazione per titoli e per esercizi finanziari della somma

TITOLI DELLE SPFSE	1910-11	1911-12	1912-13	1913-14	1914-15	1915-16
Acquisto e adattamento di un edificio a Brescia . .	66,444	101,881	101,881	101,881	101,881	35,437
Costruzione di un edificio a Mantova	»	»	78,068	78,068	78,068	78,068
Id. id. Padova	»	»	53,911	53,911	53,911	53,911
Id. id. Perugia	»	»	»	112,314	112,314	112,314
Id. id. Pesaro	»	»	20,394	20,394	20,394	20,394
Id. id. Siena	»	»	67,196	67,196	67,196	67,196
Acquisto dei sotterranei del fabbricato della posta e del telegrafo a Verona	»	24,000	»	»	»	»
A disposizione dell'Amministrazione per imprevisti e sorveglianza	3,556	14,119	18,550	26,236	51,961	»
Totali . . .	70,000	140,000	340,000	460,000	485,725	367,324

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, metto a partito l'articolo 1° con l'allegato A, di cui è stata data lettura.

(È approvato).

Art. 2.

Sono approvate le annesse convenzioni stipulate coi comuni di Brescia, Mantova, Padova, Perugia e Siena.

E' pure approvata la convenzione col comune di Pesaro a condizione che nell'articolo 13, dopo le parole « controfirmate per reciproca garanzia », si aggiunga: « Disegni, planimetrie e partiti architettonici dovranno essere approvati dal Ministero dell'istruzione pubblica, udito il parere del Consiglio superiore delle Belle Arti, senza di che il progetto non sarà esecutivo ».

Si dia lettura delle Convenzioni annesse. CAMERINI, segretario, legge:

ALLEGATO B.

Convenzione fra lo Stato e il Comune di Brescia per l'adattamento, l'ampliamento e la cessione in vendita del palazzo ex Bettoni in Brescia, da destinarsi a sede degli uffici della posta e del telegrafo.

L'anno millenovecentonove, addì ventidue del mese di aprile, in Brescia; fra l'Amministrazione dello Stato, rappresentata dal cavalier Rinaldo Toselli, direttore provinciale delle poste e dei telegrafi; ed il comune di Brescia, rappresentato dal signor comm. avv. Girolamo Orefici, sindaco, debitamente autorizzato dal Consiglio comunale con le deliberazioni in data 12 e 27 febbraio 1909, rese esecutive nei modi di legge, viene convenuto e stipulato quanto segue:

Art. 1.

Il comune di Brescia cede in vendita allo Stato, per uso dei servizi postali-telegrafici di questa città, il palazzo ex Bettoni, di proprietà comunale, per il prezzo di lire trecentomila (lire 300,000), compresa l'area di metri quadrati 1450 circa, ora adibita a giardino; e compreso altresì l'uso gratuito dell'acqua della quale è attualmente dotato il detto immobile, beninteso che tale uso perdurerà finchè l'immobile stesso rimarrà destinato a sede degli uffici postali e telegrafici.

Il detto palazzo, coll'annesso giardino, sito in via Umberto I al civico numero 13, è registrato nel catasto fabbricati vigente (vecchio) come segue:

Mappali numeri 3212 - 3213 - 3224, casa con giardino e portico, di piani 4, vani 66, reddito imponibile lire 2325.

Confina con le seguenti proprietà:

A mattina: la Società anonima Teatro Sociale in Brescia, coi mappali numeri 3920 e 3211;

A mezzodì: parte la Prebenda prepositurale di San Lorenzo in Brescia, col mappale numero 3210 e colle lettere B Z; parte pel salto in vicolo chiuso di San Lorenzo, e nel resto con altro salto la proprietà del conte Vincenzo Bettoni col mappale numero 3223;

A sera: parte la via Umberto I e parte per salti diversi la proprietà Braga Cesare col mappale numero 3246-a; Facchinelli Luigi coi numeri 3225 e 3226, il vicolo chiuso di San Lorenzo e la proprietà del conte Vincenzo Bettoni col numero 3223;

A monte: parte il Teatro Sociale col mappale numero 3246-a; parte l'area di copertura del Garza e altra striscia d'area facente parte del numero 3225, e per salto Facchinelli Luigi coi numeri 3225 e 3226.

Art. 2.

Il comune si obbliga di restaurare, adattare ed ampliare il detto palazzo conforme il progetto particolareggiato in data 25 gennaio 1909, compilato, per conto del comune stesso, dall'ingegnere Trebeschi Arnaldo, d'accordo con l'ufficio tecnico comunale e con competenti funzionari della posta e del telegrafo; beninteso che detto progetto dovrà essere previamente approvato dal Ministero dei lavori pubblici.

Art. 3.

La spesa a carico dello Stato per tutti i lavori concordati viene stabilita in lire centosessantamila (lire 160,000), giusta il progetto precitato.

Art. 4.

La somma di lire 300,000 pattuita, come all'articolo 1, per la cessione del palazzo, verrà soddisfatta, dallo Stato al comune, in cinque annualità eguali, comprensive dell'interesse annuo del 3.50 per cento al netto di qualsiasi imposta o tassa, e quindi dall'ammontare, in cifra tonda, di lire 66,444 ciascuna, restando convenuto che il pagamento della prima annualità verrà fatto entro il mese di luglio, o al più tardi in quello di agosto, del 1910.

Art. 5.

La somma di lire 160,000 per i lavori, di cui all'articolo 3, verrà anticipata dal comune, al quale sarà rimborsata dallo Stato in cinque annualità eguali, comprensive dell'interesse annuo del 3.50 per cento al netto di qualsiasi imposta o tassa, e quindi dell'ammontare, in cifra tonda, di lire 35,437 ciascuna, restando espressamente stabilito:

a) che il pagamento della prima annualità verrà fatto soltanto quando il palazzo, completato con tutti i lavori ed impianti progettati, sarà consegnato in piena e libera proprietà allo Stato, e ad ogni modo non prima del luglio 1911, beninteso che la detta consegna e la constatazione del regolare esequimento dei lavori ed impianti predetti dovrà risultare da apposito verbale, da redigersi d'accordo con l'ufficio tecnico comunale, coll'ufficio del Genio civile, con un funzionario dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi e con un rappresentante del regio demanio;

b) che all'infuori degli interessi gravanti sulle annualità convenute, nessun altro onere dovrà far carico allo Stato per interessi sulle somme che saranno, per qualsiasi titolo, anticipate dal comune.

Art. 6.

È pure espressamente stabilito che la somma di lire 160,000 con i relativi interessi, di cui all'articolo precedente, costituisce il limite massimo dell'onere dello Stato per la completa esecuzione del progetto; e che quindi qualsiasi eventuale eccedenza dovrà — ogni ragione od eccezione rimossa — essere a carico del comune; mentre se dalla contabilità finale dei lavori risulterà che sulla detta somma siasi conseguita qualche economia, questa dovrà andare a sollievo dell'onere dello Stato.

Art. 7.

La spesa sostenuta dal comune per la completa esecuzione del progetto verrà desunta dalla contabilità finale dei lavori, riveduta dall'ufficio del Genio civile, ed approvata dal Ministero dei lavori pubblici.

Art. 8.

Finchè la detta contabilità finale non sarà stata approvata, l'ammontare delle annualità maturate, riferibili al rimborso della spesa sostenuta dal comune per l'esecuzione dei lavori, sarà di lire 35,437, corrispondente, in cifra tonda, ad un quinto della somma

di lire 160,000 cui ammonta il progetto e dei relativi interessi, salvo a fare le corrispondenti deduzioni nelle annualità maturate qualora la spesa risultasse minore.

Art. 9.

Sarà in facoltà del Ministero delle poste e dei telegrafi di ordinare, durante l'esecuzione dei lavori ma in tempo utile, varianti nella distribuzione ed assegnazione dei locali interni, sempre quando non alterino la portata finanziaria del progetto.

Art. 10.

L'alta sorveglianza dei lavori è devoluta all'ufficio del Genio civile, per conto ed a spese dello Stato.

Il comune dovrà provvedere, dal canto suo ed a sue spese, per la sorveglianza diretta dei lavori stessi e per i rapporti e per la tenuta della contabilità con le imprese cui verranno appaltati, attenendosi alle prescrizioni che saranno dettate dal Genio civile.

Lo Stato si manterrà estraneo alle vertenze che potessero sorgere tra il Comune e le imprese assuntrici dei lavori, quando anche originate da contestazioni fatte dall'Ufficio del Genio civile.

Le eventuali divergenze tra il comune e lo Stato saranno risolte con le norme stabilite dalla legge sui lavori pubblici del 20 marzo 1865, allegato F; dal regolamento per la direzione, contabilità e collaudo dei lavori per conto dello Stato, approvato con regio decreto del 25 maggio 1895, numero 350; e dal capitolato generale a stampa, approvato con decreto del Ministero dei lavori pubblici in data 28 maggio 1885.

Art. 11.

Di tutti i disegni, planimetrie, partiti architettonici ed ogni altro documento che dovrà regolare la esecuzione dei lavori, saranno scambiate copie autentiche fra le parti contraenti, controfirmate per reciproca garanzia. Gli originali saranno ritirati dal Ministero delle poste e dei telegrafi per essere depositati nell'Archivio di Stato.

Tutte le altre copie occorrenti al Ministero delle poste e dei telegrafi ed all'ufficio del Genio civile dovranno essere approntate a cura e spese del Comune.

Art. 12.

Il comune assume l'impegno di consegnare il palazzo in istato di abitabilità, e col completamento di tutti i lavori ed im-

pianti progettati, entro il mese di novembre del 1910, alla condizione che il Ministero delle poste e dei telegrafi lo autorizzi, non oltre il mese di giugno 1909, ad intraprendere i lavori stessi.

Ove la consegna del palazzo nel modo, nel termine e colle condizioni predette venisse, per parte del comune, ritardata, dovrà il comune medesimo provvedere a proprie spese i locali occorrenti per collocare, in via provvisoria, quella parte degli uffici postali e telegrafici che per la fine di dicembre 1910, a cui scadono i contratti di affitto dei locali attuali, non potesse ancora essere sistemata nella nuova sede.

Art. 13.

La presente convenzione viene stesa su carta libera e sarà registrata gratuitamente, perchè stipulata nell'interesse dell'Amministrazione dello Stato, e non sarà valida per l'Amministrazione stessa se non dopo approvata per legge.

Fatta in doppio originale, letta, approvata e sottoscritta dalle parti contraenti il giorno, mese ed anno che sopra.

TOSELLI RINALDO.

Direttore provinciale delle poste e dei telegrafi di Brescia.

Il Sindaco di Brescia.

G. OREFICI.

ALLEGATO C.

Convenzione fra il Regio Governo ed il Comune di Mantova per la costruzione di un palazzo ad uso dei servizi della posta e del telegrafo nella città di Mantova.

L'anno millenovecentodieci addì 18 del mese di maggio in Roma, fra il Regio Governo, rappresentato da Sua Eccellenza il grande ufficiale Augusto Ciuffelli, ministro delle poste e dei telegrafi, ed il Comune di Mantova, rappresentato dal suo Sindaco signor ing. cav. Riccardo Cristofori, debitamente autorizzato dal Consiglio comunale con deliberazione in data 14 gennaio 1910, resa esecutiva nei modi di legge, viene convenuto e stipulato quanto segue:

Art. 1.

Il comune di Mantova si obbliga di costruire nella detta città, sull'area di metri quadrati 2,000 circa, prospiciente la piazza Garibaldi e compresa fra il Rio e via Bartolomeo Grazioli, già dell'Agnello, un palazzo per uso dei servizi della posta e del telegrafo, con-

forme al progetto particolareggiato compilato dall'ufficio tecnico comunale in data 29 aprile 1910, il quale progetto dovrà essere previamente approvato dal Consiglio superiore dei lavori pubblici e dal Ministero delle poste e dei telegrafi.

Art. 2.

La spesa complessiva a carico dello Stato per la costruzione del detto palazzo, compreso il costo dell'area relativa e la formazione della medesima, e compresi altresì gli impianti del riscaldamento, dell'illuminazione e della distribuzione dell'acqua previsti nel detto progetto, viene stabilita in lire 350,000 (trecentocinquantamila).

Art. 3.

La detta somma di lire 350,000 verrà anticipata dal comune, al quale sarà rimborsata dallo Stato in cinque annualità eguali, comprensive dell'interesse annuo del 3.75 per cento al netto di qualsiasi imposta o tassa, restando espressamente stabilito:

a) che il pagamento della prima annualità verrà fatto soltanto quando il palazzo sarà completamente ultimato e consegnato in piena e libera proprietà allo Stato, beninteso che tale consegna e la constatazione del compimento e della regolarità di tutti i lavori progettati dovranno risultare da apposito verbale, da redigersi d'accordo con l'ufficio tecnico comunale, con l'ufficio del Genio civile, con un funzionario dell'Amministrazione postale e telegrafica e con un rappresentante del regio demanio;

b) che nessun altro onere dovrà far carico allo Stato per interessi sulle somme che saranno anticipate dal Comune, all'infuori degli interessi gravanti sulle cinque annualità, come sopra convenuti.

Art. 4.

È pure espressamente convenuto che la detta somma di lire 350,000 costituisce il limite massimo dell'onere dello Stato per la completa esecuzione del progetto e per la cessione dell'area, e che quindi qualsiasi eventuale eccedenza per qualunque titolo dovrà — ogni ragione ed eccezione rimossa — essere a carico del Comune.

Rimane inoltre stabilito che qualora dalla contabilità finale risulti che le spese accertate per la esecuzione dei lavori e per gli impianti ed accessori di cui all'articolo 2, escluse tutte quelle relative all'area ed alle sproprieazioni, siano inferiori a lire 280,000

(duecentottantamila), l'economia conseguita dovrà andare a sollievo dell'onere dello Stato.

Art. 5.

La spesa sostenuta dal comune per la esecuzione dei lavori ed impianti progettati verrà desunta dalla contabilità finale, riveduta dall'ufficio del Genio Civile ed approvata dal Ministero dei lavori pubblici.

Art. 6.

Finchè la detta contabilità finale non sia stata approvata, l'ammontare di ciascuna annualità maturata sarà di lire 78,068 (settantottomilasessantotto) corrispondente, in cifra tonda, ad un quinto della somma di lire 350,000 coi relativi interessi, salvo a fare le corrispondenti deduzioni nelle annualità maturande qualora la spesa risultasse minore.

Art. 7.

Il comune si impegna di ultimare il palazzo, con tutti gli impianti ed ed accessori previsti nel progetto, entro il termine massimo di mesi trentasei dal giorno in cui sarà promulgata la legge di approvazione della presente convenzione.

Art. 8.

Sarà in facoltà del Ministero delle poste e dei telegrafi di ordinare durante la esecuzione dei lavori, ma in tempo utile, varianti nella distribuzione ed assegnazione dei locali interni, sempre quando non alterino la portata finanziaria del progetto.

Art. 9.

Il Governo si impegna, nei limiti della legge e dei regolamenti, a far dichiarare di pubblica utilità le espropriazioni di immobili che si renderanno necessarie per la esecuzione del progetto.

Art. 10.

L'alta sorveglianza dei lavori è devoluta all'ufficio del Genio civile, per conto ed a spese del Governo.

Il comune dovrà provvedere, dal canto suo ed a sue spese, per la sorveglianza diretta dei lavori stessi e per i rapporti e la tenuta della contabilità con le imprese cui verranno appaltati, attenendosi alle prescrizioni che saranno dettate dall'ufficio del Genio civile.

Il Governo si manterrà estraneo alle vertenze che potessero sorgere fra il comune e le imprese assuntrici dei lavori, quando

anche originate da contestazioni fatte dall'ufficio del Genio civile.

Le eventuali divergenze fra il comune ed il Governo saranno risolte con le norme prescritte dalla legge sui lavori pubblici del 20 marzo 1865 (allegato F); dal regolamento per la direzione, contabilità e collaudo dei lavori per conto dello Stato, approvato con regio decreto del 25 maggio 1895, n. 350; e dal capitolato generale a stampa approvato con decreto del Ministero dei lavori pubblici in data 29 maggio 1885.

Art. 11.

Di tutti i disegni, planimetrie, partiti architettonici ed ogni altro documento che dovrà regolare la costruzione dell'edificio, saranno scambiate copie autentiche fra le parti contraenti, controfirmate per reciproca garanzia. Gli originali saranno ritirati dal Ministero delle poste e dei telegrafi per essere depositati nell'Archivio di Stato.

Tutte le altre copie occorrenti al Ministero delle poste e dei telegrafi ed all'ufficio del Genio civile dovranno essere approntate per cura ed a spese del comune.

Art. 12.

La presente convenzione e tutti gli atti che il comune dovrà stipulare per le espropriazioni e gli acquisti delle aree e degli stabili necessari per la costruzione del palazzo della posta e del telegrafo saranno estesi su carta libera e registrati gratuitamente.

Art. 13.

La presente Convenzione non sarà esecutiva se non dopo approvata per legge.

Fatta in doppio originale, letta, approvata e sottoscritta il giorno, mese ed anno che sopra in Roma.

AUGUSTO CIUFFELLI

ministro delle poste e dei telegrafi.

RICCARDO CRISTOFORI

sindaco di Mantova.

ALLEGATO D.

Convenzione fra il Ministero delle poste e telegrafi, il Ministero delle finanze e il comune di Padova, per costruzione di un palazzo ad uso dei servizi della posta e del telegrafo nella città di Padova.

L'anno millenovecentonove addì 27 del mese di settembre in Padova.

Fra il Ministero delle poste e dei telegrafi rappresentato dal cavalier Guido Cioni,

direttore provinciale; il Ministero delle finanze, rappresentato dal signor commendatore Giovanni Battista Montemezzo, regio intendente di finanza, ed il comune di Padova, rappresentato dal suo sindaco senatore commendatore Giacomo Levi Civita, debitamente autorizzato dal Consiglio comunale con deliberazioni in data 28 aprile e 28 maggio 1909, rese esecutive nei modi di legge, viene convenuto e stipulato quanto segue:

Art. 1.

Il Comune di Padova si obbliga di costruire in questa città, sull'area di metri quadrati 2614,61 compresa fra il corso del Popolo e la riviera Beldomandi, un palazzo per uso dei servizi della posta e del telegrafo, composto di sotterraneo, piano terreno, primo piano e secondo piano, conforme al progetto particolareggiato compilato dall'ufficio tecnico comunale in data 14 novembre 1908, il quale progetto dovrà essere previamente approvato dal Consiglio superiore dei lavori pubblici e dall'ufficio tecnico di revisione del Ministero dei lavori pubblici.

Come risulta dal detto progetto, la costruzione riguardante l'ultimo piano verrà limitata, per quanto riguarda l'interno del fabbricato, soltanto ai muri perimetrali e maestri e alla copertura con tetto. Vi saranno quindi esclusi i pavimenti, i soffitti, i corridoi, gli intonaci, gli infissi, nonchè le diramazioni degli impianti di illuminazione, di riscaldamento e ventilazione e dell'acqua, al che verrà provveduto a cura e spese del Governo qualora in prosieguo di tempo i bisogni del servizio richiedessero di occupare anche il detto piano. È inteso però che le condutture principali per i detti impianti dovranno essere prolungate fino all'ultimo piano, in modo che restino soltanto da eseguirsi le diramazioni quando occorra di occupare il piano stesso. Conseguentemente dovranno le dette condutture, nonchè la potenzialità dell'impianto di riscaldamento e ventilazione, essere proporzionate ai maggiori eventuali bisogni dell'occupazione del detto piano.

Art. 2.

La spesa complessiva a carico dello Stato per la completa esecuzione del detto progetto viene stabilita in lire trecentosessantamila (360,000), di cui lire 350,000 per lavori ed accessori, giusta il progetto medesimo, e lire 10,000 per l'area.

Art. 3.

La detta somma di lire 360,000 sarà anticipata dal Comune, cui verrà soddisfatta dallo Stato nei modi stabiliti dai seguenti articoli.

Art. 4.

Ad escomputo della somma di lire 360,000 di cui nel precedente articolo, il Ministero delle finanze (Direzione generale del demanio pubblico e patrimoniale) cede in piena e libera proprietà al Comune di Padova, per il prezzo di lire 120,000 (centoventimila) lo stabile demaniale ora adibito a sede dei servizi postali e telegrafici di quella città, sito in via 8 Febbraio al civico n. 1 e descritto in mappa al numero 3389 del censimento dell'anno 1846 e nel catasto recentemente attivato alla sezione F, foglio V, mappale n. 345, con tutti i diritti, gli obblighi, le ragioni, azioni e servitù attive e passive di qualsiasi specie e natura spettanti allo stabile stesso e su di esso gravanti.

Art. 5.

La rimanente somma di lire 240,000 sarà pagata dallo Stato al Comune in cinque annualità eguali, comprensive dell'interesse annuo al 4 per cento netto da qualsiasi imposta o tassa.

Art. 6.

Il pagamento della prima annualità, di cui l'articolo precedente, verrà fatto soltanto quando il palazzo sarà completamente ultimato e consegnato in piena e libera proprietà allo Stato e ad ogni modo non prima del luglio 1911; beninteso che tale consegna e la constatazione del compimento e della regolarità di tutti i lavori ed impianti progettati dovrà risultare da apposito verbale, da redigersi d'accordo con l'ufficio comunale, con l'ufficio del Genio civile, con un funzionario dell'Amministrazione postale-telegrafica e con un rappresentante del regio Demanio.

Art. 7.

Viene espressamente stabilito che all'infuori degli interessi gravanti sulle cinque annualità convenute, nessun altro onere dovrà far carico allo Stato per interessi sulle somme che per qualsiasi titolo saranno anticipate dal Comune.

Art. 8.

È pure espressamente stabilito che la somma di lire trecentosessantamila, di cui ai precedenti articoli 2 e 3, costituisce il limite

massimo dell'onere dello Stato per la completa esecuzione del progetto e per la cessione dell'area, e che quindi qualsiasi eventuale eccedenza dovrà, ogni ragione ed eccezione rimossa, essere a carico del Comune; mentre se dalla contabilità finale dei lavori risulterà che sulla detta somma siasi conseguita qualche economia, questa dovrà andare a sollievo dell'onere dello Stato.

Art. 9.

La spesa sostenuta dal Comune per la esecuzione dei lavori progettati verrà desunta dalla contabilità finale, riveduta dall'ufficio del Genio civile ed approvata dal Ministero dei lavori pubblici.

Art. 10.

Finchè la detta contabilità finale non sia stata approvata, l'ammontare di ciascuna annualità maturata sarà di lire 53,911, corrispondente, in cifra tonda, ad un quinto della somma di lire duecentoquarantamila coi relativi interessi di cui all'articolo 5, salvo a fare le corrispondenti deduzioni nelle annualità maturande qualora la spesa per la esecuzione dei lavori, impianti ed accessori, risultasse minore delle lire 350,000 previste dal progetto.

Art. 11.

Il Comune s'impegna di ultimare il palazzo con tutti g'impianti ed accessori progettati, entro il termine massimo di mesi trentasei dal giorno in cui sarà promulgata la legge di approvazione della presente convenzione.

Art. 12.

Sarà in facoltà del Ministero delle poste e dei telegrafi di ordinare durante la esecuzione dei lavori, ma in tempo utile, varianti nelle distribuzioni ed assegnazione dei locali interni, sempre quando non alterino la portata finanziaria del progetto.

Art. 13.

Il Governo si impegna, nei limiti della legge e dei regolamenti, a far dichiarare di pubblica utilità le espropriazioni di immobili che si rendessero necessarie per la esecuzione del progetto.

Art. 14.

L'alta sorveglianza dei lavori è devoluta all'Ufficio del Genio civile per conto ed a spese del Governo. Il Comune dovrà provvedere, dal canto suo ed a sue spese, per

la sorveglianza diretta dei lavori stessi, per i rapporti e per la tenuta della contabilità con le imprese cui verranno appaltati attenendosi alle prescrizioni che saranno dettate dall'Ufficio del Genio civile.

Il Governo si manterrà estraneo alle vertenze che potessero sorgere fra il Comune e le imprese assuntrici dei lavori, quando anche originate da contestazioni fatte dall'Ufficio del Genio civile.

Le eventuali divergenze fra il Comune ed il Governo saranno risolte con le norme prescritte dalla legge sui lavori pubblici del 20 marzo 1865, (allegato F), dal regolamento per la direzione, contabilità e collaudo dei lavori per conto dello Stato approvato con regio Decreto del 25 maggio 1895, n. 350; e dal capitolato generale a stampa, approvato con decreto del Ministero dei lavori pubblici in data 29 maggio 1885.

Art. 15.

Di tutti i disegni, planimetrie, partiti architettonici e di ogni altro documento che dovrà regolare la costruzione dell'edificio, saranno scambiate copie autentiche fra le parti contraenti, controfirmate per reciproca garanzia. Gli originali saranno ritirati dal Ministero delle poste e dei telegrafi per essere depositati nell'Archivio di Stato.

Tutte le altre copie occorrenti al Ministero delle poste e dei telegrafi ed all'Ufficio del Genio civile dovranno essere approntate per cura ed a spese del Comune.

Art. 16.

Resta convenuto che la consegna al Comune del fabbricato demaniale, in cui si trovano attualmente gli uffici della posta e del telegrafo, verrà fatta soltanto quando il nuovo palazzo destinato a sede degli uffici stessi sarà completamente ultimato, collaudato e dichiarato abitabile; e che dal Comune dovrà inoltre essere lasciato all'Amministrazione delle poste e dei telegrafi il tempo necessario, non superiore a sei mesi, per arredare la detta nuova sede e per trasportarvi tutti gli uffici, beninteso che nessun compenso sarà dovuto al Comune per la dilazionata consegna del fabbricato demaniale suddetto.

Art. 17.

La presente convenzione, e tutti gli atti che il Comune dovrà stipulare per le espropriazioni e gli acquisti delle aree e degli stabili necessari per la costruzione del pa-

lazzo della posta e del telegrafo saranno estesi su carta libera e registrati gratuitamente.

Art. 18.

La presente convenzione non sarà esecutiva se non dopo approvata con legge.

Fatta in triplo originale, letta, approvata e sottoscritta il giorno, mese ed anno sopra indicati, in Padova.

Per il Ministero delle poste e dei telegrafi.

GUIDO CIONI.

Pel Ministero delle finanze

GIOVANNI BATTISTA MONTEMEZZO

Per il Comune di Padova

GIACOMO LEVI-CIVITA.

ALLEGATO E.

Convenzione fra il regio Governo ed il comune di Perugia per la costruzione di un palazzo ad uso dei servizi della posta e del telegrafo nella città di Perugia.

L'anno millenovecentodieci, addì ventidue del mese di aprile, in Roma.

Fra il regio Governo, rappresentato da Sua Eccellenza il Gr. Uff. Augusto Ciuffelli, ministro delle poste e dei telegrafi, ed il comune di Perugia, rappresentato dal suo sindaco signor conte commendatore dottore Luciano Valentini, debitamente autorizzato dal Consiglio comunale con deliberazione in data 21 febbraio 1910, resa esecutiva nei modi di legge, viene convenuto e stipulato quanto segue:

Art. 1.

Il comune di Perugia si obbliga di costruire nella detta città, sull'area di metri quadrati 1600 circa, da espropriarsi a sua cura e spese, compresa fra Via Mazzini, Piazza Garibaldi e la nuova Via che unirà la detta piazza col Corso Vannucci, un palazzo per uso dei servizi della posta e del telegrafo, conforme al progetto particolareggiato compilato dall'architetto professor commendatore Osvaldo Armani, per conto del Comune, in data 1° gennaio 1910, il quale progetto dovrà essere previamente approvato dal Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Art. 2.

La spesa complessiva a carico dello Stato per la costruzione del detto palazzo, viene stabilita in lire 500,000 (cinquecento-

mila) compresa l'area occorrente, e compresi altresì gli impianti del riscaldamento e dell'acqua, nonchè le condutture principali per l'illuminazione, restando ogni eccedenza a carico del comune.

Art. 3.

La detta somma di lire 500,000 verrà anticipata dal comune, al quale sarà rimborsata dallo Stato in cinque annualità eguali, comprensive dell'interesse annuo del 4 per cento al netto di qualsiasi imposta o tassa, restando espressamente stabilito:

a) che il pagamento della prima annualità verrà fatto soltanto quando il palazzo sarà completamente ultimato e consegnato in piena e libera proprietà allo Stato, beninteso che la consegna e la constatazione del compimento e della regolarità di tutti i lavori ed impianti accessori progettati dovranno risultare da apposito verbale, da redigersi d'accordo con l'ingegnere direttore dei lavori per conto del comune, con l'ufficio del Genio civile, con un funzionario dell'Amministrazione postale-telegrafica e con un rappresentante del regio demanio;

b) che all'infuori degli interessi gravanti sulle cinque annualità, come sopra convenuti, nessun'altro onere dovrà far carico allo Stato per interessi sulle somme che saranno anticipate dal comune, sia per le espropriazioni, sia per la esecuzione di tutti i lavori.

Art. 4.

È pure espressamente stabilito che la detta somma di lire 500,000 con i relativi interessi, di cui al precedente articolo, costituisce il limite massimo dell'onere dello Stato per la completa esecuzione del progetto compresi gli impianti accessori in esso previsti, nonchè per la cessione dell'area, e che quindi qualsiasi eventuale eccedenza dovrà, ogni ragione od eccezione rimossa: essere a carico del comune; mentre se dalla contabilità finale risulterà che il municipio per lavori ed espropriazioni, abbia incontrata una spesa minore di lire 500,000, la differenza dovrà andare a sollievo dell'onere dello Stato.

Art. 5.

La spesa sostenuta dal comune per la esecuzione dei lavori progettati e per le espropriazioni verrà desunta dalla contabilità finale, riveduta dall'ufficio del Genio civile ed approvata dal Ministero dei lavori pubblici.

Art. 6.

Finchè la detta contabilità finale non sia stata approvata, l'ammontare di ciascuna annualità maturata sarà di lire 112,314 (centododicimila trecentoquattordici) corrispondente, in cifra tonda, ad un quinto della somma di lire 500,000 coi relativi interessi, salvo a fare le corrispondenti deduzioni nelle annualità maturande qualora la spesa risultasse minore.

Art. 7.

Il comune s'impegna di ultimare il palazzo, con tutti gli impianti ed accessori previsti dal progetto, entro il termine di tre anni dal giorno in cui sarà promulgata la legge di approvazione della presente convenzione.

Art. 8.

Sarà in facoltà del Ministero delle poste e dei telegrafi di ordinare, durante la esecuzione dei lavori, ma in tempo utile, varianti nella distribuzione ed assegnazione dei locali interni, sempre quando non alterino la portata finanziaria del progetto.

Art. 9.

Il Governo s'impegna, nei limiti della legge e dei regolamenti, a far dichiarare di pubblica utilità le espropriazioni di immobili che si renderanno necessarie per la esecuzione del progetto.

Art. 10.

L'alta sorveglianza dei lavori è devoluta all'ufficio del Genio civile, per conto ed a spese del Governo. Il comune dovrà provvedere, dal canto suo ed a sue spese, per la direzione e sorveglianza diretta dei lavori stessi, nonchè per i rapporti e per la tenuta della contabilità con le imprese cui verranno appaltati, attenendosi alle prescrizioni che saranno dettate dall'ufficio del Genio civile.

Le eventuali divergenze fra il comune ed il Governo saranno risolte con le norme prescritte dalla legge sui lavori pubblici del 20 marzo 1865 (Allegato F); dal regolamento per la direzione, contabilità, e collaudo dei lavori per conto dello Stato, approvato con regio decreto del 25 maggio 1895, n. 350; e dal capitolato generale a stampa approvato con decreto del Ministero dei lavori pubblici in data 28 maggio 1885.

Art. 11.

Di tutti i disegni, planimetrie, partiti architettonici ed ogni altro documento che dovrà regolare la costruzione dell'edificio

saranno scambiate copie autentiche fra le parti contraenti, controfirmate per reciproca garanzia.

Gli originali saranno ritirati dal Ministero delle poste e dei telegrafi per essere depositati nell'Archivio di Stato.

Tutte le altre copie occorrenti al Ministero delle poste e dei telegrafi ed all'ufficio del Genio civile dovranno essere approntate per cura ed a spese del comune.

Art. 12.

La presente convenzione e tutti gli atti che il comune dovrà stipulare per le espropriazioni e gli acquisti delle aree e degli stabili necessari per la costruzione del palazzo postelegrafico e per l'isolamento del medesimo mediante l'apertura della nuova via, saranno estesi su carta libera e registrati gratuitamente.

Art. 13.

La presente convenzione non sarà esecutiva se non dopo approvata per legge.

Fatta in doppio originale, letta, approvata e sottoscritta il giorno, mese ed anno che sopra in Roma.

AUGUSTO CIUFFELLI,
ministro delle poste e dei telegrafi.

LUCIANO VALENTINI,
sindaco di Perugia.

ALLEGATO F.

Convenzione fra il Regio Governo, il Comune di Pesaro e la Cassa di risparmio di Pesaro, per la costruzione di un palazzo ad uso dei servizi della posta e del telegrafo nella città di Pesaro.

L'anno millenovecentodieci, addì tre del mese di maggio in Pesaro.

Fra il Regio Governo rappresentato dal signor Francesco Forni, direttore provinciale delle poste e dei telegrafi di Pesaro; il Comune di Pesaro, rappresentato dal suo sindaco signor professore Ugo Tombesi; e la Cassa di risparmio di Pesaro, rappresentata dal signor Piergiovanni professore Alfredo; ed in conformità, per parte del Comune, alle deliberazioni del Consiglio comunale in data 31 gennaio e 5 febbraio 1910, rese esecutive nei modi di legge; e per parte della Cassa di risparmio alle deliberazioni del Consiglio di amministrazione in data 11 gen-

naio e 2 maggio 1910, viene convenuto e stipulato quanto segue:

Art. 1.

Il Comune di Pesaro si obbliga di costruire nella detta città, sull'area di sua proprietà, di metri quadrati 830 circa, derivante dalla parziale demolizione dell'ex edificio di San Domenico compreso fra la piazza Vittorio Emanuele e le vie Branca e Giordano Bruno, un palazzo per uso dei servizi della posta e del telegrafo, conforme al progetto in data 22 gennaio 1910 compilato, per conto del Comune, dall'architetto professore Edoardo Collamarini e dall'ingegnere professore Ettore Lambertini, il quale progetto dovrà essere previamente approvato dal Ministero dei lavori pubblici.

Art. 2.

La spesa complessiva a carico dello Stato per la costruzione del detto palazzo, compresi gli impianti del riscaldamento, dell'acqua e dell'illuminazione, viene stabilita in lire 200,000 (lire duecentomila) giusta il progetto precitato. L'area sarà dal Comune ceduta gratuitamente; e sarà pure ceduto gratuitamente un ambiente di circa metri quadrati 80, di proprietà comunale, esistente al primo piano dell'attiguo palazzo in via Branca, come risulta dai disegni planimetrici che fanno parte del progetto.

Art. 3.

La Cassa di risparmio di Pesaro si obbliga, dietro richiesta del Comune, di somministrare, mediante conto corrente, al Comune stesso od alle persone che saranno da esso designate, le somme necessarie per la esecuzione del progetto, fino alla concorrenza delle lire 200,000 di cui al precedente articolo.

Art. 4.

Lo Stato si obbliga di versare alla Cassa di risparmio di Pesaro, per conto del Comune, la detta somma di lire 200,000 in dodici annualità eguali, comprensive dell'interesse annuo del 3,25 % al netto di qualsiasi imposta o tassa, restando espressamente stabilito:

a) che il pagamento della prima annualità verrà fatto soltanto quando il palazzo sarà completamente ultimato e consegnato in piena e libera proprietà allo Stato, beninteso che tale consegna e la constatazione del compimento e della regolarità di tutti i lavori ed impianti progettati dovrà risul-

tare da apposito verbale, da redigersi d'accordo coll'ufficio tecnico comunale, con l'ufficio del Genio civile, con un funzionario dell'Amministrazione postale telegrafica e con un rappresentante del Regio Demanio.

b) che all'infuori degli interessi gravanti sulle dodici annualità, come sopra convenute, nessun altro onere dovrà far carico allo Stato per interessi sulle somme che saranno anticipate dal Comune o dalla Cassa di risparmio.

Art. 5.

È pure espressamente stabilito che la detta somma di lire 200,000 con i relativi interessi, costituisce il limite massimo dell'onere dello Stato per la completa esecuzione del progetto; e che quindi qualsiasi eventuale eccedenza dovrà — ogni ragione ed eccezione rimossa — essere a carico del Comune; mentre se dalla contabilità finale dei lavori risulterà che sulla detta somma si sia conseguita qualche economia, questa dovrà andare a sollievo dell'onere dello Stato.

Art. 6.

La spesa sostenuta dal Comune per la costruzione del palazzo e per gli impianti accessori progettati verrà desunta dalla contabilità finale dei lavori, riveduta dall'ufficio del Genio civile ed approvata dal Ministero dei lavori pubblici.

Art. 7.

Finchè la detta contabilità finale non sia stata approvata, l'ammontare di ciascuna annualità maturata sarà di lire 20,394 (ventimilatrecentonovantaquattro) corrispondente, in cifra tonda, ad un dodicesimo della somma di lire 200,000 coi relativi interessi, salvo a fare le corrispondenti deduzioni nelle annualità maturande qualora la spesa risultasse minore.

Art. 8.

Il Municipio s'impegna di ultimare il palazzo con tutti gli impianti ed accessori previsti nel progetto, entro il termine massimo di tre anni dal giorno in cui sarà promulgata la legge di approvazione della presente convenzione.

Art. 9.

Sarà in facoltà del Ministero delle poste e dei telegrafi di ordinare durante la esecuzione dei lavori, ma in tempo utile, varianti

nella distribuzione ed assegnazione dei locali interni, sempre quando non alterino la portata finanziaria del progetto.

Art. 10.

Qualora per eventuali divergenze fra il comune e lo Stato, quest'ultimo ritardasse o sospendesse, del tutto o in parte, il pagamento delle annualità da versarsi alla Cassa di risparmio secondo il termine pattuito, il comune si obbliga di corrispondere puntualmente del proprio al detto Istituto le annualità intere o la differenza alle convenute scadenze, fino alla totale concorrenza delle somme dall'Istituto medesimo somministrate, comprensive degli interessi e tutto ciò senza obbligo di contestazione o di costituzione in mora.

Art. 11.

Il Governo s'impegna, nei limiti della legge e dei regolamenti, a far dichiarare di pubblica utilità le espropriazioni di immobili che si rendessero necessarie per la esecuzione del progetto.

Art. 12.

L'alta sorveglianza dei lavori è devoluta all'ufficio del Genio civile per conto ed a spese del Governo. Il comune dovrà provvedere, dal canto suo ed a sue spese, per la sorveglianza diretta dei lavori stessi; per i rapporti e per la tenuta della contabilità con le imprese cui verranno appaltati, attenendosi alle prescrizioni che saranno dettate dall'ufficio del Genio civile.

Il Governo si manterrà estraneo alle vertenze che potessero sorgere fra il comune e le imprese assuntrici dei lavori, quando anche originate da contestazioni fatte dall'ufficio del Genio civile.

Le eventuali divergenze fra il comune ed il Governo saranno risolte con le norme prescritte dalla legge sui lavori pubblici del 20 marzo 1865 (allegato *F*); dal regolamento per la direzione, contabilità e collaudo dei lavori per conto dello Stato, approvato con regio decreto del 25 maggio 1895, n. 350; e dal capitolato generale a stampa approvato con decreto del Ministero dei lavori pubblici in data 29 maggio 1885.

Art. 13.

Di tutti i disegni, planimetrie, partiti architettonici ed ogni altro documento che dovrà regolare la costruzione dell'edificio, saranno scambiate copie autentiche fra le

parti contraenti, controfirmate per reciproca garanzia.

Disegni, planimetrie e partiti architettonici dovranno essere approvati dal Ministero della pubblica istruzione udito il parere del Consiglio Superiore delle Belle Arti senza di che il progetto non sarà esecutivo.

Gli originali saranno, per cura del Ministero delle poste e dei telegrafi, depositati nell'Archivio di Stato.

Tutte le altre copie occorrenti al Ministero delle poste e dei telegrafi ed all'ufficio del Genio civile dovranno essere approntate per cura ed a spese del comune.

Art. 14.

La presente convenzione viene stesa su carta libera e sarà registrata gratuitamente perchè stipulata nell'interesse dell'Amministrazione dello Stato, e non sarà valido per l'Amministrazione stessa se non dopo approvata con legge.

Fatta in triplice originale, letta, approvata e sottoscritta il giorno, mese ed anno che sopra in Pesaro.

Per il regio Governo:

FORNI FRANCESCO, Direttore postelegrafico.

Pel comune:

Il Sindaco: UGO TOMBESI.

Per la Cassa di risparmio:

Il Presidente: ALFREDO PIERGIOVANNI.

ALLEGATO G.

Convenzione fra l'Amministrazione dello Stato ed il comune di Siena per la costruzione di un palazzo ad uso dei servizi della posta e del telegrafo nella città di Siena.

L'anno millenovecentodieci addì sette del mese di maggio in Siena.

Fra l'Amministrazione dello Stato, rappresentata dall'illustrissimo signor direttore provinciale dei servizi postali e telegrafici signor cavalier Aristide Parrini; ed il comune di Siena, rappresentato dal suo sindaco signor nobile cavaliere avvocato Mario Bianchi Bandinelli, debitamente autorizzato dal Consiglio comunale con deliberazioni in data 26 marzo e 25 maggio 1909, rese esecutorie nei modi di legge, viene convenuto e stipulato quanto segue:

Art. 1.

Il comune di Siena, si obbliga di costruire nella detta città, sull'area di metri quadrati 1457 circa, sita nella piazza Um-

berto I, confinata dalla piazza stessa, Naldini Girolamo, Turillazzi Natale, Barabesi Raffaello e con un'altra area libera a disposizione del comune rispondente sul vicolo del Rustichetto e Naldini Girolamo, salvo se altri, ecc., un palazzo per uso dei servizi della posta e del telegrafo, conforme al progetto particolareggiato compilato dall'ufficio tecnico comunale in data 6 febbraio 1909, approvato dal Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Art. 2.

La spesa complessiva a carico dello Stato per la costruzione del detto palazzo viene stabilita in lire 300,000, (trecentomila) giusta il progetto precitato, di cui lire ventiquattromila per l'area e lire duecentosettantaseimila per i lavori ed impianti accessori.

Art. 3.

La detta somma di lire 300,000 verrà anticipata dal Comune, al quale sarà rimborsata dallo Stato in cinque annualità eguali, comprensive dell'interesse annuo del 3,90 per cento al netto di qualsiasi imposta e tassa, restando espressamente stabilito:

a) che il pagamento della prima annualità verrà fatto soltanto quando il palazzo sarà completamente ultimato e consegnato in piena e libera proprietà allo Stato, beninteso che tale consegna e la constatazione del compimento e della regolarità di tutti i lavori progettati dovranno risultare da apposito verbale, da redigersi d'accordo con l'Ufficio tecnico comunale, con l'Ufficio del Genio civile, con un funzionario dell'Amministrazione postale telegrafica, e con un rappresentante del regio Demanio.

b) che nessun altro onere dovrà fare carico allo Stato per interessi sulle somme che saranno anticipate dal Comune, all'infuori degli interessi gravanti sulle cinque annualità, come sopra convenute.

Art. 4.

È pure espressamente stabilito che la detta somma di lire 300,000, coi relativi interessi, di cui nel precedente articolo, costituisce il limite massimo dell'onere dello Stato per la completa esecuzione del progetto e per la cessione dell'area, e che quindi qualsiasi eventuale eccedenza dovrà — ogni ragione ed eccezione remossa — essere a carico del comune; mentre se dalla contabilità finale dei lavori risulterà che sulla

detta somma siasi conseguita qualche economia, questa dovrà andare a sollievo dell'onere dello Stato.

Art. 5.

La spesa sostenuta dal Comune per la esecuzione dei lavori progettati verrà desunta dalla contabilità finale, riveduta dall'Ufficio del Genio civile ed approvata dal Ministero dei lavori pubblici.

Art. 6.

Finchè la detta contabilità finale non sia stata approvata, l'ammontare di ciascuna annualità maturata sarà di lire 67,196, (sessantasettemila cento novantasei) corrispondente, in cifra tonda, ad un quinto della somma di lire 300,000, coi relativi interessi, salvo a fare le corrispondenti deduzioni nelle annualità maturande qualora la spesa risultasse minore.

Art. 7.

Il Comune s'impegna di ultimare il palazzo con tutti gli impianti ed accessori previsti nel progetto, entro il termine massimo di mesi trentasei dal giorno in cui sarà promulgata la legge di approvazione della presente convenzione.

Art. 8.

Sarà in facoltà del Ministero delle poste e dei telegrafi di ordinare, durante la esecuzione dei lavori, ma in tempo utile, varianti nella distribuzione dei locali interni, sempre quando non alterino la portata finanziaria del progetto.

Art. 9.

Il Governo s'impegna, nei limiti della legge e dei regolamenti, a far dichiarare di pubblica utilità le espropriazioni di immobili che si rendessero necessarie per la esecuzione del progetto.

Art. 10.

L'alta sorveglianza dei lavori è devoluta all'ufficio del Genio civile, per conto ed a spese del Governo.

Il comune dovrà provvedere, dal canto suo ed a sue spese, per la sorveglianza diretta dei lavori stessi, e per i rapporti e la tenuta della contabilità con le imprese cui verranno appaltati, attenendosi alle prescrizioni che saranno dettate dall'ufficio del Genio civile.

Il Governo si manterrà estraneo alle vertenze che potessero sorgere fra il comune e

le imprese assuntrici dei lavori, quand'anche originate da contestazioni fatte dall'ufficio del Genio civile, in base alle condizioni stabilite dai capitolati e contratti di appalto.

Le eventuali divergenze fra il comune ed il Governo saranno risolte con le norme prescritte dalla legge sui lavori pubblici del 20 marzo 1865 (allegato F); dal regolamento per la direzione, contabilità e collaudo dei lavori per conto dello Stato, approvato con regio decreto del 25 maggio 1895 n. 350 e dal capitolato generale a stampa, approvato con decreto del Ministero dei lavori pubblici in data 28 maggio 1885.

Art. 11.

Di tutti i disegni, planimetrie, partiti architettonici ed ogni altro documento che dovrà regolare la costruzione dello edificio, saranno scambiate copie autentiche fra le parti contraenti, controfirmate per reciproca garanzia. Gli originali saranno ritirati dal Ministero delle poste e dei telegrafi per essere depositati nell'Archivio di Stato.

Tutte le altre copie occorrenti al Ministero delle poste e dei telegrafi ed all'ufficio del Genio civile, dovranno essere approntate per cura ed a spese del comune.

Art. 12.

La presente convenzione, e tutti gli atti che il comune dovrà stipulare per le espropriazioni e gli acquisti delle aree e degli stabili necessari per la costruzione del palazzo postale telegrafico, saranno stesi su carta libera e registrati gratuitamente.

Art. 13.

La presente convenzione non sarà esecutiva se non dopo approvata con legge.

Fatta in triplice originale, letta, approvata e sottoscritta il giorno, mese ed anno che sopra in Siena, e precisamente nella sala di residenza della Giunta municipale posta nel palazzo pubblico, Piazza Vittorio Emanuele II. — Il Campo — n. 1.

MARIO BIANCHI BANDINELLI,
Sindaco di Siena.

Il Direttore Provinciale delle poste
e dei telegrafi
ARISTIDE PARRINI.

PRESIDENTE. La Commissione, d'accordo col Governo, propone che l'articolo 2 del disegno di legge, sia così modificato:

« Sono approvate le annesse convenzioni stipulate coi Comuni di Brescia, Mantova, Padova, Perugia e Siena ».

« È pure approvata la convenzione col comune di Pesaro a condizione che:

a) all'articolo 1 di essa sia sostituito il seguente:

« Il comune di Pesaro si obbliga di costruire un palazzo per uso dei servizi della posta e del telegrafo, secondo un progetto compilato a cura del comune, che dovrà essere approvato dai Ministeri delle poste e dei telegrafi, nonchè dal Ministero della istruzione pubblica dopo sentito l'avviso del Consiglio superiore di Belle Arti ».

b) all'articolo 2 sia sostituito il seguente:

« La spesa complessiva a carico dello Stato per la costruzione del detto palazzo, compresi gli impianti del riscaldamento, dell'acqua e dell'illuminazione, viene stabilita in lire 200 mila (lire duecentomila). L'area sarà dal comune ceduta gratuitamente; e sarà pure ceduto gratuitamente un ambiente, di circa metri quadrati 80, esistente al primo piano del palazzo di proprietà comunale in via Branca ».

c) all'articolo 8 sia sostituito il seguente:

« Il Municipio s'impegna di consegnare il palazzo con tutti gli impianti previsti nel progetto entro il termine massimo di tre anni dal giorno in cui sarà reso esecutivo il progetto ».

Non essendovi osservazioni, metto a partito l'articolo 2 così modificato con le convenzioni annesse, di cui si è data lettura.

(È approvato).

Art. 3.

Per l'acquisto dei sotterranei del fabbricato demaniale suddetto, il Ministero delle poste e dei telegrafi, di concerto con l'Amministrazione del demanio, è autorizzato a stipulare coi proprietari il relativo contratto per il prezzo di lire 24,000 periziato dall'ufficio del Genio civile.

(È approvato).

Art. 4.

Sono dichiarate di pubblica utilità le espropriazioni che i comuni dovranno eseguire in dipendenza della costruzione degli edifici contemplati nella presente legge.

Per la determinazione delle indennità dovute ai proprietari degli immobili espropriati e per l'abbreviazione dei termini nella procedura delle espropriazioni, i comuni sono autorizzati a valersi del disposto dell'articolo 13 della legge 15 gennaio 1885,

n. 2892, per il risanamento della città di Napoli.

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: Conversione in scuole regie dell'Istituto tecnico e della Scuola tecnica di Spoleto, sede dell'Istituto nazionale per gli orfani degli impiegati civili dello Stato.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in scuole regie dell'Istituto tecnico e della Scuola tecnica di Spoleto, sede dell'Istituto nazionale per gli orfani degli impiegati civili dello Stato.

Se ne dia lettura.

CAMERINI, segretario, legge: (V. *Stampato* n. 538 A).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Lucifero.

LUCIFERO. Ho chiesto di parlare su questo disegno di legge, non per oppormi ad esso, ma solamente per richiamare l'attenzione del ministro, che fu presidente della Commissione che stabilì le norme organiche per la conversione delle scuole medie, sulla prima eccezione che a quella legge organica vien ad esser fatta con questo disegno di legge.

La ragione addotta per giustificare questa deroga è certamente pietosa e tale da rispondere ai sentimenti che tutti i deputati hanno verso gli orfani dei nostri impiegati.

Ma, a parer mio, non sembra che l'esempio che si cita, cioè quello dell'Istituto nazionale degli orfani dei maestri elementari, possa esser veramente invocato poichè quell'Istituto fu creato dallo Stato e quindi nacque già regio, cosicchè non vulnerò alcuna norma organica, relativa alla regificazione degli istituti secondari.

Invece dopo questo disegno di legge, il quale degli orfani degli impiegati si serve soltanto come motivo, ma non può certamente servirsi come argomento principale, l'onorevole ministro vedrà aprirsi davanti a sè una tale breccia che nemmeno l'autorità sua varrà a chiudere.

L'onorevole Gallini già presentò una sua proposta per convertire in regia la scuola

di Pavullo; l'onorevole Buonanno domandò che nella sua provincia, dove non v'è quasi nessun istituto governativo d'istruzione secondaria, una delle scuole esistenti fosse convertita in regia; ora tutte queste proposte varranno purtroppo a ferire la legge organica e a sconvolgere un'altra volta tutta la nostra legislazione sulle scuole medie, che, mercè l'autorevole intervento dell'onorevole Credaro e il mio modesto contributo, aveva posto fine a quelle iniquità che l'onorevole Credaro ed io avevamo creduto di rilevare quando studiavamo insieme quel disegno di legge.

Intendo quindi mettere l'onorevole ministro sull'avviso su quanto dopo questo avverrà, e lo prego caldamente di fare in guisa che quell'anarchia che non più tardi del 1907 noi abbiamo fatto cessare non venga nuovamente a verificarsi per effetto di questa legge, che ha pietosissime origini, ma che avrà deplorevolissime conseguenze.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dell'istruzione pubblica.

CREDARO, ministro dell'istruzione pubblica. La città di Spoleto si trova in una condizione singolare. Essa alberga l'Istituto degli orfani degli impiegati italiani, verso i quali il Governo e il Parlamento hanno dei doveri specialissimi.

Non credo che questo precedente, onorevole Lucifero, possa essere invocato da altre città, perchè nessun'altra città d'Italia si trova in queste condizioni. Non è una ragione pietosa che ha mosso il Governo a presentare questo disegno di legge al Parlamento, ma è una ragione di Stato: gli orfani dei nostri funzionari debbono trovarsi in condizioni da poter essere istruiti ed educati.

Il comune di Spoleto ha fatto dei sacrifici enormi, avendo donato all'Istituto cento mila lire: ora esso non può aumentare i suoi sacrifici gravandosi di una spesa notevolissima per regificare queste due scuole. Il Governo crede che le condizioni di quella città siano degne di accoglienza.

Assicuro l'amico onorevole Lucifero che, per parte mia, mi opporrò fermamente a che la legge che abbiamo studiata insieme riceva delle ferite. Ma questa non è una ferita, questo è un dovere nostro.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo alla discussione degli articoli.

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a convertire in scuole regie dal 1° ottobre 1910 l'Istituto tecnico e la Scuola tecnica di Spoleto.

(È approvato).

Art. 2.

Il comune di Spoleto pagherà dalla medesima data allo Stato, come contributo alle spese per il personale direttivo ed insegnante di dette scuole, l'annua somma complessiva di lire 20,574, al netto dell'introito per tasse scolastiche, che sarà devoluto a totale beneficio dell'erario. Il Comune stesso provvederà, inoltre, direttamente al personale assistente dell'Istituto tecnico, ed a quello di servizio per entrambe le scuole, per le quali fornirà altresì i locali, il podere sperimentale, il materiale scolastico e scientifico e quanto altro sia necessario per il loro funzionamento.

(È approvato).

Art. 3.

A decorrere dal 1° ottobre 1910 è soppresso l'assegno fisso di lire 6,000 stanziato nel bilancio della pubblica istruzione a favore dell'Istituto tecnico di Spoleto, cessando contemporaneamente da parte del detto Comune il diritto a godere di sussidi sul bilancio medesimo per il mantenimento della sua Scuola tecnica.

(È approvato).

Art. 4.

Con decreto del ministro del tesoro saranno portate allo stato di previsione della spesa per il Ministero della pubblica istruzione le modificazioni inerenti all'attuazione della presente legge.

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Sistemazione di crediti del tesoro verso le provincie di Campobasso, di Chieti e di Salerno.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Sistemazione di crediti del tesoro verso le provincie di Campobasso, di Chieti e di Salerno.

Se ne dia lettura.

RIENZI, segretario, legge: (V. Stampato n. 532-A).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta su questo disegno di legge.

Non essendovi iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo alla discussione degli articoli.

Art. 1.

Le provincie di Campobasso, di Chieti e di Salerno sono ammesse a corrispondere le somme dovute al Tesoro, per contributi nelle spese di opere stradali, liquidati e non soddisfatti al 31 dicembre 1909, mediante pagamento di cinquanta uguali annualità, senza interesse, a cominciare dal 1910.

Uguale durata di ammortamento è ammessa, pure senza interesse, per le singole quote di contributo nelle spese stradali risultanti a carico delle provincie suddette, a partire dal 1° gennaio 1910, con decorrenza, per l'ammortamento stesso, dall'anno successivo a quello in cui le quote siano notificate.

(È approvato).

Art. 2.

La disposizione dell'articolo 9 della legge 14 luglio 1907, n. 542, che ammette il pagamento in venti annualità, senza interesse, delle singole quote dei contributi a carico degli Enti interessati nelle spese portuali contemplate dalla legge stessa, è estesa, a favore delle provincie di Chieti e di Salerno, al pagamento delle quote di contributo da soddisfarsi per tutte le spese di opere portuali contemplate dalle leggi vigenti.

(È approvato).

Art. 3.

A garanzia delle annualità di ammortamento indicate negli articoli precedenti, le provincie dovranno rilasciare altrettante delegazioni sulla sovrimposta, con l'applicabilità, pel versamento della sovrimposta vincolata a favore del Tesoro, delle disposizioni contenute nel titolo V della legge-testo unico - 29 luglio 1902, n. 281, e in genere di tutte le norme riguardanti la riscossione delle imposte dirette.

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà più tardi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Approvazione di maggiore assegnazione di fondi per completare la costruzione di una nuova sede per il Ministero di agricoltura, industria e commercio.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Approvazione di maggiore assegnazione di fondi per completare la costruzione di una nuova sede per il Ministero di agricoltura, industria e commercio.

Se ne dia lettura.

CAMERINI, *segretario, legge: (V. Stampato n. 558-A).*

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione degli articoli:

Art. 1.

È approvata una maggior assegnazione di lire 1,600,000, in aggiunta a quella concessa colla legge 5 maggio 1907, n. 271, per la costruzione di un edificio per collocarvi tutti gli Uffici centrali del Ministero di agricoltura, industria e commercio.

(È approvato).

Art. 2.

La Cassa dei depositi e prestiti è autorizzata a fare anticipazioni fino al limite della somma predetta al Ministero di agricoltura, industria e commercio agli effetti dell'articolo precedente. L'anticipazione sarà rimborsata in dieci annualità eguali, comprensive ciascuna del capitale e degli interessi 4 per cento, a cominciare dall'esercizio successivo a quello nel quale l'edificio sarà dichiarato abitabile. Nel capitale si comprenderanno anche gli interessi capitalizzati dal giorno della somministrazione del denaro al 31 dicembre dell'anno che precede quello in cui verrà corrisposta la prima annualità.

(È approvato).

Art. 3.

Le somme ricavate dall'anticipazione saranno imputate in apposito capitolo da istituirsi nello stato di previsione dell'entrata: una somma corrispondente sarà stanziata nella parte straordinaria dello stato di pre-

visione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio nel capitolo già esistente per la costruzione dell'edificio suddetto.

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà più tardi votato a scrutinio segreto.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARCORÀ.

Discussione del disegno di legge: Studio dei provvedimenti per promuovere l'irrigazione.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Studio dei provvedimenti per promuovere l'irrigazione.

Onorevole ministro di agricoltura, industria e commercio, consente che la discussione si faccia sul disegno di legge della Commissione?

RAINERI, *ministro d'agricoltura, industria e commercio.* Consento.

PRESIDENTE. Se ne dia lettura.

CAMERINI, *segretario, legge: (V. Stampato n. 457-A).*

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta su questo disegno di legge.

L'onorevole Canepa, insieme con gli onorevoli Fasce, Graffagni, Agnesi, D'Oria, Centurione, Astengo, Costa-Zenoglio, Cellesia, Macaggi, Cavagnari, Castellino, Loero, Negrotto, Gattorno, Pietro Chiesa, Bettolo, ha presentato il seguente ordine del giorno:

« La Camera richiama l'attenzione della Commissione istituita coll'articolo 1° del disegno di legge sulle condizioni della Liguria, bisognosa, non meno di qualsiasi altra regione, di provvedimenti per promuovere l'irrigazione ».

L'onorevole Canepa ha facoltà di svolgerlo.

CANEPA. Non farò perdere alla Camera che pochi minuti.

Ho presentato un ordine del giorno a nome anche di tutti i colleghi della Liguria e lo raccomando al cuore del ministro di agricoltura, del presidente e del relatore della Commissione.

Voterò con entusiasmo il disegno di legge, così come la Commissione l'ha riformato, compreso l'articolo che dichiara che le prime cure della istituenda Commissione

dovranno essere rivolte alle Puglie che tutti sappiamo arse e sitibonde ed alle quali si rivolge l'affetto di noi tutti che abbiamo sottoscritto l'ordine del giorno; e prego l'onorevole ministro e l'onorevole relatore di accogliere questa dichiarazione come nuovo attestato d'affetto verso quella nobile regione.

Ma mi permetta la Camera di ricordare che vi è un'altra regione in Italia non meno arsa, non meno sitibonda, non meno bisognosa di un'organizzazione agricola ed economica: parlo della Liguria.

Io non chiedo che sia riformata la legge, ma soltanto che venga accolto, almeno come raccomandazione, il mio ordine del giorno, perchè la Commissione che verrà nominata, voglia nel 1911 riferire non solo per le Puglie, ma anche per la Liguria.

Non ne dico le ragioni perchè tutti le intuiscono e perchè l'ora non me lo consente; ma dico all'onorevole ministro e all'onorevole relatore che confido sulla loro adesione, perchè ella, onorevole Giusso, ha detto che da Napoli in giù seminar grano è come giocare a primiera, ma nelle nostre regioni tutti gli agricoltori dicono che impegnare capitali nella terra è una follia, e che meglio vale giocarli al lotto o a Montecarlo perchè qualche volta un terno può uscir fuori, mentre i danari, spesi nella terra, non tornano più.

E questo si deve alla mancanza dell'acqua in quelle regioni, nelle quali l'acqua si raccoglie nelle sue viscere profonde, e perchè ho sentito dalla bocca di un grande scienziato dire che la Liguria è come una grande zattera, la quale naviga e si muove sopra le acque profonde che stanno sotto di essa.

Si tratta solo di estrarla e portarla sulle colline, dalle quali possa scendere in linfa fecondatrice.

Se si vorrà accogliere il mio ordine del giorno si proverà ancora una volta che le nostre rispettive regioni, Liguria e Puglia, come sono accomunate nelle sofferenze, così è ora che siano accomunate nella speranza redentrice.

PRESIDENTE. L'onorevole Samoggia, insieme con l'onorevole Ciacci, ha presentato il seguente ordine del giorno:

« La Camera, convinta della somma importanza che hanno i serbatoi o laghi artificiali per il disciplinamento dei corsi fluviali e più ancora per l'irrigazione e per la produzione di energia, invita il Governo a

voler sollecitamente concretare provvedimenti legislativi in proposito, tenendo conto, in modo speciale, dei bisogni dell'Italia centrale e meridionale e della Sicilia ».

L'onorevole Samoggia ha facoltà di parlare.

SAMOGGIA. Il mio ordine del giorno è una raccomandazione vivissima alla Commissione, che dovrà studiare i provvedimenti per l'irrigazione, di tener presente l'importanza grandissima che ha per tutta l'Italia, e, segnatamente per il Centro e per il Mezzogiorno, il serbatoio o lago artificiale, che è destinato a disciplinare le acque di irrigazione per l'agricoltura.

Richiamando su ciò l'attenzione della futura Commissione, non faccio altro che segnalare uno dei bisogni più salienti della agricoltura del nostro paese.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Nuvoloni.

NUVOLONI. Plaudo a questo disegno di legge con cui si mira davvero ad un'opera di giustizia e di vera e pubblica utilità, cercando di favorire l'irrigazione in tutte le regioni d'Italia. In tal modo si potranno trasformare non solo le colture esistenti, ma si potranno promuoverne delle altre. Lode sia al ministro Raineri che questo progetto di legge presentò.

Ma mentre io trovo giusto che si sia modificato l'articolo 3 del disegno di legge facendo obbligo alla Commissione reale che sarà nominata di presentare, anzichè entro il 30 giugno 1912, non più tardi del 30 giugno 1911, la relazione sul lavoro che avrà compiuto e le sue proposte, io sento di dover fare una raccomandazione all'onorevole ministro ed all'onorevole Commissione, ed eccola.

Sonvi regioni in cui trovansi alvei sabiososi e fluviali da cui si può estrarre abbondante acqua irrigua. Gli studi ormai sarebbero superflui.

Ma per portare l'acqua in collina occorrono non lievi spese a cui i comuni ed i consorzi da soli non possono far fronte. Or bene io vorrei, ed in questo consiste la mia raccomandazione, che il Governo, anche durante gli studi della nominata Commissione, previe tutte le garanzie ed accertamenti che credesse opportuni, desse incoraggiamenti, sotto forma di sussidi, oltrechè di mutui di favore, ai comuni ed agli enti che volessero rendere irrigui i loro terreni estraendo ed elevando l'acqua dai fiumi e dagli alvei.

RAINERI, *ministro d'agricoltura, industria e commercio*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RAINERI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Accetto la raccomandazione dell'onorevole Nuvoloni, come ugualmente accetto, come raccomandazione, gli ordini del giorno degli onorevoli Canepa e Samoggia. Ricordo però ai colleghi che siamo in materia di studio e non ancora in tema di provvedimenti di finanza.

PRESIDENTE. L'onorevole presidente della Commissione ha facoltà di parlare.

GIUSSO, *presidente della Commissione e relatore*. Associandomi a quanto ha detto l'onorevole ministro, ritengo che saranno tenute presenti tanto la proposta dell'onorevole Canepa quanto quella dell'onorevole Nuvoloni, come raccomandazioni.

Rispondendo poi all'onorevole Samoggia sono lieto di dichiarare che è mia ferma opinione che in molte provincie non si possa raggiungere lo scopo di vaste irrigazioni senza grandi e numerosi serbatoi. E tanto più lo dico inquantochè vi sono molte provincie, tra le quali una delle Puglie, precisamente quella di Capitanata, che senza questi serbatoi difficilmente potrà essere largamente irrigata; mentre con essi si potrà raggiungere anche un altro scopo, quello cioè di trattenere durante la stagione invernale le acque che spesso colla loro abbondanza danneggiano i terreni sottostanti più di quanto non li danneggi la stessa siccità. Sono lieto quindi di potermi associare al concetto espresso dall'onorevole Samoggia. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Onorevole Canepa, l'onorevole ministro ha dichiarato di accogliere il suo ordine del giorno come raccomandazione. Lo mantiene?

CANEPA. Lo ritiro, ringraziando l'onorevole ministro e l'onorevole presidente della Commissione di averlo accolto come raccomandazione.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione. La Commissione ha presentato due ordini del giorno. Il primo è così formulato:

« La Commissione confida che il Governo studierà i provvedimenti opportuni per estendere nelle Puglie i benefici della legge 28 febbraio 1886, n. 3731, ai singoli proprietari non uniti in consorzio, qualunque sia la superficie irrigata, la quantità d'acqua d'irrigazione ed i mezzi atti a provvederla e similmente fa voti che vengano estese

alle stesse provincie le disposizioni degli articoli 28, 29 e 31 del testo unico delle leggi sull'Agro romano, approvato con regio decreto del 10 novembre 1905 ».

Onorevole ministro di agricoltura, accetta quest'ordine del giorno?

RAINERI, *ministro d'agricoltura, industria e commercio*. Lo accetto.

PRESIDENTE. Lo metto a partito. (*È approvato*).

Il secondo ordine del giorno della Commissione è così formulato:

« La Camera fa voti che siano iniziati al più presto gli studi opportuni per estendere il servizio udometrico collo stabilire pluviometri in tutti i bacini d'Italia ed a diverse altezze ».

Onorevole ministro di agricoltura, lo accetta?

RAINERI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Lo accetto.

PRESIDENTE. Lo metto a partito. (*È approvato*).

Procediamo ora alla discussione degli articoli:

Art. 1.

Con decreto del ministro dell'agricoltura, industria e commercio, di concerto col ministro dei lavori pubblici, sarà nominata una Commissione Reale per gli studi e proposte relative ad opere di irrigazione dei terreni, dando la precedenza agli studi ed alle proposte riguardanti le provincie pugliesi.

(*È approvato*).

Art. 2.

Per sopperire alle spese di qualsiasi natura inerenti al compito della Commissione, è autorizzata la spesa di lire 100,000 da iscriversi nella parte straordinaria del bilancio del Ministero di agricoltura, industria e commercio, dell'esercizio finanziario 1909-10.

Il fondo disponibile alla chiusura del conto consuntivo sarà trasportato nei residui passivi sino ad esaurimento.

(*È approvato*).

Art. 3.

Non più tardi del 30 giugno 1911 sarà presentata al Parlamento una prima relazione sul lavoro compiuto dalla Commissione.

(*È approvato*).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Modificazione alla tabella A annessa alla legge 14 luglio 1907, n. 467.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Modificazione alla tabella A annessa alla legge 14 luglio 1907, n. 467 (*Modificato dal Senato*).

Se ne dia lettura.

CAMERINI, *segretario, legge: (Vedi Stampato n. 242-B)*.

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico del quale dò lettura:

« La tabella annessa alla legge 14 luglio 1907, n. 467, si intenderà aumentata di un vice-ammiraglio e diminuita di un contrammiraglio quando al contrammiraglio specialista direzionale, direttore generale di artiglieria ed armamenti presso l'Amministrazione centrale, per la sua anzianità generale, spetti la promozione al grado superiore. In tale caso il numero dei contrammiragli specialisti direzionali si intenderà diminuito di uno ».

Nessuno chiedendo di parlare, anche questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione a scrutinio segreto sui disegni di legge:

Pensione vitalizia alla vedova del professore P. R. Troiano;

Concessione di pensione agli eredi del professore Camillo Ghelli.

Propongo che si proceda pure alla votazione segreta dei seguenti disegni di legge testè discussi:

Autorizzazione a convertire in tombola la lotteria di lire 1,500,000 a favore della Lega navale italiana, autorizzata con legge 16 giugno 1907, n. 315;

Per il mantenimento del Liceo musicale di Santa Cecilia in Roma;

Tassa di soggiorno a favore dei comuni centri di cure climatiche, balneari o termali;

Costruzione ed acquisto di edifici ad uso dei servizi postali ed elettrici a Man-

tova, Padova, Perugia, Pesaro, Siena, Brescia e Verona.

Non essendovi osservazioni in contrario così rimane stabilito.

(*Così è stabilito*).

Si faccia la chiama.

CAMERINI, *segretario, fa la chiama*.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto e prego gli onorevoli segretari di numerare i voti.

(*Gli onorevoli segretari numerano i voti*).

Avverto la Camera che più tardi si farà una seconda votazione a scrutinio segreto.

Seguito della discussione del disegno di legge: Provvedimenti per la istruzione elementare e popolare.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione sul disegno di legge: Provvedimenti per la istruzione elementare e popolare.

BIANCHI LEONARDO, *presidente della Commissione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIANCHI LEONARDO, *presidente della Commissione*. Ho chiesto di parlare perchè ieri non si potè svolgere un ordine del giorno della Commissione, ordine del giorno al quale acconsentirono i ministri dell'istruzione pubblica e del tesoro, quando avemmo l'onore di discutere con loro di questa legge in seno alla Commissione che l'aveva in istudio.

La Commissione, considerando le misere condizioni dei custodi, bidelli e inservienti, ha espresso in un ordine del giorno il voto che « il Governo del Re provveda entro due anni dalla promulgazione della presente legge a migliorare le condizioni economiche dei salariati delle scuole elementari e negli uffici provinciali (custodi, bidelli e inservienti) ».

Io non ho bisogno di ricordare alla Camera l'importanza che può avere il contegno del bidello e dell'inserviente della scuola sulle funzioni scolastiche e sull'azione educatrice delle scuole.

Il contegno, la maniera di vestire, la nettezza, l'ordine nella scuola, l'assistenza garbata agli alunni, tutto concorre a creare un ambiente civile cui man mano si adatta l'alunno. Non ho nemmeno ragione di ricordare al Governo, il cui presidente ha scritto una pagina delle più geniali intorno al potere educativo della casa dell'operaio, per spendere molte parole su di un argo-

mento che s'impone da sè alla considerazione della Camera. La scuola è una delle case del popolo che ha una grande importanza per la sua dignità e per la maniera come è tenuta, sull'educazione del popolo.

È per questa ragione che debbo raccomandare alla Camera l'approvazione di quest'ordine del giorno; e pregare il Governo che presenti un disegno di legge, che non sarà che il compimento necessario della legge che ora stiamo discutendo.

PRESIDENTE. Devo avvertire la Camera, poichè non siamo ancora passati alla discussione degli articoli, che ieri sfuggì alla attenzione della Presidenza quest'ordine del giorno, perchè si trovava inserito nella relazione, e non era posto in fine, come avviene di solito. Di più era concepito in una forma, che non è l'ordinaria; di fatti vi si dice: « Infine la Commissione, considerando le misere condizioni dei custodi, bidelli ed inservienti, ha espresso in un ordine del giorno il voto, ecc. ».

Ora mi pare che per dare a questo concetto la forma di ordine del giorno si dovrebbe dire così: « La Commissione, considerando le misere condizioni dei custodi, bidelli o inservienti, fa voti che il Governo, ecc. ».

BIANCHI LEONARDO, *presidente della Commissione*. Accettiamo.

LUZZATTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUZZATTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Io non posso rifiutare di esaminare e studiare insieme coi miei colleghi la portata finanziaria (perchè l'effetto morale tutti lo gradiscono) di questo provvedimento, il quale sposta la spesa che oggi è a carico dei comuni e che si accolla lo Stato.

Quali sono gli effetti finanziari di questo provvedimento e delle altre deliberazioni che con questo disegno di legge si provocheranno, io non lo so oggi. Sono tutte cose che dobbiamo esaminare.

Quindi pregherei l'egregio mio amico onorevole Bianchi, di prendere atto di questa mia dichiarazione, che studieremo la questione con la massima attenzione e riferiremo alla Camera il risultato dei nostri studi.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno dice: « entro due anni ».

LUZZATTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Sta bene, ma dico che

pei miei successori ho la stessa cura finanziaria che ho per me. (*Si ride*).

PRESIDENTE. Insiste l'onorevole presidente della Commissione?

BIANCHI LEONARDO, *presidente della Commissione*. Ringrazio l'onorevole presidente del Consiglio della promessa di prendere in considerazione quest'ordine del giorno e debbo e voglio esprimere un pensiero, cioè che questo provvedimento possa essere al più presto deliberato, perchè quando si consideri che la scuola in parte è del comune e in parte è dello Stato, sarà agevole trovar modo che a codesto servizio concorran il Comune e lo Stato. Non voglio discutere adesso in quale maniera questa partecipazione venga realizzata e con legge regolata.

Ad ogni modo, esprimo il voto che non manchi questo servizio che credo importante per la dignità ed efficacia della scuola. Prendo intanto atto delle dichiarazioni dell'onorevole presidente del Consiglio.

PRESIDENTE. Procederemo ora all'esame degli articoli.

Onorevole ministro, accetta che la discussione si faccia sul testo della Commissione?

CREVARO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Accetto con le debite riserve.

PRESIDENTE. Sta bene.

TITOLO I.

Ordinamento dell'Amministrazione scolastica provinciale.

Art. 1.

L'Amministrazione scolastica provinciale è costituita di un Consiglio e di una Deputazione scolastica presieduti dal regio provveditore agli studi.

Sono membri del Consiglio scolastico provinciale:

- 1° il regio provveditore agli studi;
- 2° un direttore e un insegnante ordinario di regie scuole normali, o, dove queste non esistano, di un insegnante ordinario di scuole normali pareggiate: — nominati dal ministro;
- 3° l'ispettore scolastico addetto all'ufficio provinciale scolastico;
- 4° un direttore didattico e due insegnanti elementari che abbiano ottenuto la stabilità ed abbiano insegnato almeno cinque anni nelle pubbliche scuole elementari: — eletti rispettivamente dai direttori e dagli insegnanti elementari della provincia;

5° un medico, membro del Consiglio provinciale sanitario, scelto dal Governo;

6° un funzionario dell'amministrazione finanziaria, scelto dal Governo;

7° un consigliere provinciale, eletto dal Consiglio provinciale, e un consigliere del comune capoluogo di provincia, eletto dal Consiglio comunale;

8° un membro della Giunta provinciale amministrativa, eletto dalla Giunta medesima;

9° un giudice del tribunale dal quale dipende il capoluogo della provincia;

10° un numero di membri pari al numero dei circondari di ciascuna provincia, e in ogni caso non minore di tre e non maggiore di sei: — eletti a scrutinio di lista con la rappresentanza della minoranza, dai consiglieri comunali dei comuni che non siano capoluoghi di provincia o di circondario;

11° tre membri nominati dal ministro tra persone che abbiano speciale conoscenza dell'istruzione elementare.

I membri del Consiglio durano in carica un quadriennio e possono essere riconfermati o rieletti, eccezion fatta per i capi di istituto, che saranno rinnovati ogni biennio, per turno tra i residenti nella provincia.

I deputati al Parlamento non possono far parte del Consiglio scolastico.

Le funzioni dei membri del Consiglio sono gratuite; ma a coloro che non risiedono nel capoluogo della provincia spetta un'indennità per spese di viaggio e di soggiorno, secondo le norme da stabilirsi nel regolamento.

L'onorevole Baslini ha proposto di ripristinare l'articolo primo del disegno di legge come nel testo originario Daneo, sopprimendosi il terzo e il quarto capoverso; e poi ha presentato un articolo 1-bis che sarebbe una aggiunta all'articolo 2 bis del testo della Commissione.

« L'articolo 2-bis del testo della Commissione coll'aggiunta seguente:

« Dal Consorzio potranno escludersi, qualunque sia la loro popolazione, i comuni che, avendo istituite anche le scuole elementari superiori, ne facciano domanda entro un anno dalla promulgazione della presente legge, dimostrando di avere lodevolmente adempiuti tutti gli obblighi portati dalle leggi e dai regolamenti sulla istruzione elementare. Il giudizio sulla inclusione o la esclusione sarà pronunciato inappellabilmente dal Consiglio provinciale sco-

lastico. I comuni che ottenessero di essere esclusi dal Consorzio potranno, tuttavia, in progresso di tempo, esservi ammessi a loro domanda, o costretti a farne parte qualora, a giudizio del Consiglio scolastico, si rendessero inadempienti agli obblighi di legge ».

Avrei preferito di tenere un ordine logico; di dare cioè facoltà di parlare prima a quelli che propongono il ripristino del testo Daneo, poi a quelli che propongono sostituzioni o emendamenti più larghi, e infine a quelli che propongono emendamenti più limitati. Ma siccome vi sono molte iscrizioni, mi riservo di concretare il mio pensiero nel corso della discussione dell'articolo.

Intanto do facoltà di parlare all'onorevole Baslini, il quale svolgerà anche i suoi emendamenti.

BASLINI. Devo chiedere alla benevolenza della Camera che mi consenta di svolgere e di illustrare insieme gli emendamenti che ho presentati agli articoli, 2, 2-bis, 3, 3-bis; così potrò essere più chiaro e più breve, allo stesso tempo, e non domanderò ulteriormente di parlare.

Coll'emendamento all'articolo 1, intendo di proporre, come la Camera comprenderà facilmente, che si ritorni alla forma del consorzio, preferibile, secondo il mio modo di vedere, a quella del Consiglio scolastico, così come è formulata negli emendamenti dell'onorevole ministro. Colla soppressione dei due ultimi capoversi dell'articolo 1, che chiamerò Daneo, intendo di non consentire nella proposta che il consorzio possa abbracciare due provincie.

Se non che, dal momento che lo stesso proponente del disegno di legge ha creduto di rinunciare a questa forma di consorzio quale egli lo aveva ideato, io, che ebbi già a dichiarare anche nella discussione generale che, *autarchia* sì, *autarchia* no, le due forme sostanzialmente potevano equivalersi, non ho alcuna ragione di essere più realista del Re e non insisto in questa proposta, per cui avrei preferito che si tornasse alla originaria formazione del consorzio.

Venendo a dire dell'articolo 2 quale venne formulato dall'onorevole ministro, osservo alla Camera come io abbia proposto che si ritornasse all'articolo 2 del disegno di legge originario, in quanto nell'articolo si parla di comuni riuniti in consorzio, nell'altro, naturalmente, di consorzio non si parla più.

Codesto emendamento, dunque, cade da sè per effetto della dichiarazione, che ho fatto, di rinunciare al ripristino del consorzio.

E vado oltre. Dopo l'articolo 2, la Commissione propone un articolo 2-*bis*, che è quello che si riferisce ai capoluoghi di circondario la cui popolazione non superi i 10 mila abitanti; e vi si dice: in questo caso codesti capoluoghi potranno rinunciare alla diretta amministrazione delle scuole per entrare a far parte del consorzio.

Questo articolo 2-*bis*, che io, per ragione logica, in dipendenza dei miei emendamenti, proponeva dovesse diventare l'articolo 1-*bis*, ora può restare al suo posto avendo io rinunciato alla modificazione dell'articolo 1. Non pertanto debbo insistere nell'aggiunta che ho proposto di farvi, aggiunta che si legge a pagina 3 del fascicolo degli emendamenti. Essa è del tenore seguente:

« Dal Consorzio potranno escludersi, qualunque sia la loro popolazione, i comuni che, avendo istituite anche le scuole elementari superiori, ne facciano domanda entro un anno dalla promulgazione della presente legge, dimostrando di avere lodevolmente adempiuti tutti gli obblighi portati dalle leggi e dai regolamenti sull'istruzione elementare. Il giudizio sull'inclusione o la esclusione sarà pronunciato, ecc. ».

La ragione di questa aggiunta è evidente: io aderisco all'avviso di coloro (avviso che io stesso ebbi ad esprimere durante la discussione generale), i quali ritengono che qualora i comuni abbiano bene amministrato le loro scuole, non vi sia ragione alcuna perchè debbano essere costretti a far parte del consorzio.

Però osservo alla Camera che io metto nella mia disposizione aggiuntiva una condizione, la quale è restrittiva della facoltà di non consorziarsi, in quanto la limito a quei comuni che abbiano anche istituito le scuole superiori, perchè, a mio modo di vedere, lo scopo del presente disegno di legge deve essere quello soprattutto di intensificare nel modo maggiore l'istruzione popolare. Tanto è vero che negli emendamenti successivi, io propongo anche l'istituzione delle quarte classi in tutti i comuni e l'istituzione delle quinte e delle seste classi dove sia possibile di farle simultaneamente servire a diversi comuni vicini.

In relazione, pertanto, a questo mio punto di partenza, io ritengo si debba stabilire che soltanto i comuni, i quali abbiano già adempiuto a quegli obblighi sco-

lastici, che io vorrei fossero contemplati per tutti in questo disegno di legge (l'istituzione, cioè, del corso elementare superiore) siano esclusi dal consorzio.

Per tal guisa, onorevoli colleghi, come voi potete facilmente comprendere, l'esclusione, che io propongo, viene ad avere una portata molto minore di quella, cui altri ha accennato, che ha riguardo soltanto agli obblighi ai quali i comuni dovevano, a stretto rigore di legge, sottostare. Perchè secondo la mia proposta si debbono escludere solamente i comuni che abbiano già istituite le scuole superiori; nell'altro caso, invece, si escluderebbero anche quelli che, avendo aperto solo scuole inferiori, vi abbiano lodevolmente provveduto.

PRESIDENTE. Quanto alla materia dell'articolo terzo favorisca di aspettare a suo tempo. Quello che aveva detto finora, si poteva collegare con l'articolo in discussione; ma per l'articolo terzo aspetti.

BASLINI. Onorevole Presidente, mi lasci dire.

PRESIDENTE. Ci sono tanti altri emendamenti!... Con questo sistema sarebbe impossibile continuare.

BASLINI. Seusi, onorevole Presidente, questo articolo, che, coi miei emendamenti io considero come terzo, è compreso nell'articolo primo del disegno di legge che discutiamo. Per cui a me pare logico di parlarne senz'altro, per non essere obbligato a chiedere di parlare ancora.

PRESIDENTE. Ella dice di voler ripristinare l'articolo, come era stato proposto prima...

BASLINI. Ma nell'articolo si parla appunto della costituzione del Consiglio scolastico.

PRESIDENTE. Ne parlerà a suo tempo.

BASLINI. Ho già dichiarato, fin da principio, che mi sarei soffermato sull'articolo 1°, sul 2°, sul 2°-*bis*, sul 3° e sul 3°-*bis* da me proposto.

PRESIDENTE. Io, fino al 2°-*bis*, la capisco, ma al 3° non la capisco più. (*Si ride*). Di questo, ripeto, parlerà a suo tempo.

BASLINI. Dunque io mi richiamo a quello che dicevo testè. Questa esclusione che io propongo (e la Camera può convincersene) è assai limitata.

Veniamo ora all'articolo 1° del disegno di legge, quale fu emendato dall'onorevole Credaro, e che è quello che contempla appunto la formazione del Consiglio scolastico.

Qui è il punto vero del dissenso tra l'una e l'altra parte della Camera, tra me e l'onorevole ministro.

Ed a questo punto, col mio emendamento, io propongo che si ritorni alla proposta Daneo, modificando, bensì, la formazione del Consiglio scolastico, ma mantenendo ferme le disposizioni successive dal comma in cui l'articolo dice: « i deputati al Parlamento sono esclusi », ecc. sino alla fine. E dicendo: « sino alla fine », intendo di richiamare l'attenzione della Camera specialmente su quel comma dell'articolo terzo del disegno di legge Daneo con cui si stabilisce che il presidente del Consiglio scolastico debba essere elettivo; sul quale punto io credo di dover insistere.

Leggerò, dunque, l'emendamento che io propongo:

Ripristinare l'articolo qual'era formulato nel progetto originario, con le modificazioni seguenti:

A far parte del Consiglio scolastico provinciale sono chiamati:

1. Il regio provveditore agli studi;
2. Un consigliere di Prefettura, designato dal Governo;
3. Un direttore e un insegnante delle regie scuole normali, nominati dal Governo;
4. L'ispettore scolastico addetto all'Ufficio provinciale;
5. Il medico provinciale o altro medico che sia membro del Consiglio provinciale sanitario, da nominarsi dal Consiglio sanitario stesso;
6. Un funzionario dell'amministrazione finanziaria, nominato dal Governo;
7. Un membro della Giunta provinciale amministrativa, eletto dalla Giunta stessa, con esclusione dei funzionari governativi che ne fanno parte;
8. Un giudice del tribunale, che ha sede nel capoluogo della provincia, nominato dal Governo;
9. Un consigliere provinciale eletto dal Consiglio provinciale stesso;
10. Un consigliere del comune capoluogo di provincia, eletto dal Consiglio comunale;
11. Tanti membri eletti dai comuni compresi nel Consorzio, quanti corrispondono ad uno ogni 40 mila abitanti di popolazione consorziata, e, in ogni modo, non mai meno di otto, nè più di dodici. Essi verranno ripartiti fra i diversi circondari;
12. Un direttore didattico e tre insegnanti elementari della provincia.

Indi i deputati al Parlamento ecc., fino al termine dell'articolo.

Come, dunque, la Camera vede, io, quanto ai membri chiamati a far parte del Consiglio scolastico, concordo, in parte, con l'onorevole ministro: ammetto il provveditore, il direttore ed un insegnante delle scuole normali; ammetto l'ispettore scolastico, il medico provinciale od un altro medico da eleggersi dal Consiglio sanitario, faccio posto ad un funzionario dell'Amministrazione finanziaria, ad un membro della Giunta amministrativa, ad un giudice del tribunale, ad un consigliere provinciale, ad un consigliere eletto dal comune capoluogo della provincia, e finalmente vi comprendo un direttore didattico e, invece di due, tre insegnanti, per dare una rappresentanza anche ai maestri di scuola privata; il che parmi equo, dal momento che anche codeste scuole noi vogliamo vigilare. Fin qui dunque, io credo di andare col ministro pienamente d'accordo. Se non che il punto di dissenso viene ora e in ciò consiste, che il ministro propone gli sia data facoltà di nominare altri tre membri, di sua scelta, che abbiano speciale conoscenza dell'istruzione elementare, io, invece, propongo che ad uno di essi, sia sostituito un consigliere di prefettura, (per mantenere il necessario contatto fra questa Amministrazione, che viene a costituirsi, ed il capo della provincia) e gli altri due membri li abbandono.

Li abbandono perchè il ministro, per nominarli, verrebbe a trovarsi nella necessità di rimettersi completamente al giudizio, spesso troppo subbiettivo, delle autorità locali, al giudizio di un prefetto o di un sottoprefetto, giunti forse appena in residenza, i quali non conoscono nè persone nè cose. Ed allora, se così è, non val forse meglio di completare il Consiglio con l'accrescere il numero dei membri elettivi, i quali sono l'emanazione diretta degli enti locali, di quei comuni, che noi veniamo a menomare nei loro diritti? E, a tale proposito, osserverò come, col mio emendamento, io proponga che i membri elettivi debbano nominarsi, in ragione di popolazione, uno ogni quaranta mila abitanti, con un limite minimo di otto e un limite massimo di dodici; soggiungendo, però, subito che su tali limiti io non farò questione; fossero anche solamente otto per tutti i Consigli provinciali scolastici, ed io me ne starò pago. Quello su cui insisto si è che il numero dei rappresentanti i comuni sia accresciuto.

Quanto al sistema di nomina, io ne propongo uno, che mi pare risponda perfettamente al bisogno e che sarà tale per cui i comuni tutti dei diversi circondari avranno voce diretta per la elezione di codesti loro rappresentanti.

Dice il mio emendamento (articolo aggiuntivo 3-bis): « Per procedere alla nomina dei loro rappresentanti nel Consiglio provinciale scolastico, i comuni eleggeranno ciascuno, con deliberazione consigliare, un loro delegato ad un'assemblea circondariale, in cui questi dovranno procedere alla elezione dei rappresentanti che, in ragione di popolazione, saranno stati assegnati al circondario stesso ».

E codesta forma di elezione parmi preferibile a quella cui, senza precisarlo bene, il ministro vorrebbe ricorrere.

Infatti, se si dovesse procedere, come pare che il ministro proponga, ad una nomina a scrutinio di lista, facendo girare una scheda che tutti i comuni dovrebbero accettare, come potrebbero mai i comuni di un'intera provincia mettersi preventivamente d'accordo sui nomi di coloro su cui far cadere la scelta?

S'andrebbe incontro certamente ad una enorme dispersione di voti, e alla conseguenza, anche più grave, che i candidati raccoglierebbero così scarso numero di suffragi, nella più parte dei casi, da non potersi veramente dire che essi rappresentino la totalità dei comuni dai quali dovrebbero ripetere il mandato.

Gli è perciò che io, con l'articolo 3-bis, propongo, come la Camera ha potuto notare, una forma d'elezione a doppio scrutinio, adottando, come ebbi già a dire in sede di discussione generale, il sistema che è in vigore per la nomina dei membri delle Commissioni delle imposte dirette.

Tale è la modificazione che io, col mio articolo aggiuntivo 3-bis, proporrei di fare all'articolo 1° del disegno di legge, testo Credaro, per rendere più rispondente al pensiero ed alla volontà degli enti locali questo Consesso amministrativo.

Illustrati così i miei emendamenti, vengo alle obiezioni che si possono fare, e che effettivamente, benchè erroneamente, si fanno alla proposta sostanziale, in cui tanti colleghi convengono, di crescere il numero dei rappresentanti comunali in seno al Consiglio scolastico.

L'onorevole presidente del Consiglio ne ha accennata una. Noi, ha detto, vogliamo che la prevalenza spetti ai membri gover-

nativi, in quanto quì si tratta di amministrare somme ingenti che il Governo conferisce.

Ora, me lo perdoni l'onorevole Luzzatti, ma questa obiezione (che sarà certo combattuta validamente dall'onorevole Rubini), non parmi che abbia una grande consistenza; in quanto basterà che il Governo metta a disposizione una somma limitata per ciascun esercizio, per impedire ai Consigli scolastici di eccedere nella spesa.

Ma vi è un'altra obiezione. È stato detto già che nella Giunta provinciale amministrativa gli elementi elettivi hanno fatto cattiva prova; io non so, veramente, se ciò corrisponda alla realtà dei fatti, ma, se anche vi rispondesse, la ragione di questa insufficienza consiste evidentemente in ciò: che per la Giunta provinciale amministrativa sono tali e tante le incompatibilità che gli elementi migliori sono esclusi dal farne parte.

Difatti, nella Giunta amministrativa non possono entrare i deputati al Parlamento, non possono entrare i consiglieri comunali, non possono entrare, ancora oggi (malgrado la istituzione delle Commissioni di beneficenza), i membri che appartengono ai Consigli delle opere pie.

Ne sono, quindi, esclusi tutti gli elementi migliori, sui quali fu già esercitata la scelta dagli elettori, che li hanno mandati a far parte dei Consigli comunali o delle opere pie o, più ancora, li hanno mandati loro rappresentanti in Parlamento. Invece, nel disegno di legge, come è proposto, tutte queste incompatibilità, eccezion fatta per i membri del Parlamento, non sono stabilite e, quindi, a far parte di codesti Consigli potranno essere nominati indifferentemente sindaci, assessori, consiglieri comunali, amministratori di opere pie, tutti coloro, in una parola, nei quali la popolazione ripone la maggiore fiducia e che corrispondono al fior fiore della popolazione stessa.

Ecco perchè anche questa seconda obiezione, che i membri elettivi delle Giunte provinciali hanno fatto poca buona prova, non regge.

Per queste considerazioni, che ho sommarariamente esposte alla Camera, io, mentre rinunzio alla proposta di ritornare al Consorzio Daneo, debbo, per contro, insistere nell'emendamento che tende a dare ai membri elettivi di esso una parte più preponderante di quella che il disegno di legge non consenta e a rendere elettivo il presidente. Aggiungo, poi, che io non insisto, in via

assoluta, perchè venga adottata la composizione del Consiglio da me proposta, piuttosto che quella da altri desiderata; io insisto nel proposito di massima che a membri elettivi sia fatta parte maggiore in seno a codesta rappresentanza.

Perocchè, onorevoli colleghi, a questo patto soltanto si potrà ottenere, secondo il voto che il ministro ha espresso nella sua relazione, che si mantengano vivi e cordiali i contatti fra l'Amministrazione provinciale, che alla scuola dovrà provvedere e i comuni, in cui la scuola esercita il suo nobilissimo ufficio. (*Bene! Bravo! — Approvazioni a destra*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Di Cambiano.

DI CAMBIANO. Mi ero iscritto a parlare prima di firmare l'emendamento proposto dall'onorevole Rubini, e quindi io non tolgo all'autorevole collega il compito, che assolverà assai meglio che io non potrei fare, di difendere la nostra proposta.

Io mi limito quindi ad una semplice dichiarazione. Ieri ho votato il passaggio alla discussione degli articoli, perchè nella mia coscienza sentivo doveroso di unirmi alla manifestazione solenne della nostra Assemblea in favore della scuola e dei maestri, benchè non tutto mi suonasse scevro di mende il disegno di legge, e non del tutto mi appagassero le dichiarazioni del Governo.

Oggi il mio voto si ispira a quegli alti principi di decentramento e di autonomia degli enti locali, ai quali ho sempre informato prima i miei studi e poi la mia azione politica. E quindi, io cercherò che non siano dannosamente rotti i legami fra scuola e comune, e che sia rispettata, pur senza togliere loro il beneficio finanziario della legge, l'autonomia scolastica di quei comuni che se ne mostrino degni ed abbiano bene meritato dell'incremento della istruzione elementare e popolare. E perciò desidero che sia emendato l'articolo primo nel senso che venga rinvigorito l'elemento elettivo nel Consiglio provinciale scolastico e vi rimanga preponderante e che ne sia pur resa elettiva la presidenza affinchè il Consiglio provinciale scolastico non diventi un puro organismo burocratico, tutta e sola emanazione dello Stato, ma rispecchi e risenta ancora il soffio delle energie e delle simpatie locali in pro della scuola.

Auguro vivamente che a questi intenti e a questi principi si ispiri il disegno di legge e così consenta il Governo, così delibere la Camera. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Spetta di parlare all'onorevole Rosadi.

Non essendo presente, s'intende che abbia rinunciato anche agli emendamenti che ha proposti.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Bertolini.

BERTOLINI. Rinuncio a parlare.

PRESIDENTE. L'onorevole Daneo ha proposto il seguente emendamento all'articolo 1.

Sostituire:

« L'amministrazione scolastica provinciale è costituita da un Consiglio e da una Deputazione scolastica.

Sono membri del Consiglio scolastico provinciale:

1° Il regio provveditore degli studi.

2° Quattro membri residenti nella provincia e scelti tra persone esperte dell'istruzione elementare o tra funzionari dello Stato, nominati con decreto reale su proposta del ministro dell'istruzione:

3° Un direttore didattico e due maestri elementari, eletti rispettivamente dai direttori didattici e dai maestri elementari della provincia tra coloro che abbiano almeno cinque anni di esercizio tra i direttori e dieci anni per i maestri;

4° Quattro membri eletti a scrutinio di lista con la rappresentanza delle minoranze dei consiglieri comunali dei comuni, delle provincie o circondario;

5° Di due consiglieri provinciali eletti dal Consiglio provinciale;

6° Di due consiglieri eletti uno dal Consiglio comunale del capoluogo della provincia e uno dai consiglieri dei comuni capoluoghi di circondario.

Il presidente è nominato dal Consiglio nel suo seno. Il provveditore è vice-presidente del Consiglio scolastico e presiede la Deputazione scolastica ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole Daneo per svolgere il suo emendamento.

DANEO. Mi obbligano a proporre ed a svolgere questo emendamento le premesse e le promesse vostre. Voi avete promesso di non essere testardi (uso la frase del mio ottimo amico, il ministro dell'istruzione); io ho promesso che avrei dovuto, pur rinunciando al Consorzio, proporre e svolgere un emendamento che avvicinasse di più, aumentando la rappresentanza degli elementi locali, i due enti, il Comune e lo Stato, di cui dobbiamo cercare il concorso nel Consiglio scolastico e la conciliazione e l'armonia, per ottenere lo sforzo che,

proponendo questa legge, io ho creduto che tutti volessimo che si compiesse.

Io ho rinunciato al Consorzio, ente autonomo ed autarchico, organismo avente un carattere suo e vita sciolta di corpo morale e patrimonio proprio. Vi ho rinunciato non perchè mi abbiano persuaso le ragioni dette qui dal ministro o dalla Commissione (*Interruzione*), ma perchè mi persuadono le circostanze e le necessità politiche. Invero nè a destra, dove siete forse anche troppo adoratori dell'autonomia comunale, nè a sinistra, dove siete come infatuati dell'avocazione allo Stato, non troverebbe ora grazia un ente autarchico intermedio.

Io mi lusingavo di riuscire a far trionfare questa forma, che io credo sana e feconda, ma avrei dovuto, per riuscirevi, come ieri ricordò l'amico Orlando, poter dire ai colleghi parodiando l'intimazione di Bernabò: O si ingoia la legge col Consorzio o la ritiro. Ma ora, il Governo non è più in mano ai miei amici politici e il Ministero attuale non solo non lo ha fatto nè vuol farlo, ma propone la soluzione statale affidando il governo della scuola all'organo provinciale dello Stato, al Consiglio scolastico provinciale. Ed io, che voglio veder approvata la legge, debbo limitarmi a tentare, su questo terreno, di ottenere nella sostanza, un tipo di Consiglio provinciale scolastico che si avvicini, nella sua composizione, alla mia proposta. Poichè, dei tre tipi di Governo scolastico che si conoscono, il comunale, più o meno angustiato di sorveglianza statale come il nostro attuale, quello di un ente autarchico, come i Comitati anglosassoni, scandinavi o svizzeri, anch'essi più o meno misti di elementi comunali o statali, e l'altro dello Stato coi suoi organi, più o meno misti di collaborazione locale, io avevo scelto il secondo; ma il Governo attuale preferisce il terzo. Ed io ammetto e proclamo la grande importanza dell'organo amministrativo della scuola, ma non voglio poi esagerarne l'importanza. Ed anche ammetto che nel disegno da me presentato la parte essenziale non è l'organo amministrativo, ma che essa consiste nella parte economica degli stipendi e carriere, in quella della espansione della scuola, quella sulla scuola rurale, sulla scuola reggimentale, sugli edifici scolastici, sugli uffici centrali e provinciali, sull'istruzione normale, sugli ispettori e direttori, sugli stanziamenti per tutto questo. Questa è la parte essenziale.

E questa fortunatamente, è, nella sua sostanza, fuori discussione: siamo tutti d'ac-

cordo. Ed è perciò che io oggi posso anche fare un po' di lusso ed occuparmi della parte formale, secondaria benchè importante, dell'organismo amministrativo nel quale la sostanza essenziale del disegno si inquadra. E quindi io oggi, presentando un emendamento per ottenere che sia corretto quello del mio amico Credaro che riduce ad un quinto o poco meno la rappresentanza degli enti locali nel Consiglio scolastico, propongo che essa salga fino alla parità, cioè alla metà del Consiglio; ed insisto per fare adottare anche, almeno in parte, la forma, o meglio la composizione del mio organo amministrativo abbandonato dal Governo attuale, premettendo però che, l'approviate o no, voterò ed esorterò i miei amici, o meglio, dichiaro già che i miei amici voteranno con me, ad ogni modo, la legge.

Quindi, svolgerò pochi argomenti per dimostrarvi che la tradizione, il ragionamento, l'opportunità politica appoggiano il mio emendamento.

Nel Consiglio provinciale scolastico attuale abbiamo l'elemento locale in condizioni di numero pari con l'elemento burocratico e di Stato, benchè si tratti solo di un compito essenzialmente statale, cioè di tutela e di vigilanza.

Lo vuole la giustizia; nel Consiglio scolastico nuovo noi, con questa legge introduciamo un compito di più ed importantissimo, introduciamo cioè il compito dell'amministrazione della spesa scolastica, cioè dei fondi dei Comuni e dello Stato per una grandissima parte dei comuni. Facciamo pure per un momento astrazione da tutto ciò che è la spesa che seguirà ad essere fatta da una parte dei comuni, cioè dei capoluoghi di provincia e di circondario, cioè forse un 50 milioni, e anche dei relativi contributi dello Stato. Ma anche eliminando tale somma, tuttavia il solo contributo finanziario dei comuni amministrati rappresenterà sempre almeno 80 o 90 milioni all'anno di concorso di fronte ad una trentina di milioni al più di concorso dello Stato, a pieno sviluppo di spesa. Per ora sarebbero appena 12 o 15 milioni.

È vero che i contributi dei comuni, sono fissi o quasi. Invece quelli dello Stato andranno per 10 anni crescendo, ma a sviluppo completo resteranno quasi fisse anche le spese di Stato. E le spese dei comuni staranno a quelle dello Stato come 90 a 30 milioni o poco più. In tale condizione di cose logicamente i comuni dovrebbero avere quindici rappresentanti e cinque lo Stato;

voi orvesciate i termini, cioè date un quarto, che dico?, appena tre rappresentanti, cioè un sesto, ai comuni contribuenti, la minima quota cioè di amministratori a quelli che la maggior quota di patrimonio portano in questo ente da amministrare. Che giustizia è questa?

Per gli altri comuni, per i capoluoghi di provincia e di circondario dei quali non si amministrano i denari, ma su cui si esercita la vigilanza o tutela, sarebbe almeno giusto non variare lo stato attuale di due rappresentanti nel Consiglio scolastico. Questo prova doversi per conseguenza notevolmente aumentare la quota dell'elemento locale. Dovrebbe logicamente esser di molto superiore dunque dei due terzi o forse più. Ebbene, io mi accontento della parità!

Ed ho proprio un rimorso di essere troppo discreto, di concedere troppo al desiderio di concordia. E lo faccio anche perchè do allo Stato, perchè tale, una importanza maggiore di un semplice criterio di apporto di quota.

Voi invece vi siete lasciati trascinare dall'esempio francese in questa parte e avete voluto la prevalenza burocratica.

E qui io giustifico e spiego l'appunto che ve ne ho fatto già l'altro giorno. Io ho detto che voi vi eravate voluti ad un tempo ispirare ai due tipi opposti di ordinamento, l'italiano attuale, che è Consiglio di tutela e vigilanza, e quello francese, che è organismo amministrativo, fondendoli insieme.

È infatti seguendo l'esempio francese che avete portato nella nostra amministrazione futura non solo come consulenti, ma come amministratori, il direttore ed i due maestri, cioè tre elementi magistrali, che ora intervengono solo in due e solo in sede disciplinare, nel Consiglio provinciale scolastico, e così voi avete anche introdotto l'ispettore che nel regime italiano era stato ammesso solo come un eventuale consulente dalla legge Orlando del 1904, ma che io non avevo ammesso nel mio tipo di legge per una ragione che mi parve buona e che la relazione dice.

Infatti, che cosa fa l'ispettore in un Consiglio di amministrazione e di tutela?

L'ispettore è un vigilante, un controllore, deve vegliare e riferire se i servizi vanno bene, non deve assumere delle solidarietà nell'amministrazione; entrandovi si può trovare in condizioni di rendere inutile o compromettente la sua vigilanza imparziale. Se non si istituisce o si istituisce una scuola, se si fissano orari o si danno provvedimenti

che egli dovrebbe poi constatare, ad esempio, che o non sono legali o non hanno prodotto buoni effetti, come può farlo se li ha deliberati? e come farlo senza sospetto se li ha contrastati?

Quindi voi introducete così questi ed altri elementi meno opportunamente in quel Consiglio, introducete degli elementi che non hanno carattere amministrativo, che dovrete escludere e portare in sede di volontaria consultazione, come avviene per Consiglio scolastico attuale.

E voi rendete così anche troppo numeroso, pesante il Consiglio, così che non potrà che ben raramente adunarsi.

Così il giudice che voi, con esempio nuovo, proponete di introdurre, che cosa potrà fare? Già ve lo dissi, i magistrati non possono, non debbono, e per lo più non sanno fare i consulenti, nè hanno pratica di leggi scolastiche.

Così il medico, ottimo elemento di consulenza, non ha, nelle pratiche quotidiane e usuali di amministrazione, occasione di dar prova di sè.

Diminuite questi elementi ed aumentate quelli locali: giungerete facilmente alla parità che io desidero.

Ho udito contro la prevalenza o parità dei rappresentanti locali una obiezione apparentemente grave; voi diceste: se lo Stato ha minori rappresentanti, si troverà in condizione tale che le sue spese, mutabili e non fisse, possono essere accresciute e volute da un elemento estraneo, se fosse in maggioranza.

Parliamoci chiaro.

Il pericolo vi sarebbe anche colla vostra composizione, anzi di più. I professori ed i maestri non avrebbero tutti interesse ad aumentare scuole e compensi?

Ma il pericolo, se c'è, può essere tolto, e si deve togliere anche per altre ragioni. Finchè io proponevo il Consorzio, ente che poteva avere un patrimonio proprio, io comprendeva che potesse deliberare anche spese oltre ai mezzi fissi dei comuni, e prestabiliti nel bilancio dello Stato per la sua provincia. Poteva darsi che pagasse del suo.

Ma se non è più ente morale e autonomo con patrimonio suo, la cosa cambia di aspetto.

Quanto si tratta di istituzione di scuole o di simili spese che sono di quelle per cui lo Stato può essere obbligato a pagare più del previsto, dovete disporre che il ministro deve riconoscere la legalità delle spese e approvarle.

Basta un emendamento: « salvo l'approvazione del ministro ».

SONNINO SIDNEY. C'è in proposito una proposta, che ora è davanti alla Commissione.

DANEO. Benissimo. Non lo sapevo e ne sono lieto. Voi dovete dunque stabilire che debbono essere istituite col consenso del Ministero, altrimenti tanto gli elementi locali, quanto anche i professori normalisti, ed i maestri, potrebbero, in ipotesi, per troppo zelo o per comprensibile passione professionale, votare aumenti di scuole esagerati, oltre all'importo dei fondi in bilancio.

Tolto il Consorzio, che aveva un bilancio proprio come ente morale e naturalmente anche amministrava le fondazioni del comune, ne discendono due altre necessità. Voi dovete separare i bilanci dei comuni, perchè non si può più formare un bilancio solo, di un Consiglio scolastico che non è un ente, ma amministra degli enti separati, e poi non può più, senza confisca allo Stato, amministrare le fondazioni scolastiche di ciascun comune che potrà, sempre in questa parte, provvedere secondo le tavole di fondazione. Altri avvedimenti occorreranno per i loro consuntivi, per gli storni e i ruoli.

Se tutto questo si deve stabilire, e quindi se sarà eliminato ogni pericolo di eccessi, che male può fare il Consiglio se sia composto, almeno per la metà, di elementi elettivi locali? Nessuno.

E qui vengo all'argomento della opportunità politica: dalla prevalenza od anche solo dalla parità degli elementi locali coi governativi, può venire il gran bene. Voi potete raccogliere intorno a questo Consiglio scolastico l'adesione e le simpatie, potete comporre armonie e dissipare diffidenze nel Paese e nella Camera, e facilitare non solo l'approvazione, che credo ormai sicura, ma la sincera adesione, il plauso del Paese.

È pure necessario che il Paese comprenda che, anche creando un organo di Stato, anche avocando in realtà in molti comuni la scuola allo Stato, come io non avrei voluto fare, lo si è almeno voluto fare garantendo alla scuola stessa un largo concorso delle rappresentanze locali, in modo da togliere i maggiori inconvenienti dell'avvocazione stessa: così non vi ferirebbe, nemmeno in apparenza, quel geloso sentimento di autonomia che ha radice, specialmente in talune provincie, in tradizioni gloriose e sentimenti nobilissimi. È per rispondere a questi sentimenti che vi

ho pregato di concedere ai comuni migliori, benemeriti della istruzione, questo premio od onorificenza di essere lasciati a sè, tolti e franchi dalla Amministrazione dell'ente scolastico. Ed ora sento che lo proporrete, pur augurando sempre che non sia esagerata la concessione così da deformare la legge. E questo sarà un premio soddisfacente per loro, forse di più di quella nomina su terna dei maestri che voi lasciate a loro. Anche questa forse, benchè non l'avessi proposta, voterò, perchè anche questa concessione è ora forse necessaria, almeno per ora, dato il cambiamento di organo amministrativo. Io, creando il Consiglio consorziale, composto essenzialmente dei rappresentanti locali, non avevo d'uopo di privarlo di questa necessaria prerogativa; voi invece costituite l'organo di Stato, ed io comprendo che non possiate, e specialmente prima di qualche anno di esperienza, mutare il sistema di nomina del maestro. Ma però prevedo che presto dovrete, a mio parere, riconoscere come sia assai difficile conciliare il ruolo provinciale e l'allargamento della carriera dei maestri e la loro dignità, colla nomina, sia pure per terna, da parte del comune. Tale metodo non potrà più vivere lungamente. La terna formata sulla graduatoria esigerà lungaggini di deliberazioni comunali e di nuove terne successive, e di classificazioni di comui su basi, che non siano solo di popolazione, mentre, secondo la mia proposta, si sarebbe dovuto procedere semplicemente per scelta assicurata al maestro dalla graduatoria di merito. Tutto era semplificato. Ma questo poteva farsi soltanto da una Amministrazione consorziale, almeno per ora. Ma non divaghiamo e avviciniamoci alla conclusione.

Ed è questa: che io prego vivamente, e non solo a nome mio, ma a nome degli amici che hanno con me presentato questo disegno di legge; prego che si conceda in fatto di composizione del Consiglio scolastico quel tanto, che possa raccogliere intorno a questo Consiglio scolastico le simpatie e le adesioni di tutte le parti della Camera e del paese, cioè almeno la parità di rappresentanze locali e burocratiche o tecniche. Sarà un atto savio e politico.

Ieri il presidente del Consiglio diceva che doveva in certo modo spiacermi che le ire che egli chiamava clericali, si fossero destate specialmente dopo gli emendamenti Credaro e non contro di me...

LUZZATTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. No, no; ho detto che hanno perduto di vista nelle ultime proteste il nome suo, ma non ho ritenuto...

DANEO. Ma io lo spiego!

LUZZATTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Lei lo spiega perchè giova alla sua tesi.

DANEO. No, io qui non ho tesi. Ma io mi spiego questa differenza per questo semplice motivo: prima si è pure tentato di agitare il pubblico contro il mio progetto, attribuendogli, proprio ben lungi da ogni mia intenzione, uno scopo antireligioso, ma non trovavano eco nel paese, perchè non potevano in base alla mia proposta battere la diana più simpatica dell'autonomia che non era toccata, l'hanno battuta soltanto dopo, quando l'emendamento gliene ha dato pretesto.

Togliete, dacchè lo potete, anche il pretesto all'agitazione. Accettate da chi, come me, non può non volere che la legge trionfi, una formula che crei intorno a sè l'armonia, e soppisca le diffidenze sollevate nel paese.

Ecco quello che volevo dirvi, e che la Camera mi vorrà perdonare di avere svolto con non brevi parole. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. L'onorevole Comandini ha facoltà di parlare.

COMANDINI. Onorevoli colleghi, parlerò brevissimamente in sostegno dell'articolo 1 così come viene presentato.

Il collega Baslini mi pare ora più realista del Re, dal momento che mentre l'onorevole Daneo rinuncia alla paternità del Consorzio, egli la riprende, ed io prendo atto della rinuncia dell'onorevole Daneo.

La questione si riduce dunque soltanto a questo: chi deve avere la prevalenza in questo consesso provinciale, gli elementi locali, o gli elementi di nomina governativa?

Orbene, io penso che, così come viene proposto dal ministro, ed accettato dalla Commissione, l'articolo 1 del disegno di legge provvede a fare una debita, legittima proporzione così agli elementi di nomina governativa come ai rappresentanti degli enti locali.

Cominciamo col togliere di mezzo una preoccupazione che vi è in taluno, forse perchè non ha a sufficienza considerato l'articolo 1.

Qualcuno dice: c'è troppa burocrazia.

Orbene, funzionari veri e propri del Governo, burocratici, si può dire che nell'ar-

ticolo 1 assolutamente non ce ne sono; quindi timore di burocratizzare assolutamente non c'è. (*Commenti animati*).

Ci sono degli elementi che sono nominati dal Governo, che possono essere, che saranno anzi, persone che non hanno col Governo nessun vincolo di dipendenza, per cui su questo punto noi possiamo stare tranquilli. (*Interruzione del deputato Daneo*).

Che cosa propone l'articolo 1?

Se l'articolo 1 si analizza nelle persone dei componenti il Consiglio provinciale scolastico, noi abbiamo questo risultato: ci sono dieci membri di nomina governativa, c'è un membro di nomina della Giunta provinciale amministrativa, ci sono da cinque ad otto membri nominati dagli enti locali, ci sono tre membri nominati dai maestri.

Ed allora io dico molto schiettamente: ma che cosa si domanda?

Se di fronte a dieci membri di nomina governativa ce ne sono da cinque ad otto di nomina degli enti locali, ma non pare alla Camera che gli enti locali siano sufficientemente rappresentati in questo Consiglio scolastico provinciale?

Si dirà: ci sono tre membri nominati dai maestri; ma questi non sono rappresentanti nè degli enti locali nè del Governo. C'è un membro nominato dalla Giunta provinciale amministrativa; ma potrebbe essere così uno dei funzionari che ne fanno parte, come uno dei membri governativi che partecipano alla Giunta provinciale amministrativa. E allora io dico molto schiettamente: a me pare che gli enti locali siano sufficientemente rappresentati in questo Consiglio, perchè io trovo una ragione per la quale l'onorevole ministro della pubblica istruzione ha costituito così il suo Consiglio provinciale scolastico. L'onorevole ministro della pubblica istruzione ha detto ieri nel suo discorso che egli ha cercato di riaccostarsi al tipo primitivo del Consiglio provinciale scolastico, quale era portato nella legge Casati del 1859, legge che è stata modificata, non so quanto costituzionalmente, da un decreto regio. Ora, l'onorevole Ordedaro diceva: io ho mirato a costituire un consesso tecnico-amministrativo; perciò la prevalenza di taluni elementi su taluni altri. E il pensiero del ministro è questo ed è preciso: ora, quando noi entrassimo nell'ordine di idee svolto dall'onorevole Baslini o dall'onorevole Daneo, o che sarà svolto dall'onorevole Rubini, noi andremmo in conclusione a questo: che sarebbero i rappresentanti degli enti locali, i

quali hanno le loro spese cristallizzate e consolidate, quelli che avrebbero la maggioranza in questo consesso.

Cioè i rappresentanti degli enti locali dovrebbero anche sopraffare l'elemento tecnico, a cui invece mira soprattutto il ministro della pubblica istruzione.

Ora, a me pare che il concetto del ministro della pubblica istruzione si possa accettare o si possa respingere; ma, onorevole Daneo, se si entra nell'ordine d'idee da cui è mosso l'onorevole Credaro, noi non possiamo cambiare il Consiglio provinciale scolastico nel modo ond'è costituito, perchè noi, accettando un principio da lui posto, viceversa verremmo ad andar contro a questo principio per il modo della composizione del Consiglio provinciale scolastico.

Dice l'onorevole Daneo una ragione che mi pare modestamente si ritorca contro di lui.

L'onorevole Daneo dice: oggi il Consiglio provinciale scolastico è composto per metà da rappresentanti degli enti locali e per metà da funzionari del Governo.

Perchè deve variare la composizione?

Onorevole Daneo, deve variare appunto perchè il Governo assume la gestione diretta delle scuole di quasi ottomila comuni; deve variare perchè abbiamo bisogno di far rientrare in prevalenza l'elemento tecnico; deve variare perchè è il Consiglio provinciale scolastico che domani darà l'indirizzo didattico e pedagogico delle vostre scuole; deve variare perchè è giusto che prevalgano gli elementi governativi, dal momento che fino ad ora il Governo concorrevà in una misura minima alle spese dell'istruzione elementare, e da domani in avanti aumenterà il suo contributo, mentre i comuni, salvo poche eccezioni, avranno consolidate le loro spese.

Queste sono le ragioni per cui l'onorevole Credaro ci ha presentato il Consiglio provinciale scolastico così com'è. Ma vi è anche un altro concetto: per tutto ciò che può essere riforma attinente alla contabilità, io comprendo taluna delle critiche che si sono fatte. Così capisco che sia necessario formare i bilanci per comuni, dal momento che il Consiglio provinciale scolastico entra anche ad amministrare taluni cespiti di rendita; ma per quello che riguarda questa composizione io non saprei comprendere questa legge.

La composizione del Consiglio provinciale scolastico deve restare precisamente come il ministro ce l'ha presentata; qui non

è questione, onorevole Daneo, di più o di meno, qui è questione di fare un consesso tecnico amministrativo, e da questo punto di vista (*Interruzioni*) voi non potete riconoscere ai comuni nessun'altra competenza se non la competenza amministrativa, e perciò i comuni hanno in questo consesso da cinque a otto rappresentanti di fronte a dieci, compresi gli elementi tecnici, che ne ha il Governo.

Perciò io prego la Camera di volere votare la composizione del Consiglio provinciale scolastico e l'articolo 1° così come è stato presentato, perchè qui io non vedo nè una questione di prevalenza degli avocazionisti, nè di prevalenza degli autonomisti. Vedo soltanto il concetto del ministro che dice: mettiamo un numero di rappresentanti degli enti locali, che sia sufficiente al loro amor proprio a garanzia dei loro diritti... (*Interruzione del deputato Daneo*). Ma il ministro ha accettato la discussione sul testo della Commissione.

SONNINO SIDNEY. Ed ha aggiunto anche: « con le debite riserve ».

CREDARO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Sì, sì, accetto che la discussione si faccia sul testo della Commissione; e qui, su quest'articolo, non ho fatto riserve.

COMANDINI. E allora resta la mia osservazione: da cinque a otto rappresentanti degli enti locali, nominati dal Governo: dieci, in cui sono compresi anche gli elementi tecnici, fra cui il direttore e un insegnante della scuola normale, un medico ed un giudice, per cui in realtà i funzionari diventano meno dei rappresentanti degli enti locali.

Ed allora spero che l'onorevole Daneo, che è così affezionato alla tessitura di questo disegno di legge, potrà unirsi con noi nel riconoscere che gli enti locali sono sufficientemente tutelati e che noi possiamo accettare il disegno di legge così come viene proposto dalla Commissione.

PRESIDENTE. L'onorevole Rubini insieme con gli onorevoli Di Cambiano, Libertini Gesualdo, Morpurgo, Calleri, Di Saluzzo, Paniè, Curreno, Agnesi, Giaccone, Falletti, Astengo, Negri de Salvi, Gazelli, Arrivabene, Ancona, Celesia ha presentato il seguente emendamento:

« Proponiamo di modificare come segue la composizione del Consiglio provinciale scolastico:

L'Amministrazione scolastica provinciale è costituita di un Consiglio e di una Deputazione scolastica. Il Consiglio si elegge il

proprio presidente fra i membri appartenenti al Consiglio provinciale, la Deputazione è presieduta dal provveditore.

- | | |
|---|---|
| 1° Identico | 1 |
| 2° Un direttore, un insegnante, ecc. | 1 |
| 3° Soppresso | » |
| 4° Un direttore didattico ed un insegnante, ecc. | 2 |
| 5° Soppresso | » |
| 6° Identico | 1 |
| 7° Due consiglieri, ecc. | 3 |
| 8° Due membri della Deputazione provinciale eletti dalla Deputazione medesima | 2 |
| 9° Soppresso | » |
| 10. Cinque membri eletti a scrutinio di lista con la rappresentanza della minoranza, da consiglieri comunali dei comuni della provincia per i quali prevede il Consiglio provinciale scolastico | 5 |
| 11° Identico | 3 |
| <i>Il resto identico ».</i> | |

L'onorevole Rubini ha facoltà di parlare.

RUBINI, Ieri ebbi l'onore di svolgere, in nome anche di altri colleghi, questo concetto, che non si dovesse nelle proposte di riforma perdere di vista che si tratta essenzialmente di amministrare dei comuni, nella parte forse la più delicata della gestione comunale.

Quindi, non perdendo di vista questa che è la finalità del disegno di legge, non si doveva perdere con l'attuale ordinamento il contatto, il più largo possibile, con la volontà degli elettori comunali.

Intorno al desiderio di mantenere questo contatto, già lo avvertiva io ieri e oggi ancora fu detto dall'onorevole Baslini, corre comunanza di idee con l'onorevole relatore. Questi anzi, volendo ubbidire alla indicata tendenza, ha introdotto nella proposta governativa, che riguarda la composizione del Consiglio provinciale scolastico, una modificazione tendente ad accrescere la rappresentanza comunale.

Ma pare a noi che questa modificazione fatta dalla Commissione e che il ministro, se bene ho inteso, accetta, non basti a raggiungere l'effetto in quanto che anche col numero proposto dalla Commissione noi avremmo il Consiglio provinciale scolastico composto di dieci membri di nomina governativa, di tre tra direttori didattici ed insegnanti elementari e da sei a nove rappresentanti comunali e della provincia.

È evidente quindi che è sempre di gran lunga superiore la rappresentanza dei fun-

zionari (fra i quali si dovranno ascrivere in futuro gli insegnanti) sulla rappresentanza comunale. Ecco perchè io coi miei amici ci siamo indotti a presentare l'emendamento di cui testè fu data lettura. In questo emendamento la tendenza è di ridurre in genere, piuttosto che di accrescere, il numero dei componenti del Consiglio provinciale scolastico; è una tendenza che si concilia meglio con la possibilità di ottenere il numero dei voti sufficiente nelle sedute, che le rendano legali.

Questa tendenza, tengo a dichiararlo sin da ora, non è per noi preoccupante. Quando il Governo invece preferisse un Consiglio scolastico provinciale più numeroso, quale è quello che egli ha proposto, da parte nostra non se ne farebbe una questione certamente, purchè rimanga ben fermo il concetto che la rappresentanza del comune debba leggermente, nel numero, prevalere sulla rappresentanza dei funzionari, compresi quelli che non fossero ancora tali, e dei membri di nomina governativa.

A questa nostra convinzione siamo anche venuti considerando una situazione di fatto che gli onorevoli colleghi conoscono meglio di me, e cioè che nei corpi misti di membri funzionari dello Stato e di membri elettivi, sempre sono più diligenti i primi, e ben se ne capisce la ragione, che non i secondi.

Sicchè se anche numericamente, astrattamente, cioè secondo la lettera, il numero dei rappresentanti elettivi è di qualche cosa superiore al numero dei rappresentanti governativi, quasi sempre si verifica che, all'atto pratico, nelle sedute, prendono parte, sicuri di avere prevalenza, più i membri di nomina governativa che non gli elettivi.

Si dice: ma è necessario (dappoichè ormai tutto il peso dell'amministrazione della scuola andrà a carico dello Stato) che lo Stato possa dominare nelle deliberazioni del Consiglio provinciale scolastico, in guisa che non riescano a scuotere la compagine del suo bilancio.

Questo fu detto ieri dall'onorevole presidente del Consiglio; questo fu ripetuto oggi dall'onorevole Comandini. A tale proposito io ho avuto l'onore, insieme con altri amici, di presentare oggi una aggiunta all'articolo 5, che credo possa soddisfare completamente alla necessità di mettere il bilancio dello Stato al sicuro da attacchi provenienti da esigenze eccessive da parte dei Corpi locali scolastici.

Non solo, ma mi pare di aver sentito

dire, se non sbaglio me lo ha detto anche poche ore fa lo stesso ministro Credaro, che fra Governo e Commissione qualche provvedimento fu studiato a questo effetto, per cui il bilancio dello Stato, trattandosi di spese nuove, sarebbe egualmente messo al coperto da ogni pretesa di spesa quando essa non fosse approvata con decreto ministeriale a firma dei ministri della pubblica istruzione e del tesoro. Anche a questo proposito quindi io non farò questione e, se la difesa può parere al Governo sufficientemente disposta in tale forma, sarà ritenuta sufficiente anche per noi.

Quello che a me premeva era di mettere in disparte le accuse che la nostra proposta poteva far sorgere a tale riguardo, e più che ad altri premeva a me di dirlo e di provarlo, in quanto che, a detta di molti, sono sempre stato considerato come un difensore del bilancio dello Stato.

Dunque da questo lato nessuna preoccupazione, perchè se vi fossero delle offese, la difesa apprestata è più che sufficiente.

Rimane da vedere il lato morale e amministrativo. Dice l'onorevole Comandini: ma volete dare la prevalenza agli elementi locali i quali, quando avranno pagato la loro quota, che oramai si consolida, non avranno più da vedere nulla nelle vicende almeno finanziarie della amministrazione scolastica provinciale? Ma, onorevole Comandini, questo, secondo me, è un ragionamento che, se mai, potrebbe essere fatto da un deputato che si ispiri piuttosto alle mie idee, quelle cioè della finanza, che non da un deputato che si ispiri alle idealità dell'istruzione, all'influenza che l'istruzione deve avere, ai contatti che deve mantenere anche di educazione coi corpi morali, con le popolazioni locali, delle quali ella è ben noto e applaudito difensore.

Nè questo si può ottenere considerando e ponendo al secondo piano la collaborazione locale, che, colla responsabilità fa nascere l'interesse, quindi l'amore alla istituzione.

Non si tratta soltanto di interessi materiali, ma si tratta di questo, che le misure le quali dovranno essere approvate ed applicate dal Consiglio provinciale scolastico debbono essere gradite, debbono conformarsi un po' alle tendenze delle popolazioni, in quanto queste tendenze non offendano il fine principale, assoluto, al quale noi o dare forza col nostro voto, di sollevare dall'attuale ignominia le con-

duzioni italiana.

Ma è poi vero che anche dal punto di vista della sola portata finanziaria sia tanto piccolo il diritto ad intervenire da parte dei comuni?

Occorre osservare che la spesa dell'istruzione pubblica a carico dei comuni sale fino da oggi ad una cifra che molto difficilmente potrà essere raggiunta dai contributi anche futuri dello Stato.

Ora, considerata pure la questione soltanto da questo punto di vista, non si ravvisa perchè la rappresentanza comunale che ha pure, sebbene sia consolidato il suo contributo, una parte grandissima e forse prevalente anche futura nella spesa, abbia poi ad essere ridotta in termini così minimi, come quelli proposti dalla Commissione ed accettati dal Governo.

Inoltre rimane ai comuni la spesa degli edifici scolastici futuri, che non è piccola. Grande è a questo proposito l'intervento dello Stato, dello Stato il quale, durante il periodo di tempo in cui il comune dovrà estinguere il debito contratto per la costruzione dei nuovi edifici, propone di sostenere il carico degli interessi dei debiti; grande è quindi il contributo dello Stato; ma in ultima analisi, chi sostiene la spesa capitale degli edifici scolastici sarà sempre il comune.

Infine si noti che la nuova Amministrazione prenderà il governo anche di tutti i beni e le rendite delle istituzioni di qualunque origine, anche private, che hanno attinenza alla istruzione non solo, ma altresì ad ogni specie di assistenza scolastica.

Dunque anche a questo riguardo non è tanto piccola ed indifferente la parte che il comune deve avere nella amministrazione scolastica provinciale, riguardata alla stregua degli interessi suoi morali e finanziari che sono in giuoco.

E detto questo a riguardo della prevalenza dell'una piuttosto che dell'altra delle due parti nel futuro Consiglio, che per me potrà ridursi come numero ad uno solo, quando occorra, debbo aggiungere un'altra parola a riguardo della presidenza del Consiglio medesimo, perchè anche di questo argomento si occupa l'emendamento che noi avemmo l'onore di presentare.

Anzi che fare assumere la presidenza tanto del Consiglio come della Deputazione provinciale scolastica, dal provveditore, noi proponiamo che la presidenza del Consiglio sia affidata a chi meglio il Consiglio crederà degno di quel posto. Non è in fondo

che quasi una questione morale, di decoro, poichè il Consiglio ben rare volte ha occasione di riunirsi, mentre è assai più efficace l'opera del presidente della Deputazione amministratrice in secondo ordine, ma in permanenza, che noi consentiamo rimanga il provveditore agli studi. La presidenza del Consiglio, ripeto, è carica che principalmente si conforma al decoro della Assemblea.

Pare a noi che questo decoro non possa dirsi interamente conservato, se membri i quali vengono da molte parti, anche da quelle che si devono ritenere superiori ai funzionari locali, abbiano ad essere presieduti da un funzionario, sebbene di grande levatura e degno del massimo rispetto, come è il provveditore degli studi.

Io voglio sperare che, considerata la questione da questo punto di vista e considerato che dopo tutto non si vulnerano le funzioni essenziali del Consiglio scolastico provinciale con questa nostra proposta, il Governo vorrà accettarla.

Io non voglio prendere alla Camera un maggior tempo intorno ad argomento, sul quale, a parte le mie parole, fu trattato abbondantemente e con eloquenza dagli oratori che mi hanno preceduto e specialmente dall'onorevole Daneo, che è il padre di questo disegno di legge, all'autorità del quale io deferisco riverentemente.

Però prego la Camera di considerare che non è per nulla desiderio da parte nostra di intralciare il corso del disegno di legge, se proponiamo qualche emendamento, ma è appunto per poterci agevolare di condurlo in porto d'accordo con la grande maggioranza, al fine che si liberi il nostro paese da una umiliante posizione, da una schiavitù di ignoranza che ne frustra tutte le forze economiche, oltre che la rispettabilità morale. (*Approvazioni al centro — Oh! oh! a sinistra*).

PRESIDENTE. L'onorevole Schanzer insieme con l'onorevole Leone ha presentato i seguenti tre emendamenti:

« *Al n. 2 sostituire:* un direttore e un insegnante ordinario di regie scuole normali, o, dove queste non esistano, un direttore e un insegnante ordinario di scuole normali pareggiate, nominati dal ministro ».

« *Al n. 9, in fine, aggiungere:* designato dal presidente della Corte d'appello della rispettiva circoscrizione ».

« *Al n. 10 aggiungere il seguente comma:*

« La minoranza ha un posto, quando gli eligendi sono tre o quattro, e due posti quando sono cinque o sei ».

L'onorevole Schanzer ha facoltà di parlare.

SCHANZER. Io potrò avere il pregio della massima brevità, perchè i miei tre emendamenti a questo articolo primo cadono sopra punti speciali, mentre non investono il concetto fondamentale che informa l'articolo stesso.

Il primo emendamento è al n. 2 dell'articolo. Il testo ministeriale aveva proposto che del Consiglio scolastico provinciale facessero parte un direttore ed un insegnante di regie scuole normali, nominati dal ministro. La Commissione ha osservato che in alcune provincie non esistono regie scuole normali e allora ha aggiunto, in questa ipotesi, che, dove queste scuole non esistono, deve del Consiglio far parte un insegnante ordinario delle scuole normali. Qui l'emendamento mio tende a colmare una lacuna, e credo che su questo l'onorevole relatore sarà d'accordo con me: perchè, altrimenti, siccome nel primo caso si parla di un direttore o di un insegnante e nel secondo caso si parla soltanto di un insegnante, avremo nelle due ipotesi una composizione numerica diversa del Consiglio.

Quindi bisogna integrare la disposizione dicendo: un direttore e un insegnante ordinario di scuole normali.

Il secondo emendamento si riferisce al numero 9 dello stesso articolo. Siccome per tutti gli altri numeri si provvede a stabilire chi abbia la competenza di nominare i membri che devono comporre il Consiglio, così qui dove si tratta dei giudici di tribunale (ed i tribunali hanno più giudici), bisogna dire chi li nomina. Io propongo che si dica: « Il giudice del tribunale, dal quale dipende il capoluogo della provincia, designato dal presidente della Corte di appello della rispettiva circoscrizione ».

In fine, il numero 10 riguarda l'elezione dei membri, diremo così, comunali; e dovrà essere demandato al regolamento il disciplinare tutta questa materia: cosa che non sarà facilissima, perchè si tratta d'un corpo elettorale costituito col concorso di tutti i Consigli comunali d'una provincia.

Tutto questo può essere materia di regolamento; ed anzi il Governo, con l'ultimo articolo, ha chiesto di provvedere col regolamento. Ma vi è un argomento che, secondo me, spetta alla competenza del legislatore; ed è di stabilire quale debba essere la rappresentanza delle minoranze. Non basta affermare solamente il principio della rappresentanza delle minoranze.

A dire il vero sarebbe più esatto parlare di voto limitato: perchè può accadere che non vi sia minoranza, e che tutti i voti vadano alla maggioranza. Ma se si vuole lasciare la formula della rappresentanza delle minoranze, bisogna introdurre una disposizione che è in tutte le leggi amministrative: sapere, cioè, in che modo possa essere la minoranza rappresentata. Perciò ho chiesto che si dica che la minoranza ha un posto quando gli eligendi sono tre o quattro, e due posti, quando sono cinque o sei. (*Benissimo!*)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Margaria il quale ha proposto questi due emendamenti:

« Al n. 7 sostituire:

« Altrettanti consiglieri provinciali quanti sono i circondari della provincia, eletti dal Consiglio provinciale ».

« Al n. 10 togliere le parole: che non sono capoluoghi di provincia e di circondario ».

MARGARIA. Con le mie proposte intendo di richiamare l'attenzione della Camera sulle condizioni del Consiglio scolastico che dovrà d'ora innanzi funzionare nel capoluogo della provincia, allo stesso modo del Consiglio scolastico odierno, per quanto riguarda la rappresentanza che vi deve avere il Consiglio provinciale. Nell'odierno Consiglio scolastico, il Consiglio provinciale è rappresentato da tanti membri quanti sono i circondari che compongono la provincia.

Ora, nel numero 7 dell'articolo primo si parla soltanto d'un consigliere provinciale e d'un consigliere nominato dal comune capoluogo della provincia. Parmi questa una *diminutio capitis* del Consiglio provinciale: perchè questo, composto com'è di persone che conoscono i bisogni, non soltanto materiali ma intellettuali, ed il grado d'istruzione di singoli comuni della provincia, parmi sia un consenso in dovere ed in diritto d'avere un maggior numero di rappresentanti nel Consiglio scolastico; tanto più che una forte spesa gravita pure sul bilancio della provincia pel funzionamento del nuovo Consiglio che ora s'avrà.

Per queste ragioni, ho proposto che i consiglieri provinciali chiamati a far parte del Consiglio scolastico siano tanti, quanti sono i circondari della provincia, sopprimendo così l'elezione del consigliere che sarebbe nominato dal Comune capoluogo della provincia: perchè, al numero 10, la Commissione ha già aumentato il numero

dei membri elettivi da scegliersi dai Consigli comunali. E nello stesso numero ho pure proposto la soppressione della dizione: « che non sono capoluoghi di provincia o di circondario » perchè questa dizione non avrebbe più luogo, secondo la proposta all'articolo 2-bis; proposta che mi riserbò di svolgere.

Con questo, credo che si avrebbe quasi un pareggiamento fra i membri elettivi ed i membri governativi, nel futuro Consiglio scolastico.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Cavagnari. (*Rumori*).

Facciano silenzio, onorevoli colleghi!

Ed ella, onorevole Cavagnari, parli pure.

CAVAGNARI. Non sono uomo che mi commuovo così facilmente ai rumori; anzi vi sono addirittura insensibile.

Ho domandato di parlare durante la discussione, perchè quella sola mi ha illuminato, inquantochè devo confessare sinceramente che non avevo avuto tempo di esaminare convenientemente il disegno di legge (*Rumori*) cosicchè la mia non è una discussione... (*Interruzioni — Conversazioni*).

Insomma se devo parlare parlo, se no vi rinunzio, perchè mi risparmiare un compito penoso.

PRESIDENTE. No, ella ha diritto di parlare e nessuno può impedirglielo.

CAVAGNARI. Dunque ho dichiarato che io non avevo potuto esaminare convenientemente un disegno di legge di questa portata, per cui più che discussione, io la considero come una specie di deliberazione. Ma il mondo, pur di fare qualche cosa, sia fatto bene o male, si contenta. Facciamo dunque questa legge, giacchè dobbiamo farla, o delibiamola, o, dirò più sinteticamente, votiamola.

Se poi ci ritornerà dall'altro ramo del Parlamento con molte modificazioni, questo non vorrà dir niente!

Mi limiterò intanto a fare una dichiarazione di voto. Dichiaro che voterò riguardo a questo articolo 1° quegli emendamenti che meglio risponderanno ad una tesi che, per me, si fonda su di un concetto eminentemente liberale e che riguarda una proporzionale rappresentanza elettiva nel Consiglio stesso.

Io amo sostenere una tesi contraria a quella propugnata da uomini che in materia di liberalismo non dovrebbero patire censura di sorta. E dico: poniamo effettivamente che questo Consiglio rappresenti qualche cosa di serio; ma equilibriamone i poteri. Volete che rappresenti qualche cosa di buro-

eratico? Togliamo queste figure, o comparse, che avete collocato là e che non so davvero che figura ci faranno. (*Bravo! — Interruzioni*).

PRESIDENTE. Parli alla Camera; e non faccia conversazioni!

CAVAGNARI. Io non ho premura. Se l'avete voi altri, cari miei, allora non c'è che ricorrere a quella sospensiva. (*Rumori — Interruzioni*) Io sono d'accordo per andare fino in fondo.

Dunque vedo qui una specie di ibrido connubio, un'amalgama dove non trovo coesione ed affiatamento. Vedete: dappertutto si colloca al giorno d'oggi un giudice di tribunale, che non so che figura ci farà.

Una voce. Ci possiamo rinunziare!

CAVAGNARI. Un altro elemento è designato dalla Giunta provinciale amministrativa. Ora sappiamo che la Giunta provinciale amministrativa è composta parte di elementi elettivi e parte di elementi burocratici.

Vuol dire che, siccome i burocratici sono più fedeli, e il prefetto ha un ascendente sempre sopra uno o più degli elementi elettivi, vuol dire che anche l'eletto della Giunta provinciale amministrativa sarà un elemento burocratico mentrè era bene specificare se doveva appartenere, alla classe, dirò così, elettiva, ovvero alla classe burocratica. (*Interruzioni*).

Insomma vi dico il vero che così come è composto questo Consiglio non potrei accettarlo e con mio rincrescimento, perchè vorrei davvero secondare le dichiarazioni del mio ministerialismo, che ho fatte in principio delle mie dichiarazioni e vorrei votare la legge così come è presentata tanto più che ha anche il suffragio della Commissione. Ma, francamente, credo che per quanta devozione io possa avere verso il Governo e verso la Commissione, questa devozione non mi porterà fino al punto di rinunziare alle mie idee. Per cui non aggiungo altro, anche per non abusare della pazienza e del tempo della Camera, e concludo come ho cominciato, che cioè voterò quel qualsiasi emendamento che tenda ad accrescere i membri elettivi, proporzionandoli meglio con gli altri elementi d'indole, di natura burocratica.

CANNAVINA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANNAVINA. Ho chiesto di parlare sull'articolo primo e precisamente sulla lettera a) del detto articolo con la quale si stabilisce categoricamente che il magistrato, membro del Consiglio provinciale scolastico,

debba essere giudice del tribunale. Cotesta limitazione non si può dire giustificata. Limita anzi la scelta, ed io proporrei che si dicesse genericamente: un magistrato. Perchè allora il membro del Consiglio provinciale scolastico potrà essere o il presidente, ovvero un vice-presidente, o anche il procuratore del Re, o un suo sostituto. Questo solo volevo proporre.

BIANCHI LEONARDO, *presidente della Commissione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIANCHI LEONARDO, *presidente della Commissione*. Ho chiesto di parlare unicamente per dichiarare che la Camera ha il diritto che noi esprimiamo, e noi abbiamo il dovere di esprimerlo, il nostro pensiero intorno alle questioni che si agitano su questo argomento e sul contenuto del primo articolo. Ma poichè domani, anche coi presentatori degli emendamenti, vi sarà una riunione, sarebbe meglio che compissimo questo nostro ufficio quando avremo scambiato le nostre idee sulle possibili modificazioni agli emendamenti medesimi.

PRESIDENTE. Dunque propone di sospendere la discussione dell'articolo? (*Commenti*).

CREVARO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Chiedo di parlare.

CREVARO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Dichiaro di accettare la proposta dell'onorevole presidente della Commissione, di rinviare alla Commissione stessa, d'accordo col Governo e con gli emendatori, lo esame dei particolari di questo primo articolo.

Nullameno* consenta la Camera che io risponda, brevissimamente, agli egregi colleghi che hanno preso la parola, per dichiarare quale fu il nostro pensiero nel formulare questo primo articolo.

Ho già detto ieri che fui mosso da un triplice ordine di considerazioni: primo, considerazioni d'ordine politico, e, direi, in senso negativo. Io mi preoccupo di questo: che dal Consiglio provinciale scolastico sieno escluse le gare dei partiti il più che sia possibile. (*Bene!*)

Il Consiglio provinciale scolastico non dovrebbe essere nè clericale nè anticlericale, ma dovrebbe essere soltanto scolastico. (*Commenti*).

La scuola, come ha dimostrato questa discussione, appassiona molto gli animi degli italiani, e questo fa bene sperare per l'avvenire della nostra cultura; ma non è improbabile che questo sentimento di viva-

oltà possa trasportarsi anche nel Consiglio provinciale scolastico e avere qualche riflesso sopra gli atti che esso deve compiere.

Questa è stata la mia prima preoccupazione.

Nessun partito politico dovrebbe agitare le serene, calme, obiettive deliberazioni di questo Consiglio.

Seguono considerazioni di ordine tecnico.

La materia scolastica è divenuta anche fra noi molto complessa e difficile; nei volumi della relazione della Commissione di inchiesta che forse, onorevoli colleghi, abbiamo il torto di non leggere abbastanza attentamente, vengono messi in luce taluni inconvenienti che provengono dalla presenza di troppi membri elettivi nell'attuale Consiglio provinciale scolastico.

La Commissione osserva che questi membri spesso portano, nell'esercizio del loro ufficio, una molto scarsa competenza nella legislazione scolastica, divenuta in Italia molto difficile ed intricata.

Nota di più la Commissione (e non faccio mie le sue osservazioni perchè potrebbe parere eccessivo) che questi rappresentanti della provincia o del capoluogo del comune in generale si occupano esclusivamente degli interessi del loro paese e trascurano quello generale della provincia.

Forse questo è esagerato; ma il fatto che l'osservazione è consacrata in un documento ufficiale di tanta importanza impone a me il dovere di rappresentarla alla Camera.

Considerazioni di ordine finanziario: queste mi pare che debbano essere prevalenti.

Ho grande stima dell'ingegno acuto e della saggezza dell'onorevole Rubini e ricordo sempre con molto piacere il lungo lavoro che abbiamo compiuto insieme quando si preparava la legge dell'8 luglio 1904.

Ma le sue ragioni non mi hanno convinto. Egli osserva che i comuni pagano 80 o 90 milioni; è vero, ma è pur vero che questa somma è consolidata e che quindi il Consiglio provinciale scolastico non potrà obbligare un comune a spendere una lira di più...

CAMPI. A fare delle erogazioni...

CREVARO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Neppure, onorevole Campi. D'altra parte v'è lo Stato che, con questa legge, generosamente, onorevole Sonnino, onorevole Salandra e onorevole Daneo, dice che tutto il maggior carico per la cultura popolare del nostro paese d'ora in avanti starà a carico suo. (*Commenti*).

Qui sta l'indeterminato e la possibilità, in certi casi, anche dell'arbitrio; e quindi chiunque stia a questo posto ha il dovere di difendere il bilancio dello Stato, perchè un deficit finanziario sarebbe un danno per tutto il paese e per tutte le classi sociali. (*Commenti*).

Quindi qualunque provvedimento si prenda per assicurare che il bilancio dello Stato sia energicamente tutelato, credo che debba avere il consenso generale della Camera. (*Benissimo!*)

Ora permettetemi di scindere l'analisi minuta degli istituti che ho fatta ieri nel mio discorso, perchè mi pare che in tutta questa discussione noi non discendiamo ad una osservazione profonda dei particolari, non discendiamo a leggere gli articoli, come qualche volta mi pare che non faccia l'onorevole Cavagnari. (*Viva ilarità!*)

CAVAGNARI. È colpa mia!

CREVARO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Chi sono i componenti il Consiglio provinciale scolastico, proposto da noi? Il regio provveditore agli studi, su questo tutti d'accordo: ritorniamo alla legge Casati; gli istituti, ritornando alla loro origine, ringiovaniscono. Un direttore ed un insegnante di regie scuole normali. Anche qui siamo d'accordo, perchè voi tutti sapete come uno degli errori della nostra amministrazione scolastica in questi ultimi anni sia stato l'aver separato la scuola normale dalla scuola elementare anche nel Ministero dell'istruzione pubblica.

Questi due rami debbono essere intimamente collegati, perchè i migliori giudici dei maestri, che si presentano ai concorsi, sono sempre i direttori e i professori, che li hanno preparati nella scuola normale. Perciò un direttore e un insegnante di scuola normale sono necessari.

In questo io ho il consenso dell'onorevole Daneo ed io non ho fatto altro che seguire le sue orme sagge. L'ispettore scolastico, addetto all'ufficio provinciale scolastico: vi è tuttodi ed ha soltanto voto consultivo.

DANEO. Allora sta bene!

CREVARO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Si è sentita la necessità che questo funzionario fosse presente nel Consiglio provinciale scolastico, perchè, trattandosi di istruzione elementare, l'ispettore scolastico è il relatore nato di tutte le questioni, è la persona competente, tanto che spesso anche il provveditore si rimette a quanto l'ispettore scolastico gli riferisce.

Un direttore e due insegnanti elementari. Anche questi sono accettati dall'onorevole Daneo ed io non ho fatto che copiare il suo progetto.

Un medico. Chi vuole escludere un medico dall'Amministrazione scolastica oggi? Dobbiamo forse andare indietro, mentre tutte le altre nazioni fanno la scuola oggetto di cure sempre più intense? (*Benissimo!*)

DANEO. Sì, come ispezione, ma non come amministrazione. (*Rumori — Interruzioni*).

CREVARO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Quando il Consiglio provinciale scolastico deve deliberare sulla costruzione di un edificio scolastico, il medico si deve recare a scegliere la località.

Dobbiamo forse chiamarlo fuori del Consiglio? Quando ci sono questioni di orario la persona più competente è il medico.

Molte deficienze degli alunni, che fino ad oggi furono ritenute difetti psichici, la medicina scolastica (e qui c'è un maestro, che può insegnarlo a tutti, l'onorevole presidente della Commissione) sa ricondurre a deficienze fisiologiche.

Molte volte la mancanza di memoria non dipende da altro, che da una indisposizione fisica dell'alunno. Il medico dunque è al suo posto. (*Benissimo!*)

Proseguiamo, onorevoli colleghi, nello esame dei particolari, abbandonando le generalità e le frasi qualche volta troppo metafisiche. Un funzionario dell'amministrazione finanziaria.

Io ho dovuto adoperare tutta la mia amicizia verso il ministro del tesoro per persuaderlo ad accontentarsi di uno, perchè ne voleva due. Un ufficio, che deve disporre di tanti milioni, non deve avere nel suo seno una persona tecnica finanziaria capace? Il medico, l'uomo di finanza ed anche il magistrato non porteranno mai nel loro ufficio, ed io l'ho verificato più volte, dei concetti partigiani. Sono funzionari dello Stato, ed esercitano questo loro dovere obbiettivamente.

Segue un consigliere provinciale, e qui i miei contraddittori diranno...

DANEO. Siamo d'accordo.

CREVARO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Siamo d'accordo che non si può dare di più, perchè la provincia non spende, dà una cosa sola, il locale, e dandole un rappresentante, noi conserviamo sempre quei rapporti che vi debbono essere tra Consiglio scolastico provinciale e Consiglio provinciale.

Basta uno, onorevole Daneo.

Un membro della Giunta provinciale amministrativa; potrebbe essere di origine elettiva, nessuno lo contesta.

Un magistrato di tribunale; oggidì è necessario, ed io accetto la correzione dello onorevole Cannavina, che è giusta, ed è necessario perchè sul campo della scuola le questioni giuridiche si moltiplicano, difficili, sottili.

Da tre a sei membri eletti a scrutinio di lista, e qui accetto l'aumento che la Commissione ha portato nelle rappresentanze locali.

In conclusione noi veniamo ad avere questa proporzione: dieci membri governativi, ma governativi per modo di dire, perchè sono uomini di scuola, uomini designati dall'ufficio, e non sono neppure tutti burocratici, ma tecnici.

Poi gli insegnanti, e pure questi sono necessari, ed abbiamo membri elettivi, secondo le proposte della Commissione.

Via! quando vi è una differenza così piccola, e vi sono considerazioni che a me paiono così prevalenti, non mi pare che sia il caso di discutere tanto a lungo, e di dire che qui sta proprio l'essenza della legge!

DANEO. No, no!

CREVARO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Non sarà così, ma questa è l'intonazione che mi pare abbia preso questa discussione.

In ultimo sono stati qui presentati dall'onorevole Schanzer alcuni emendamenti sagaci ed utili all'economia della legge. Ringrazio l'onorevole Schanzer, e dichiaro di accettare i suoi emendamenti, che danno all'organismo dell'articolo una compattezza ed una sicurezza maggiore.

Onorevoli colleghi, io credo che non dobbiamo perdere il tempo più a lungo sopra questa discussione...

Voci. Ai voti! ai voti!

CREVARO, *ministro dell'istruzione pubblica*. ... più innanzi ci saranno altri articoli importanti, dove avremo campo di esporre le nostre idee e fare questioni di principio; non fermiamoci a parlare sopra uno o due membri elettivi di più: non ne vale la pena. (*Approvazioni all'estrema sinistra*).

Quanto alla proposta dell'onorevole Rubini che il presidente sia elettivo, mi rimetto alla deliberazione della Camera.

Voci. Ai voti! ai voti!

Risultamento della votazione segreta.

PRESIDENTE. Comunico alla Camera il risultamento della votazione segreta sui seguenti disegni e sulle seguenti proposte di legge:

Concessione di pensione agli eredi del professor Camillo Ghelli:

Presenti e votanti	247
Maggioranza	124
Voti favorevoli	224
Voti contrari	23

(La Camera approva).

Pensione vitalizia alla vedova del professore P. R. Trojano:

Presenti e votanti	247
Maggioranza	124
Voti favorevoli	220
Voti contrari	27

(La Camera approva).

Tassa di soggiorno a favore dei comuni centri di cure climatiche, balneari o termali:

Presenti e votanti	247
Maggioranza	124
Voti favorevoli	187
Voti contrari	60

(La Camera approva).

Autorizzazione a convertire in tombola la lotteria di lire 1,500,000 a favore della Lega navale italiana, autorizzata con legge 16 giugno 1907, n. 345:

Presenti e votanti	247
Maggioranza	124
Voti favorevoli	188
Voti contrari	59

(La Camera approva).

Per il mantenimento del Liceo musicale di S. Cecilia in Roma:

Presenti e votanti	247
Maggioranza	124
Voti favorevoli	205
Voti contrari	42

(La Camera approva).

Costruzione ed acquisto di edifici ad uso dei servizi postali ed elettrici a Mantova, Padova, Perugia, Pesaro, Siena, Brescia e Verona:

Presenti e votanti	247
Maggioranza	124
Voti favorevoli	209
Voti contrari	38

(La Camera approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Abbruzzese — Abignente — Abozzi — Agnesi — Agnetti — Amici Giovanni — Amici Venceslao — Ancona — Angiolini — Aprile — Are — Arrivabene — Astengo — Auteri-Berretta.

Baccelli Alfredo — Bacchelli — Badaloni — Baragiola — Barzilai — Baslini — Benaglio — Bentini — Berenga — Bergamasco — Bertesi — Berti — Bertolini — Bettolo — Bettoni — Bianchi Leonardo — Bianchi Vincenzo — Bianchini — Bignami — Bizozero — Bocconi — Bonicelli — Bricito — Buonanno — Buonvino.

Caccialanza — Cactani — Calissano — Calleri — Calvi — Camera — Camerini — Campi — Canepa — Cannavina — Cao-Pinna — Capaldo — Capece-Minutolo Alfredo — Capece-Minutolo Gerardo — Carboni-Boj — Carboni Vincenzo — Carcano — Cardani — Caso — Casolini Antonio — Castellino — Cavagnari — Celesia — Celli — Cermenati — Chiaradia — Chiesa Pietro — Chimienti — Chiozzi — Ciacci Gaspare — Ciartoso — Ciccarelli — Ciccione — Ciccotti — Cimorelli — Ciuffelli — Codacci-Pisanelli — Colosimo — Comandini — Congiu — Cornaggia — Corniani — Cosentini — Costa-Zenoglio — Credaro — Crespi Silvio — Curreno — Cutrufelli.

Da Como — Dal Verme — Daneo — De Amicis — De Bellis — De Cesare — De Felice-Giuffrida — De Gennaro — Degli Occhi — Dell'Acqua — De Nava Giuseppe — Dentice — De Seta — Di Cambiano — Di Lorenzo — Di Marzo — Di Robilant — Di Rovasenda — Di Scalea — D'Oria.

Ellero.

Facta — Faelli — Fasce — Fazi — Fortunati — Foscarelli — Fraccacreta — Fradelleto — Francica-Nava — Frugoni — Furnari — Fusco Ludovico.

Galli — Gallini Carlo — Gangitano — Gargiulo — Gattorno — Gazelli — Giaccone — Giolitti — Giovanelli Alberto — Giovanelli Edoardo — Girardini — Giuliani — Giulietti — Giusso — Graffagni — Greppi — Guarracino — Gucci-Boschi — Guicciardini.

Hierschel.

Joele.

La Lumia — Landucci — Larizza — Leonardini — Leone — Loero — Luciani — Luzzatto Arturo.

Macaggi — Mancini Ettore — Manfredi Giuseppe — Manfredi Manfredo — Marangoni — Margaria — Marzotto — Masi Sa-

verio — Masi Tullo — Masoni — Meda — Merlani — Messedaglia — Mezzanotte — Miari — Micheli — Milana — Modica — Molina — Montemartini — Montesor — Montù — Morelli-Gualtierotti — Morpurgo — Mosca Tommaso — Moschini — Murri — Musatti.

Nava Cesare — Nava Ottorino — Negri de Salvi — Negrotto — Nofri — Nunziante — Nuvoloni.

Pacetti — Pala — Paniè — Pansini — Pantano — Papadopoli — Paparo — Pastore — Patrizi — Pavia — Pecoraro — Pellecchi — Pietravalle — Pini — Pipitone — Podestà — Pozzi Domenico — Prampolini.

Quaglino — Queirolo.

Rattone — Rava — Riccio Vincenzo — Richard — Rizza — Rochira — Romeo — Romussi — Ronchetti — Rosadi — Rossi Cesare — Rossi Gaetano — Rota Francesco — Roth.

Sacchi — Santamaria — Santoliquido — Saporito — Scalini — Scalori — Scellingo — Schanzer — Scorciarini-Coppola — Simoncelli — Solidati-Tiburzi — Soulier — Speranza — Spirito Beniamino — Squitti — Stagliandò.

Talamo — Taverna — Tedesco — Toscano — Trapanese — Treves — Turco. Valvassori-Peroni — Venzi — Vicini. Wollemborg.

Zaccagnino — Zerboglio.

Sono in congedo:

Alessio Giovanni.

Callaini.

Gallo.

Lucchini.

Rampoldi — Rastelli.

Scano.

Testasecca.

Valle Gregorio.

Sono ammalati:

Aubry.

Cesaroni — Cottafavi.

Marcello — Marsengo-Bastia — Matteucci — Medici — Mirabelli.

Tovini.

Assenti per ufficio pubblico:

Alessio Giulio.

Calisse — Cerulli.

Danieli.

Ginori-Conti.

Martini.

Si riprende la discussione dei provvedimenti per la scuola elementare e popolare.

PRESIDENTE. Riprendendo la discussione del disegno di legge sulla scuola, ha facoltà di parlare l'onorevole presidente della Commissione.

BIANCHI LEONARDO, *presidente della Commissione*. La Commissione a mezzo del suo presidente conviene su molti degli argomenti addotti dall'onorevole ministro intorno alla costituzione del Consiglio provinciale scolastico, e io non credo di dover aggiungere a quest'ora altre ragioni per confermare vieppiù gli argomenti da lui addotti al riguardo.

Sopra una cosa solamente la Commissione non conviene ed è unanime nel non convenire; ed è che la presidenza non possa essere elettiva; perchè quando si consideri la costituzione del Consiglio provinciale scolastico, formato di elementi così diversi, quando si pensi che entrano a far parte di esso il maestro elementare e il direttore didattico, il rappresentante dell'ufficio di finanza, ecc.; e che il provveditore agli studi, che è la più alta autorità scolastica della provincia, dovesse essere sottoposto alla presidenza di uno di questi componenti, si deve da tutti convenire che ciò non è assolutamente ammissibile per la dignità del Consiglio e per la dignità del rappresentante del Governo. (*Commenti*).

Se sopra di ciò si debba ancora discutere e cercare di convenire con coloro che hanno presentato proposte di emendamenti nel senso di stabilire il presidente elettivo, e col ministro, il quale ha espresso questo pensiero molto liberale, ma che non risponde più all'economia della legge...

CREDARO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Io mi sono rimesso alla Camera.

BIANCHI LEONARDO, *presidente della Commissione*. Deciderà la Camera; come pure deciderà se si deve votare sopra di ciò in questo momento, oppure rimettere la discussione a domani, dopo che ci saremo intesi su questo importante argomento; ma dichiaro sin d'ora che voterò contro. (*Commenti animati*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Bertolini.

BERTOLINI. Io credo che procedendo ad una votazione ora, non faremo che perdere tempo, visto che vi sono domande di votazione nominale. Era stato proposto, d'accordo tra il presidente del Consiglio e

il presidente della Commissione, che domani i presentatori di emendamenti si sarebbero riuniti per procurare di mettersi di accordo. (*Commenti animati in vario senso*).

E di certo si guadagnerà del tempo rimandando a domani il seguito della discussione.

DANEO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Su che cosa?

DANEO. Non in merito alla legge, ma unicamente sulla opportunità del rinvio della discussione.

PRESIDENTE. Parli.

DANEO. Io vorrei pregare gli amici della legge dell'una e dell'altra parte della Camera di non lasciar risolvere la questione con una votazione tumultuaria. (*Proteste all'estrema sinistra*). Nessuno più di me vuole andare innanzi rapidamente, e se volete, possiamo anche sospendere la discussione di quest'articolo, e passare agli altri.

Ma lasciatemi dire una parola; vi sono punti sui quali è indispensabile riflettere reciprocamente e tentare di comprenderci; perchè forse c'intenderemo. (*Rumori a sinistra*). E son io che sacrificio alla possibilità di intenderci una vittoria che forse ora ci sarebbe facile, se ci movesse lo spirito di lotta politica. E per una legge come questa potrete attendere fino a domani... (*Rumori*).

La Commissione propone di portare fino a sei i membri elettivi dei comuni, ma in determinate circostanze, facendo dipendere questo aumento da tre a sei dal numero dei circondari. Sarebbe facile provare che ciò conduce a conseguenze inammissibili perchè vi sono provincie molto più popolate e ricche di comuni, che sarebbero meno rappresentate di altre minori. Alessandria, Novara, Perugia avrebbero più rappresentanti di Torino, Milano, Cuneo. Lasciate che di ciò discutiamo a tavolino, e credo che ci intenderemo. E così anche del presidente elettivo discuteremo con calma e vedremo d'intenderci. (*Rumori*).

Voci. A domani! A domani!

Altre voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, in questo modo non si può continuare. Facciano silenzio!

Fra i colleghi, specie di questa parte della Camera, (*Accenna all'estrema sinistra*) vi sono molti avvocati, come me del resto, i quali (e fra essi ricordo proprio l'onorevole Riccardo Luzzatto che interrompeva un momento fa, facendo appello al regolamento) molte volte si sono lagnati con

me che si proceda nella discussione e nella formulazione delle leggi in modo affrettato così che poi le leggi riescono imperfette.

Quindi non facciamo adesso una questione troppo grossa.

Se l'onorevole ministro desidera che la votazione si faccia adesso, procederemo ordinatamente nella votazione ed io sono qui per sentire se i proponenti della votazione nominale intendano insistere nella loro proposta.

Se invece, di accordo, Ministero e Commissione reputano che questo articolo possa aver bisogno di un nuovo esame, non credo che cascherà il mondo per questo. (*ilarità*).

Potremmo anche, se la Camera lo desiderasse, procedere oltre nella discussione degli articoli, sospendendo quella dell'articolo primo; per procurare che questo primo articolo risponda al concetto, se non di tutti, almeno della grande maggioranza. (*Vive approvazioni — Commenti*).

DE NAVA. Chiedo di parlare, per fare un appello al regolamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE NAVA. Io desidero di richiamare l'attenzione della Camera sopra l'articolo 90 del regolamento che, a mio credere, farà finire ogni questione. L'articolo 90 dice: « La discussione di un articolo aggiuntivo o di un emendamento proposto nella stessa seduta sarà rinviata all'indomani, quando il Governo, o la Commissione, o dieci deputati, non fra i proponenti dell'emendamento, lo chiedano ».

Ora in questa condizione noi siamo. È stato proposto o ventilato un emendamento in questa stessa seduta, e che riguarda il presidente del Consiglio scolastico. E poichè la Commissione domanda di rimmetterlo a domani, a me pare che non sia il caso di farne una questione, ma di obbedire all'articolo del regolamento.

PRESIDENTE. Onorevole De Nava, ella è in errore. Non si tratta affatto di differire la discussione: essa è già avvenuta proprio sull'emendamento cui ella ha accennato. Si tratta di vedere se, date le varie proposte, su cui ora non vi è accordo, ma su cui si potrebbe porsi d'accordo, sia utile che il ministro e la Commissione abbiano da prendere qualche tempo per intendersi. (*Approvazioni*).

BERTOLINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTOLINI. Io ho inteso fare una proposta formale sospensiva, per questa sera,

della discussione. Quindi prego l'onorevole Presidente di volerla mettere a partito.

PRESIDENTE. Onorevole Bertolini, ella sa perfettamente che la sospensiva, quando una discussione è cominciata, non si può più deliberare in questo modo.

TORRE, relatore. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TORRE, relatore. Per desiderio espresso dal Governo, la Commissione aveva aderito a differire a domani la deliberazione intorno all'articolo primo. Il Governo aveva invitato...

CREDARO, ministro dell'istruzione pubblica. Prima il presidente della Commissione.

TORRE, relatore. ...i presentatori degli emendamenti a riunirsi domani in una sala di Montecitorio per vedere di mettersi d'accordo. Questa è la proposta fatta, cui la Commissione aveva aderito.

Che cosa di nuovo è ora intervenuto? Non lo so. Ad ogni modo chiedo al Governo se insista nella sua proposta, perchè se insiste non ho nulla da obiettare; ma se non insiste devo chiedere di nuovo facoltà di parlare per chiarire alcuni punti che, secondo me, sono rimasti ancora dubbi e dire la definitiva opinione della Commissione sui diversi emendamenti proposti.

LUZZATTO ARTURO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUZZATTO ARTURO. Propongo si faccia una cosa molto più semplice: sospendere la seduta per un quarto d'ora. (*Rumori*).

PRESIDENTE. Desidero sapere che cosa intende di fare il Governo.

CREDARO, ministro dell'istruzione pubblica. Prima ancora che incominciasse la discussione, avevamo preveduto che, data la molteplicità degli emendamenti e la diversità delle tendenze, sarebbe stata necessaria un'intesa tra Governo, Commissione e proponenti di emendamenti. Il Governo non ha motivo di cambiare questa sua opinione e perciò prega tutti gli amici di consentire che siano ripresi in esame tutti gli emendamenti a questo articolo ed ai successivi, per poter venire alla Camera possibilmente con un lavoro che sodisfi tutti. (*Approvazioni*).

TORRE, relatore. La Commissione accetta di rimettere a domani il seguito della discussione.

PRESIDENTE. Come la Camera ha udito, l'onorevole ministro dell'istruzione pubblica chiede che il seguito di questa discus-

sione sia rimesso a domani, onde poter procedere ad accordi tra Governo, Commissione e presentatori di emendamenti.

Se non vi sono osservazioni in contrario, si intende che così rimarrà stabilito.

(*Rimane così stabilito*).

Seconda votazione segreta.

PRESIDENTE. Procediamo ora alla votazione segreta del disegno di legge sulle ferrovie della Basilicata e di altri cinque disegni di legge approvati per alzata e seduta, e cioè:

Conversione in scuole regie dell'istituto tecnico e della scuola tecnica di Spoleto, sede dell'Istituto nazionale per gli orfani degli impiegati civili dello Stato;

Sistemazione di crediti del tesoro verso le provincie di Campobasso e di Chieti;

Approvazione di maggiore assegnazione di fondi per completare la costruzione di una nuova sede per il Ministero di agricoltura, industria e commercio;

Studio di provvedimenti per promuovere l'irrigazione;

Modificazione alla tabella A annessa alla legge 14 luglio 1907, n. 467. (*Ufficiali ammiragli*).

Si faccia la chiama.

CAMERINI, segretario, fa la chiama.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione segreta ed invito i segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(*Gli onorevoli segretari numerano i voti*).

Comunico alla Camera il risultamento della votazione segreta sui seguenti disegni di legge:

Concessione delle ferrovie di Basilicata e Calabria all'industria privata:

Presenti e votanti . . . 256

Maggioranza 129

Voti favorevoli . . . 207

Voti contrari 49

(*La Camera approva*).

Sistemazione di crediti del tesoro verso le provincie di Campobasso e di Chieti:

Presenti e votanti . . . 256

Maggioranza 129

Voti favorevoli . . . 220

Voti contrari 36

(*La Camera approva*).

Conversione in scuole regie dell'istituto tecnico e della scuola tecnica di Spoleto,

sede dell'Istituto nazionale per gli orfani degli impiegati civili dello Stato:

Presenti e votanti . . .	256
Maggioranza	129
Voti favorevoli	219
Voti contrari	37

(La Camera approva).

Studio di provvedimenti per promuovere l'irrigazione:

Presenti e votanti . . .	256
Maggioranza	129
Voti favorevoli	219
Voti contrari	37

(La Camera approva).

Modificazione alla tabella A annessa alla legge 14 luglio 1907, n. 467 (Ufficiali ammiragli) (*Emendato dal Senato*):

Presenti e votanti . . .	256
Maggioranza	129
Favorevoli	207
Contrari	49

(La Camera approva).

Approvazione di maggiore assegnazione di fondi per completare la costruzione di una nuova sede per il Ministero di agricoltura, industria e commercio:

Presenti e votanti . . .	256
Maggioranza	129
Voti favorevoli	211
Voti contrari	45

(La Camera approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Abbruzzese — Abignente — Abozzi — Agnesi — Agnetti — Agnini — Amici Giovanni — Amici Venceslao — Aprile — Are — Artom — Auteri-Berretta.

Baccelli Alfredo — Bacchelli — Badaloni — Baldi — Baslini — Benaglio — Berenga — Bergamasco — Berlingieri — Bertarelli — Bertesi — Bettoni — Bianchi Leonardo — Bignami — Bizzozero — Bocconi — Bolognese — Bonicelli — Bonomi Ivanoe — Buonanno — Buonvino.

Caccialanza — Calissano — Calleri — Camera — Camerini — Campi — Canepa — Canevari — Cannavina — Cao-Pinna — Capaldo — Cappelli — Caputi — Carboni-Boj — Carboni Vincenzo — Carcano — Cardani — Caso — Casolini Antonio — Cavagnari — Cermenati — Chiaradia — Chiesa Pietro — Chimirri — Chiozzi — Ciacci Gaspare — Ciccarelli — Ciccarone — Ciccotti — Cimorelli

— Cipriani-Marinelli — Ciruolo — Ciuffelli — Codacci-Pisanelli — Colosimo — Compans — Congiu — Coris — Cornaggia — Corniani — Credaro — Crespi Silvio — Curreno — Cutrufelli.

Da Como — Dagosto — Dal Verme — Daneo — De Amicis — De Bellis — De Cesare — De Felice-Giuffrida — De Gennaro — Degli Occhi — Del Balzo — De Nava Giuseppe — De Novellis — Dentice — De Seta — Di Cambiano — Di Lorenzo — Di Marzo — Di Palma — Di Robilant — Di Rovasenda — Di Scalea.

Facta — Faelli — Falletti — Fasce — Faustini — Fazi — Ferraris Carlo — Finocchiaro-Aprile — Fortunati — Fraccacreta Fradeletto — Francica-Nava — Frugoni — Fulci — Fusco Ludovico.

Gallina Giacinto — Gallini Carlo — Gallino Natale — Gangitano — Gazelli — Giaccone — Giolitti — Giovanelli Alberto — Giovanelli Edoardo — Girardi — Girardini — Giuliani — Giulietti — Giusse — Greppi — Guarracino — Gucci-Boschi — Guicciardini.

Hierschel.

Joel.

Lacava — La Lumia — Larizza — La Via — Leonardi — Leone — Loero — Longo — Luciani — Lucifero — Luzzatto Arturo — Luzzatto Riccardo.

Macaggi — Magui — Mancini Ettore — Manfredi Giuseppe — Manfredi Manfredo — Mango — Margaria — Marsaglia — Masciantonio — Masi Saverio — Masi Tullo — Masoni — Matera — Meda — Mendaja — Merlani — Messadaglia — Mezzanotte — Micheli — Miliani — Modica — Molina — Montagna — Montemartini — Montessor — Month — Morelli Enrico — Morelli-Gualtierotti — Morpurgo — Mosca Tommaso — Moschini — Musatti.

Nava Cesare — Nava Ottorino — Negrotto — Nofri — Nunziante — Nuvoloni.

Orlando Vittorio Emanuele.

Pacetti — Pagani Cesa — Pais-Serra — Pansini — Pantano — Papadopoli — Paparo — Paratore — Patrizi — Pavia — Pecoraro — Pellecchi — Perron — Pescetti — Pietravalle — Pinchia — Pipitone — Podestà — Pozzi Domenico — Pozzo Marco.

Quaglino — Queirolo.

Rasponi — Rava — Rebaudengo — Riccio Vincenzo — Ridola — Rizza — Rochira — Romanin-Jacur — Romeo — Romussi — Ronchetti — Rossi Cesare — Rossi Eugenio — Rossi Gaetano — Rota Attilio — Roth — Ruspoli.

Sacchi — Samoggia — Santoliquido — Saporito — Scellingo — Schanzer — Scorticarini-Coppola — Semmola — Solidati-Tiburzi — Sonnino — Soulier — Speranza — Strigari.

Tedesco — Teso — Tinozzi — Torlonia — Torre — Toscano — Trapanese — Turco. Valeri — Valvassori-Peroni — Vicini. Wollemborg. Zaccagnino — Zerboglio.

Sono in congedo:

Alessio Giovanni.
Callaini.
Gallo.
Lucchini.
Rampoldi — Rastelli.
Scano.
Testasecca.
Valle Gregorio.

Sono ammalati:

Aubry.
Cesaroni — Cottafavi.
Marcello — Marsengo-Bastia — Matteucci — Medici — Mirabelli.
Tovini.

Assenti per ufficio pubblico:

Alessio Giulio.
Calisse — Cerulli.
Danieli.
Ginori-Conti.
Martini.

Interrogazioni e interpellanze.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni e delle interpellanze presentate oggi.

CAMERINI, segretario, legge:

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il ministro del tesoro e quello delle poste e telegrafi, per conoscere quali provvedimenti intendano di prendere per ovviare al gran danno che deriva al pubblico ed all'Erario, dal sistema attuale di ritiro delle monete di nichelio da centesimi venti che hanno cessato di aver corso legale il 30 giugno ora spirato.

« Buccelli, Cesare Rossi, Rattone, Di Robilant ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per conoscere se non creda dovere dell'autorità di pubblica sicurezza di fare allontanare da una officina (nel caso speciale della fornace Canzi in Ospiate, provincia di Milano) una squadra operaia che si era licenziata, ma tornò ogni giorno ad accamparvisi, sostenendo il diritto ad una indennità di congedo.

« Greppi ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro di grazia e giustizia, per sapere quali provvedimenti intenda tosto adottare, perchè cessi al tribunale di Pallanza il generale disservizio e la sistematica diserzione delle udienze, per la mancanza dei giudici ormai ridotti al solo presidente.

« Beltrami ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, sul grave indugio, da parte dell'Ufficio del genio civile di Como, nel procedere alla sistemazione del porto di Lecco, che dovrebbe essere già da tempo compiuta.

« Cermenati ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare i ministri dei lavori pubblici e degli interni per sapere quali sieno i criteri seguiti nella assegnazione delle onorificenze agli enti e provincie che contribuirono in sollievo delle popolazioni danneggiate dal terremoto calabro-siculo; e più precisamente chiede quale sia la misura di contributo che meritò agli enti ed alle provincie, di cui vennero riconosciute le benemerienze, questo onore; e ciò con riferimento alla provincia di Udine, che, essendo concorsa in favore dei danneggiati con la somma di lire centonovantatre, non venne nemmeno menzionata.

« Girardini ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro dei lavori pubblici perchè, essendosi iniziato con il primo del corrente il servizio di Stato per le comunicazioni tra il Continente e le Isole, fosse provveduto con urgenza che i biglietti rilasciati ai deputati avessero pure effetto sui piroscafi destinati a detto servizio di Stato.

« Di Lorenzo, Rienzi, Di Stefano, Pecoraro, Masi, Auteri-Berretta ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro dei lavori pubblici per sapere se intenda presentare una proposta di legge che autorizzi le Amministrazioni provinciali ad assumere la manutenzione delle strade obbligatorie di quei comuni che lo richiegano.

« Toscano, Turco ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il ministro dei lavori pubblici per sapere le ragioni per le quali il piroscalo già costruito, dei tre assegnati per il servizio postale marittimo di Stato tra il continente e la Sardegna, sia stato destinato ad altra linea surrogandolo con altro precedentemente eliminato da quella linea provocando, col peggiorato servizio, dolorose agitazioni e proteste delle popolazioni sarde.

« Carboni-Boj, Congiu, Are, Abozzi, Roth, Pais, Cocco-Ortu ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno per conoscere quali provvedimenti ha preso e intende prendere contro gli ex-amministratori del Consiglio comunale di Termoli, in seguito ai risultati della inchiesta Panzini.

« Bocconi ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'istruzione pubblica circa i criteri di valutazione avuti dalla Commissione del concorso a sei posti di ispettori permanenti per la scuola media.

« Pansini ».

« Il sottoscritto chiede di interpellare il ministro dell'interno, per conoscere se, di fronte ai fatti verificatisi ad Albignasego, intenda dare disposizioni perchè l'autorità politica, pur mantenendo la tutela della libertà, provveda ad evitare o reprimere provocazioni di partiti estremi contro pacifiche popolazioni.

« Miari ».

« Il sottoscritto chiede d'interpellare il ministro di grazia e giustizia per sapere quale sia il suo pensiero in ordine alle forme serbate dal Consiglio disciplinare presso la Corte di appello di Lucca nel procedimento a carico del giudice Giulio Cesare Sibilia.

« Cicarelli ».

« Il sottoscritto chiede d'interpellare il ministro della guerra per sapere se, anche in seguito all'ultimo grave fatto della ucci-

sione del soldato Scaramuzza, intenda provvedere alla abolizione delle compagnie di disciplina.

« Bocconi ».

PRESIDENTE. Le interrogazioni testè lettesaranno iscritte nell'ordine del giorno; e così pure le interpellanze, qualora i ministri competenti non vi si oppongano nel termine regolamentare.

Sull'ordine del giorno.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno, per la seduta pomeridiana di domani, era già stabilito con lo svolgimento di due interpellanze, una dell'onorevole Riccio e l'altra dell'onorevole Tinozzi; poi col seguito, occorrendo, della discussione sul disegno di legge per la concessione delle ferrovie di Basilicata e Calabria, che è stata invece esaurita; e quindi con la discussione sul disegno di legge per la riduzione della tariffa telegrafica interna.

Però l'onorevole presidente del Consiglio mi ha manifestato il desiderio, del resto condiviso da molti deputati, che fosse iscritto, immediatamente dopo le due interpellanze, il seguito della discussione sui provvedimenti per l'istruzione elementare e popolare. Ed io ho consentito.

Non è possibile tenere domani la seduta antimeridiana, perchè il personale della Camera, sebbene animato della migliore buona volontà e del maggior zelo possibile, è soverchiamente aggravato di lavoro.

Molte voci. Ha ragione! Ha ragione!

PRESIDENTE. Quindi, per dare a questo personale un po' di riposo, domattina non vi sarà seduta. (*Approvazioni*).

La seduta pomeridiana è quindi stabilita con l'ordine del giorno da me poc'anzi accennato, giusta il desiderio dell'onorevole presidente del Consiglio.

PANTANO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PANTANO. Vorrei proporre una cosa molto semplice, ma molto importante.

Ieri sera si era formulato l'ordine del giorno, e l'onorevole presidente del Consiglio aveva riconosciuto, anche di accordo con l'onorevole ministro di agricoltura, industria e commercio, la necessità di mettere nell'ordine del giorno della seduta pomeridiana la legge intorno alla Camera agrumaria. (*Oh! oh! — Rumori*).

Perchè i colleghi non credano che si tratti d'una leggina rimandabile, basterà

che accenni che la Camera agrumaria, la quale regge tutto il commercio degli agrumi e loro derivati, è stata sciolta ed è retta da un commissario regio; che i termini del mandato del commissario regio finiscono fra pochi giorni, e che mancano i mezzi finanziari occorrenti al funzionamento della Camera stessa, vale a dire al complesso commercio della produzione agrumaria: lacuna gravissima a cui provvede d'urgenza il disegno di legge di cui chiediamo la discussione.

A questo provvederebbe la legge che, se fosse stata lasciata nell'ordine del giorno d'oggi, sarebbe passata senza discussione. Se non che, quando l'ordine del giorno era già fatto e quando c'eravamo già allontanati, sorse un collega a domandare che questa legge fosse rimandata, perchè in proposito era stata presentata una relazione di minoranza la quale avrebbe provocato una lunga discussione.

Il presidente del Consiglio e gli altri interessati, di fronte a questa minaccia, rimandarono quella legge.

Ora è bene che la Camera sappia che questa relazione di minoranza non riflette nessuna questione degna di serio dibattito, ma quasi esclusivamente questioni rispecchianti singoli interessi di cui ci sarà facile, occorrendo, dimostrare sommariamente la loro inattendibilità, in piena Camera. (*Commenti animati*).

Ripeto: Si tratta d'una legge che non darà luogo ad alcuna seria discussione, perchè tutti coloro che s'interessano esclusivamente degl'interessi dell'agricoltura su di essa sono d'accordo; ed essa non si può assolutamente differire, altrimenti non si potrebbe riparare a tutti i danni a cui con quella legge si fa fronte.

Non vi si potrebbe riparare con nessun decreto governativo: perchè, trattandosi di prendere determinazioni di natura bancaria, che riguardano Istituti di emissione e il Tesoro, queste le può prendere il Parlamento, ma non il Governo.

Chiedo dunque che questa legge sia iscritta nell'ordine del giorno di domani, perchè non importerà quasi nessuna discussione e perchè implica grandi interessi non meno importanti di quelli invocati da altri e per altre leggi nello interesse del paese.

PRESIDENTE. Domani quando si stabilirà l'ordine del giorno delle sedute antimeridiana e pomeridiana di martedì si potrà provvedere anche a questo.

L'onorevole presidente del Consiglio ha facoltà di parlare.

LUZZATTI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno. Io prego il nostro Presidente di adoperare la sua grande autorità per ottenere dai due interpellanti che rinunzino a svolgere domani le loro interpellanze.

Questa preghiera, se sono presenti, la faccio io, a nome, credo, di quasi tutta la Camera...

RICCIO. Chiedo di parlare.

LUZZATTI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno. ...tanto più che gli argomenti dei quali quelle interpellanze si occupano, non possono essere conclusi domani, perchè un'interpellanza non è che una domanda che chiede una risposta; noi non siamo in grado di rispondere e risponderemo molto più facilmente nelle conversazioni private, dopo avere studiato a fondo l'argomento. Questa è la preghiera che io faccio.

Se essa, come spero, sarà accolta, avremo tutte le ore libere per riprendere, proseguire e sicuramente non finire la discussione della legge sulle scuole; domani sera noi fisseremo l'ordine del giorno per martedì mattina e per le ore pomeridiane.

Per martedì mattina c'è un impegno già preso per le scuole italiane all'estero e credo che nessuno proponga di togliere dall'ordine del giorno quel disegno di legge; poi, domani sera, vedremo quale potrà essere il seguito dell'ordine del giorno della seduta mattutina e quali siano le leggi che dobbiamo premettere, nelle ore pomeridiane, a quella sulle scuole elementari, che, probabilmente, non sarà esaurita domani e dovrà ancora discutersi posdomani.

E per domani prendo l'impegno di perorare la causa che l'onorevole Pantano ha messo innanzi oggi, perchè credo vi sieno scadenze di termini alle quali occorre provvedere e danni che la Camera, nel suo patriottismo, vorrà evitare.

Ma sarebbe oggi anticipato il fissarsi su questo punto perchè siamo d'accordo che domani non si debba premettere alcuna altra legge a quella sull'istruzione primaria.

È chiaro tutto questo! Quindi è inutile adesso correre questa giostra di impegni nuovi per leggi per le quali avremo tempo di discutere domani quando debbano essere iscritte nell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. L'onorevole Riccio ha chiesto di parlare.

RICCIO. Veramente non era necessario che il presidente del Consiglio facesse appello all'autorità del Presidente della Ca-

mera, perchè la sua è grandissima, specialmente presso me ed il mio collega Tinozzi, in nome del quale anche parlo.

Però io vorrei far considerare al presidente del Consiglio che queste interpellanze si dovevano svolgere quindici giorni fa e il ministro delle finanze aveva studiato l'argomento, tanto è che il sottosegretario rispose anche all'interrogazione mia sullo stesso argomento, chiese di rinviarle a sette giorni, perchè v'era il bilancio delle finanze. E così queste interpellanze vennero fissate per lunedì della settimana scorsa e non poterono essere svolte non per colpa nostra.

Ora di fronte alla preghiera del presidente del Consiglio, trattandosi di così autorevole parola, non voglio dire di no alla domanda di rinvio purchè il ministro delle finanze non si faranno atti di nessun genere che possano compromettere le questioni come sono, ossia, trattandosi di trasporto di energie elettriche, di non compromettere, con concessioni o con modificazione delle concessioni già fatte, gli interessi abruzzesi. Io credo che l'onorevole ministro delle finanze possa promettermi ciò.

FACTA, *ministro delle finanze*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Parli.

FACTA, *ministro delle finanze*. L'onorevole Riccio domanda al ministro una dichiarazione che, di fronte ad interessi gravissimi, potrebbe essere eccessiva per l'una e per l'altra parte. Io credo che sarebbe molto miglior partito quello proposto dall'onorevole presidente del Consiglio. Abbia ella la bontà di venire al Ministero: tratteremo su queste concessioni e non avrò difficoltà di accordarle quanto sarà possibile.

Ella, onorevole Riccio, però comprenderà che, trattandosi d'interessi così gravi, il ministro delle finanze non può essere preso così all'improvviso.

RICCIO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE, Parli.

RICCIO. Per quanto io preferisca che gravissimi interessi pubblici siano trattati alla Camera piuttosto che in conversazioni private, tuttavia, in omaggio all'onorevole presidente del Consiglio e in omaggio all'onorevole ministro delle finanze, accolgo il loro invito, e nelle vacanze riserbandomi di trattare con essi la grave questione, accetto di rinviare a novembre le interpellanze.

PRESIDENTE. Anche l'onorevole De Amicis dichiara che consente, a nome del-

l'onorevole Tinozzi pure, a differire lo svolgimento della seconda interpellanza inscritta nell'ordine del giorno.

Ora pregherei il presidente del Consiglio, per quando dovrà fare le proposte alle quali ha accennato intorno all'ordine del giorno di martedì e dei giorni successivi, di tener presente il disegno di legge sulla riduzione della tariffa telegrafica interna che era stato iscritto nell'ordine del giorno di domani, lunedì.

LUZZATTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Quello che la Camera ha già deliberato è deliberato. Soltanto la riduzione della tariffa telegrafica non si discute domani; si discuterà dopodomani; poi aggiungeremo a quelli già iscritti nell'ordine del giorno altri disegni di legge, di quelli che portano meno discussione ovvero che hanno maggiore urgenza.

Del resto questa è una fatica che io farò coi colleghi d'accordo con l'onorevole Presidente; ed allora porteremo alla Camera soltanto i punti di dissidio che sono lievissimi.

Ogni sera c'è una pugna di questa specie, e tutti si affollano al banco del Governo. Finiremo per lasciarci la pelle. (*ilarità — Commenti*).

PRESIDENTE. Vedremo poi se si potrà anche trovare un'ora almeno, per dedicarla alla discussione delle modificazioni del regolamento interno della Camera, specialmente per quanto si riferisce ad una materia così delicata come quella delle domande di autorizzazione a procedere; che, se non è meglio regolata, può ingenerare cattiva opinione nel Paese.

Intanto prego gli onorevoli deputati di volere esaminare le modificazioni proposte.

Presentazione di una relazione.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Riccio a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

RICCIO. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge: Interpretazione autentica dell'articolo 16 della legge 2 luglio 1903, n. 259, concernente le promozioni dei funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie.

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e distribuita.

La seduta termina alle 19.45.

Ordine del giorno per la seduta di domani:*Alle ore 14.***1. Seguito della discussione sul disegno di legge:**

Provvedimenti per la istruzione elementare e popolare (331, 331-bis).

Discussione dei disegni di legge:

2. Riduzione della tariffa telegrafica interna (95).

3. Stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1910 al 30 giugno 1911 (283, 283-bis e ter).

4. Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1910 al 30 giugno 1911 (286, 286-bis e ter).

5. Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1910 al 30 giugno 1911 (285, 285-bis).

6. Stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1910 al 30 giugno 1911 (287, 287 bis).

7. Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1910 al 30 giugno 1911 (289, 289-bis e ter).

8. Stato di previsione dell'Entrata per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1910 al 30 giugno 1911 (282, 282 bis).

9. Ordinamento delle Borse di commercio e della mediazione e tasse sui contratti di Borsa (168).

10. Modificazioni alla legge del 13 novembre 1887, n. 5028, sulla risoluzione delle controversie doganali (174).

11. Istituzione di una scuola tecnica in Pavullo (137).

12. Facoltà al Governo di modificare la circoscrizione giudiziaria dei mandamenti e dei circondari (138).

13. Riforma della legge 7 luglio 1907, n. 526, sulle piccole società cooperative agricole e sulle piccole associazioni agricole di mutua assicurazione (125).

14. Domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il deputato Cornaggia per contravvenzione (139).

15. Domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il deputato Torlonia per contravvenzione (111).

16. Domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il deputato Magno

Magni per il reato di vendita di voto in concordato (197).

17. Domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il deputato Maraini Emilio per contravvenzione (148).

18. Domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il deputato Brandolin per intervento come padrino in duello (112).

19. Domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il deputato Candiani per contravvenzione all'articolo 67 del regolamento di polizia stradale (235).

20. Domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il deputato Casalegno, per ingiurie e minacce continuate e per oltraggio a pubblico ufficiale (229).

21. Modificazioni alle leggi sui limiti di età degli ufficiali generali (301).

22. Indennità ai deputati e incompatibilità parlamentari (121, 122, 140).

23. Tombola telegrafica a favore degli ospedali di San Giovanni in Persiceto, Castelfranco d'Emilia, Crevalcore e del ricovero di Sant'Agata Bolognese (394).

24. Tombola telegrafica a favore degli ospedali di Forlimpopoli, Coriano, Mercato Saraceno, Montescudo, Sarsina, Cesenatico e Savignano di Romagna; dei ricoveri di mendicanti di Bertinoro Gatteo, Sogliano al Rubicone, Longiano, Poggio Berni, Sant'Arcangelo di Romagna, San Mauro di Romagna; e degli asili infantili di Montiano e Gambettola (411).

25. Lotteria a beneficio dell'Asilo nazionale per gli orfani dei marinai in Firenze (404).

26. Tombola telegrafica a favore degli ospedali riuniti di Montepulciano (405).

27. Tombola telegrafica a favore degli ospedali di Bibbiena, Poppi e Pieve Santo Stefano (409).

28. Costituzione in comune della frazione di Bompensiere (Montedoro) (156).

29. Lotteria a favore degli ospedali di Girgenti e del comune di Santo Stefano Quisquina (299).

30. Tombola telegrafica a favore dell'ospedale Vittorio Emanuele II di Caltanissetta (419).

31. Tombola a favore degli ospedali riuniti di San Miniato e dell'ospedale della Misericordia e Dolce di Prato (426).

32. Tombola a favore del Laboratorio romano della Società nazionale « Margherita » di patronato per i ciechi (430).

33. Tombola a beneficio degli ospedali di Pistoia, Tizzano e S. Marcello Pistoiese (432).

34. Tombola telegrafica a beneficio del ricovero intercomunale per la vecchiaia in Rodigo e per l'ospedale di Sabbioneta (393).
35. Modificazioni alla legge elettorale politica ed alla legge comunale e provinciale (253).
36. Conversione in legge del regio decreto n. 106 del 31 gennaio 1909 che approva la convenzione per l'esercizio da parte dello Stato della ferrovia a vapore tra la stazione di Desenzano ed il Lago di Garda (219).
37. Modificazioni all'organico del personale di educazione e di sorveglianza dei riformatori governativi (416).
38. Autorizzazione di spesa per l'attuazione della legge 14 luglio 1907, n. 503, che dichiara monumento nazionale i beni di Garibaldi in Caprera (428).
39. Tombola a beneficio dell'ospedale di San Lorenzo in Colle Val d'Elsa (436).
40. Tombola a favore degli ospedali di Cecina e Piombino (435).
41. Per gli studi di perfezionamento degli uditori giudiziari (354).
42. Domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il deputato Leali per ingiurie, minacce e lesioni colpose (162).
43. Costituzione in comune autonomo della frazione di Chiuppano (163).
44. Concessione della carta di libera circolazione sulle ferrovie dello Stato agli es-deputati che abbiano almeno cinque legislature (501).
45. Tombola telegrafica a favore degli ospedali di Rimini e di Montiano (Rimini) e del ricovero di mendicizia per vecchi di Verrucchio (Rimini) (503).
46. Pensione ed indennità agli operai della Zecca (472).
47. Relazione della Giunta delle elezioni sull'accertamento dei deputati impiegati (Doc. VIII-*bis*).
48. Provvedimenti per la gestione delle Casse provinciali di credito agrario da parte della Cassa di risparmio del Banco di Napoli e della Sezione di credito agrario del Banco di Sicilia (348).
49. Domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il deputato Ruspoli per diffamazione continuata (448).
50. Aumento di stanziamenti per l'industria manifattura dei tabacchi in Bari (509).
51. Conti consuntivi del fondo per l'emigrazione per gli esercizi finanziari 1902-903, 1903-904 e 1904-905 (128).
52. Modificazione all'articolo 88 della legge elettorale politica (387).
53. Approvazione del trattato di commercio e navigazione concluso fra l'Italia ed il Cile il 12 luglio 1898 (361).
54. Convalidazione del regio decreto 27 dicembre 1908, n. 805, portante modificazioni e aggiunte al repertorio della tariffa generale dei dazi doganali (190).
55. Lotteria a favore delle Congregazioni di carità di Brindisi e di Gallipoli (565).
56. Divisione in due del comune di Arizzano (534).
57. Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1909-10 (441, 441-*bis*).
58. Provvedimenti per la mutualità scolastica (564).
59. Domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il deputato Ruspoli per reato di cui all'articolo 105 della legge elettorale politica (486).
60. Estensione agli operai dipendenti dallo Stato delle disposizioni della legge 30 giugno 1908, n. 335, relative alla cedibilità degli stipendi degli impiegati dello Stato (516).
61. Concorso dello Stato nelle spese per le feste commemorative del 1911 in Roma e Torino. (*Francobolli e cartoline*) (535).
62. Costruzione di nuove linee telefoniche intercomunali coi fondi stanziati dall'articolo 5 della legge 24 marzo 1907, n. 111 (547).
63. Istituzione del R. Comitato talassografico italiano (548).
64. Proposte di modificazione al regolamento della Camera (Doc. VI, n. 1-4).
65. Modificazione dei ruoli organici del personale del Catasto, dei servizi tecnici di finanza e dei canali Cavour (452).
66. Contributo dello Stato alle Casse di soccorso per i disoccupati (554).
67. Modificazioni alla legge 5 luglio 1908, n. 404, sulla Camera agrumaria di Messina (566).
68. Istituzione di un ispettorato del lavoro (268).
69. Assegnazione straordinaria per l'impianto della illuminazione elettrica nella sede del Ministero della pubblica istruzione (270).
70. Istituzione del servizio tecnico e di un corso superiore tecnico di artiglieria (339-B).
71. Modificazione di alcune disposizioni delle leggi relative alle tasse di registro, di bollo e per le concessioni governative (492).

72. Assestamento degli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1909-1910 (508).

73. Modificazioni alla legge di ordinamento della regia guardia di finanza (533).

74. Proroga del periodo assegnato per il pagamento delle annualità dovute dai comuni delle provincie Venete e di Mantova, in rimborso delle somme pagate dallo Stato per speditività di sudditi poveri italiani ricoverati negli ospedali Austro-Ungarici ai sensi della legge 21 gennaio 1897, n. 35 (186).

75. Ordinamento della carriera degli uscieri presso gli uffici giudiziari ed iscrizione dei medesimi alla Cassa nazionale di previdenza. (458)

PROF. EMILIO PIOVANELLI

Capo dell'Ufficio di Revisione e Stenografia

Roma, 1910 — Tip. della Camera dei Deputati.

